

**REGOLE E STRATEGIE
NEL TRATTAMENTO
DIGITALE E NELLA
PRODUZIONE
DEI DATI QUANTITATIVI
E QUALITATIVI**





REGOLE E STRATEGIE NEL TRATTAMENTO DIGITALE E NELLA PRODUZIONE DEI DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

A cura di Giovanna Bellitti e Massimo Fedeli.
Contributi di Serenella Ravioli.

Attività editoriali: Nadia Mignolli (coordinamento), Marzia Albanesi, Alfredina Della Branca, Marco Farinacci e Alessandro Franzò.

Responsabile per la grafica: Sofia Barletta.

ISBN 978-88-458-2087-8

© 2022
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 - Roma



Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti pubblicati sono soggetti alla licenza Creative Commons - Attribuzione - versione 3.0. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>


È dunque possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi dell'Istituto nazionale di statistica, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Immagini, loghi (compreso il logo dell'Istat), marchi registrati e altri contenuti di proprietà di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e non possono essere riprodotti senza il loro consenso.



INDICE

	Pag.
Premessa	9
Introduzione	11
PRIMA PARTE - REGOLE E STRATEGIA DIGITALE NEL TRATTAMENTO DATI	13
1. Il trattamento dati	15
1.1 Il trattamento dati nella Pubblica Amministrazione, il rapporto tra norme e tecnologia, e produzione di informazione statistica quantitativa e qualitativa	15
1.2 Il processo del trattamento del dato ai fini quantitativi e qualitativi e gli strumenti di produzione	20
2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche	27
2.1 Le regole generali di trattamento	27
2.1.1 <i>La digitalizzazione del processo di trattamento</i>	27
2.1.2 <i>La sicurezza informatica del trattamento</i>	28
2.1.3 <i>La protezione dei dati personali</i>	29
2.2 Informazione statistica quantitativa e qualitativa e processo di trattamento del dato	30
2.3 Le regole generali europee di trattamento per la produzione di dati statistici	31
2.3.1 <i>I principi delle statistiche europee</i>	32
2.3.2 <i>Il codice delle statistiche europee</i>	32
2.3.3 <i>Le regole europee di settore</i>	33
2.4 Le regole nazionali per il trattamento statistico	35
2.5 La selezione dei trattamenti	36
2.6 Aspetti giuridici della progettazione dell'attività di trattamento statistico	36
2.7 Le classificazioni, i metodi e le nomenclature nel processo di produzione	37
2.8 La regolamentazione della gestione del lavoro statistico	38



	Pag.
3. Il trattamento dei dati nei sistemi di digitalizzazione e le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla diffusione	45
3.1 Il contesto generale e la digitalizzazione nell'ambito dei processi di produzione di informazioni qualitative e quantitative	45
3.2 Le attività del processo di produzione	45
3.2.1 <i>Acquisizione</i>	46
3.2.1.1 <i>Raccolta diretta di dati</i>	47
3.2.1.2 <i>Raccolta indiretta di dati</i>	48
3.2.1.3 <i>Piattaforme di acquisizione per la raccolta diretta di dati</i>	48
3.2.1.4 <i>Piattaforme di acquisizione per la raccolta indiretta di dati</i>	50
3.2.2 <i>Conservazione e accessibilità dei microdati</i>	51
3.2.3 <i>Validazione e diffusione</i>	51
3.2.4 <i>Sicurezza e protezione</i>	52
3.2.4.1 <i>La sicurezza nell'infrastruttura</i>	53
3.2.4.2 <i>Security Compliance e aspetti normativi</i>	54
3.3 La digitalizzazione della documentazione a supporto delle indagini	55
4. Comunicazione e diffusione	57
4.1 La comunicazione e la diffusione in campo statistico	57
4.2 La Comunicazione istituzionale	58
4.3 L'offerta dei canali di comunicazione	59
SECONDA PARTE - APPROFONDIMENTI. ASPETTI GIURIDICI E TECNICI NEL TRATTAMENTO DIGITALIZZATO DEI DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	61
Premessa	63
1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore	65
1.1 La normativa europea: il Regolamento (CE) 223/2009 e il Codice delle statistiche europee	65
1.2 La disciplina europea di settore per i trattamenti statistici	66
1.2.1 <i>Il Regolamento (UE) 2019/1700 (Quadro comune statistiche sociali)</i>	66
1.2.2 <i>Il Regolamento (UE) 2019/2152 (Quadro comune statistiche sulle imprese)</i>	67
1.2.3 <i>Il Regolamento (UE) 2013/1260 (Quadro comune statistiche demografiche)</i>	68
1.2.4 <i>Il Regolamento (CE) 2008/763 (Censimento della popolazione e delle abitazioni)</i>	68
1.2.5 <i>Il Regolamento (UE) 2013/549 (Sistema Europeo dei Conti - SEC)</i>	69
1.2.6 <i>Il Regolamento (UE) 2018/1091 (Statistiche sull'agricoltura)</i>	70
1.2.7 <i>Il Regolamento (CE) 2006/1893 (Classificazione statistica delle attività economiche – NACE Rev.2)</i>	70
1.2.8 <i>Il Regolamento (CE) 1998/1165 (Statistiche congiunturali)</i>	71
1.2.9 <i>Il Regolamento (UE) 2016/792 (Indici dei prezzi al consumo e delle abitazioni)</i>	71
1.2.10 <i>Il Regolamento (CE) 2003/437 (Statistiche sui trasporti aerei)</i>	72
1.2.11 <i>La Direttiva 2009/42/CE (Statistiche sui trasporti via mare)</i>	72

	Pag.
1.2.12 <i>La Comunicazione della Commissione europea COM/2006/379 (Programma armonizzato di inchieste presso imprese e consumatori)</i>	73
1.2.13 <i>Il Regolamento (CE) 1999/530 (Statistiche sul costo del lavoro)</i>	73
1.2.14 <i>La Decisione del Consiglio europeo 30 novembre 1993, n. 93/704/CE (Statistiche sugli incidenti stradali)</i>	74
1.2.15 <i>Il Regolamento (CE) 2007/1445 (Potere d'acquisto)</i>	75
1.2.16 <i>Il Regolamento (UE) 2014/431 (Consumi energetici famiglie)</i>	76
1.2.17 <i>Il Regolamento (CE) 2008/453 (Statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità)</i>	76
1.2.18 <i>Il Regolamento (CE) n. 543/2009 (Statistiche sui prodotti vegetali)</i>	77
1.3 La disciplina nazionale di settore per i trattamenti statistici	77
2. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Sistema Statistico Nazionale (Sistan)	93
2.1 Quadro normativo	93
2.2 Programma Statistico Nazionale	94
2.3 Trattamenti statistici dei dati inclusi nel Programma Statistico Nazionale	94
2.4 Obbligo di risposta e sanzioni	95
2.5 Trattamenti statistici dei dati non previsti nel Programma Statistico Nazionale	96
3. Normativa sulla digitalizzazione	97
3.1 La normativa sulla digitalizzazione della PA e il trattamento di dati	97
3.2 Piano triennale per l'informatica	98
3.3 Strategia nazionale dati	99
3.4 Cybersecurity	100
4. Protezione dei dati personali	103
4.1 Dal trattamento dei dati personali al trattamento del dato	103
4.2 Le principali figure che operano nel trattamento dei dati	104
4.3 La data protection nel rapporto clienti-fornitori	105
4.4 Il trattamento delle nuove fonti di dati nella statistica ufficiale	106
4.5 Accountability, data protection e cybersecurity: un equilibrio da tutelare	107
5. Gli aspetti metodologici a supporto del trattamento dati e della documentazione dei processi di produzione statistica e dei loro prodotti	111
5.1 Inroduzione	111
5.2 Gli standard internazionali sui metadati e i legami con le attività dell'Istat	111
5.3 Le Trusted Smart Statistics a supporto della produzione statistica	113
5.3.1 <i>Dati da Sorgenti web</i>	114
5.3.2 <i>Dati da Sensori</i>	114
5.3.3 <i>Linee Guida per l'Elaborazione di Big Data nella Statistica ufficiale</i>	115
5.4 Focus sul concetto di classificazione in relazione agli standard internazionali sui metadati	116

	Pag.
6. Le classificazioni dei dati	119
6.1 L'attività classificatoria	119
6.2 Il settore delle Amministrazioni Pubbliche S.13	120
6.2.1 <i>Il settore delle Amministrazioni Pubbliche</i>	120
6.2.2 <i>Il perimetro delle Amministrazioni Pubbliche nei conti nazionali</i>	121
6.2.3 <i>L'utilizzo della lista delle Amministrazioni Pubbliche a fini amministrativi</i>	122
6.3 Le classificazioni statistiche	124
6.3.1 <i>Classificazione dei reati</i>	124
6.3.2 <i>Classificazione delle attività economiche (ATECO)</i>	124
6.3.3 <i>Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali</i>	125
6.3.4 <i>Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione</i>	125
6.3.5 <i>Classificazione delle professioni</i>	125
6.3.6 <i>Classificazione dei titoli di studio</i>	126
6.3.7 <i>Classificazione delle attività di apprendimento – CLA</i>	126
6.3.8 <i>Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (cause di morte, ICD-10)</i>	126
6.3.9 <i>Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche</i>	126
6.3.10 <i>Unità territoriali amministrative: comuni, province/città metropolitane e regioni</i>	127
6.3.11 <i>Unità territoriali estere</i>	128
6.3.12 <i>Classificazioni territoriali statistiche</i>	128
6.3.13 <i>Unità territoriali statistiche: Sistemi Locali del Lavoro e Distretti Industriali di PMI</i>	129
6.4 Classificazioni ufficiali internazionali	130
6.4.1 <i>Main industrial groupings (MIGs)</i>	130
6.4.2 <i>Classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP)</i>	130
6.4.3 <i>Classificazione ProdCom</i>	131
6.4.4 <i>Nomenclatura combinata (NC8)</i>	131
6.4.5 <i>Statistical Classification of Products by Activity in the European Union (CPA)</i>	131
6.4.6 <i>Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GEONOM)</i>	131
6.4.7 <i>Standard goods classification for transport statistics (NST)</i>	131
6.4.8 <i>Classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations)</i>	132
6.4.9 <i>Classificazioni sviluppate in collaborazione con altri Enti</i>	132
6.4.9.1 <i>Relazioni di parentela (con il capofamiglia)</i>	132
6.4.10 <i>Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)</i>	132
6.4.11 <i>Classificazioni territoriali statistiche a livello Europeo (Regolamento Tercet)</i>	132
7. Trattamento dei dati per le statistiche di genere	149

	Pag.
8. Il processo di acquisizione e la raccolta dati per la produzione di informazioni	153
8.1 Introduzione	153
8.2 Principali tecniche di raccolta dati	153
8.3 Finalità statistica e di integrazione dei dati	154
8.4 Principali tecniche di indagine	154
8.5 Tipi di finalità	155
8.6 Flussi amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni	156
9. Il censimento della popolazione e il processo di produzione della “popolazione censuaria”	157
10. Tipologie di lavori PSN	161
10.1 Tipologia Statistiche (Sta)	161
10.2 Statistiche da indagine (Sdi)	161
10.3 Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati (Sda)	162
10.4 Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde)	162
10.5 Tipologia Studi progettuali (Stu)	162
10.6 Tipologia Sistemi informativi statistici (Sis)	162
Riferimenti bibliografici	163

PREMESSA¹

Il presente lavoro analizza le strategie e le principali regole di carattere giuridico tecnico e di comunicazione sul trattamento dati e sulla produzione di informazioni quantitative e qualitative. Le strategie di trattamento dati sono state oggetto di numerose trasformazioni per effetto del processo di digitalizzazione in atto e dell'evoluzione della regolamentazione nei settori economico, sociale e tecnologico, nonché della crescente necessità di tutelare la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni trattate dagli operatori pubblici e privati secondo le regole poste dal regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

La prima parte del volume offre una panoramica degli aspetti salienti del metodo di trattamento dati che garantisce un approccio scientifico costantemente aggiornato alla luce delle nuove opportunità ed esigenze. La definizione del metodo costituisce storicamente una delle principali prerogative dell'Istituto Nazionale di Statistica - Istat e rappresenta oggi il miglior contributo che l'Istituto può portare ad una moderna *governance* dei dati, anche al di là del campo puramente statistico. Al lettore di questo volume apparirà evidente l'evoluzione del metodo di trattamento che si è sviluppata negli ultimi trent'anni, un periodo che sul piano normativo va dalla riforma della Presidenza del Consiglio nel 1988 e dal successivo dlgs n 322/89 fino alla nutrita regolamentazione europea in continuo aggiornamento.

Tra i fattori che hanno determinato tale evoluzione e che hanno trovato espressione anche nelle disposizioni legislative, figura innanzi tutto la digitalizzazione con le grandi opportunità che essa offre per sviluppare l'interconnessione su scala nazionale e europea e per innovare la *governance* dei dati, a cominciare dalla regolazione dei flussi tra le pubbliche amministrazioni.

L'importanza, nella prospettiva indicata, della interdisciplinarietà nel trattamento dei dati risulterà poi evidente nella seconda parte del volume, che consente approfondimenti tecnici e normativi. La produzione di informazioni quantitative e qualitative ufficiali è infatti caratterizzata da un articolato processo in cui convergono metodi e regole multidisciplinari che tengono conto in maniera organica dei diversi aspetti: ordinamentale - giuridico, metodologico, tecnico-statistico, tecnologico, di *privacy*, di classificazione e digitalizzazione, di comunicazione e diffusione.

L'Istat, titolare dei dati trattati e delle informazioni prodotte, svolge un ruolo centrale in materia di trattamento dei dati, in ambito nazionale ed europeo.

L'Istituto è deputato per legge a raccogliere, elaborare e diffondere dati statistici per finalità di interesse pubblico, come previsto dagli articoli 15 del dlgs.322/1989 e 2 del DPR 166/2010, nonché dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale in materia statistica e da altre disposizioni tecniche e di settore.

Il trattamento dei dati e la produzione di indicatori e di sistemi di indicatori rappresentano, specie negli ultimi anni, la base informativa indispensabile per l'attività legislativa, normativa e amministrativa a servizio dei decisori politici e di ogni altra tipologia di uten-

¹ Si ringraziano per la preziosa collaborazione il Direttore Generale Michele Camisasca, il Direttore del Dipartimento della produzione statistica Prof.ssa Monica Pratesi, il Prof. Francesco Maria Chelli (già Direttore del Dipartimento della produzione statistica), i Direttori Claudio Ceccarelli, Sandro Cruciani, Cristina Freguja, Saverio Gazzelloni, Orietta Luzi, Stefano Menghinello, Fabio Rapiti, Giovanni Savio.

te. La normativa di riferimento spesso collega alle informazioni e alle classificazioni prodotte dall'Istat il verificarsi di specifici e rilevanti effetti giuridici.

Ognuno di tali aspetti e processi in atto vede dunque l'Istat protagonista in ruoli di primaria importanza, in virtù sia delle disposizioni di legge sia della grande esperienza accumulata nel lavoro statistico.

L'attività produttiva di dati quantitativi e qualitativi e la creazione di sistemi di indicatori da parte dell'Istat si inserisce a pieno titolo nell'attuale processo di revisione della data *governance* e nello sviluppo della digitalizzazione con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'interconnessione e i flussi dei dati.

La messa a sistema delle diverse fonti di dati, a cominciare da quelle ampie e notevolmente il già vasto patrimonio informativo che l'Istat può mettere a disposizione e che potrà ampliarsi ulteriormente in futuro anche grazie ad un accesso più consistente ai Big Data. Rientrano in questo contesto l'uso e lo sviluppo dei registri statistici.

Attraverso l'analisi svolta in questo elaborato si intende fornire a tutti gli operatori coinvolti un orientamento ritenuto utile particolarmente in questa fase di trasformazione del metodo di trattamento dati.

Il Presidente dell'Istat
Gian Carlo Blangiardo

INTRODUZIONE

La ricomposizione, in un'unica analisi, del complesso degli aspetti relativi al trattamento dei dati da parte dell'Istat è un obiettivo il cui perseguimento ha richiesto un approccio multidisciplinare e trasversale da parte delle differenti strutture coinvolte nelle varie fasi del trattamento.

La produzione di dati statistici è, infatti, il frutto di strategie poste in essere alla luce dei principi fondamentali della statistica ufficiale che si concretizzano in normative europee e nazionali e nell'approccio scientifico adottato degli Istituti Nazionali di Statistica che così assicurano: 1) la disponibilità di patrimoni informativi idonei a supportare i decisori politici e a rispondere alle esigenze dei cittadini, essendo le statistiche un bene pubblico; 2) la disponibilità di regole e strategie informatiche volte alla digitalizzazione della PA e al trattamento in sicurezza dei relativi dati; 3) la disponibilità di tecniche di diffusione e trasmissione dell'informazione statistica prodotta, garantendone accessibilità e trasparenza.

Il volume offre, innanzitutto, una sintesi del rapporto tra regole, metodi, strategia digitale, cybersicurezza e *privacy*. In tale prospettiva, assume particolare rilievo il percorso evolutivo dell'Istat nel perseguimento della propria missione istituzionale, caratterizzato dallo sviluppo di sistemi informativi per il migliore sfruttamento del patrimonio dei dati attraverso l'adozione di strategie di ricerca adeguate, che puntano allo sfruttamento di nuove fonti di dati e alla loro integrazione. Ciò ha reso possibile una partecipazione attiva dell'Istat al processo di trasformazione digitale i cui tratti fondamentali sono stati già disegnati in modo sistematico nel codice dell'amministrazione digitale (CAD), punto di riferimento per l'informatizzazione della pubblica amministrazione da attuarsi secondo i principi dell'Agenda digitale italiana ed europea, e progressivamente sviluppati con l'evoluzione delle tecnologie.

A completamento di tale analisi introduttiva di livello generale, viene proposta una ricostruzione delle principali attività di trattamento quantitativo e qualitativo del dato e dell'informazione statistica che contribuiscono al patrimonio informativo dell'Istat. Grazie a tale panoramica, si acquisisce una visione d'insieme dei diversi ambiti operativi e di trattamento in cui l'Istat è impegnato in virtù di specifiche disposizioni normative offerte frammentariamente dal legislatore.

Passando ai profili normativi dell'attività di trattamento, si procede, innanzitutto, all'analisi delle regole generali proprie delle attività di trattamento di qualsiasi pubblica amministrazione: digitalizzazione, cybersecurity e protezione dei dati personali. Successivamente, l'attenzione si concentra sulle regole e i principi che guidano il trattamento dei dati per finalità statistiche; si tratta dei regolamenti e delle direttive europee che disciplinano la produzione di statistiche europee di settore secondo una geometria variabile, tenuto conto che, talvolta, sono disponibili dei quadri comuni di riferimento idonei a raggiungere un alto livello di armonizzazione e interoperabilità per aree tematiche (è il caso del Regolamento UE 2019/1700 sul quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie e del Regolamento UE 2019/2152 sul quadro comune per le statistiche sulle imprese), talaltra, si soffermano su aspetti propri di uno specifico settore di riferimento (come per il Regolamento UE 431/2014 sui consumi energetici delle famiglie).

Sul fronte delle attività informatiche destinate a strutturare il trattamento del dato, si ha la possibilità di prendere consapevolezza riguardo alle misure poste in essere dall'Istat per

realizzare gli intenti di digitalizzazione descritti nelle fonti normative analizzate nel volume, tra cui la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), il Polo strategico nazionale (PSN) e il Cloud unico. Si trattano, dunque, le attività del processo di produzione, dall'acquisizione dei dati (raccolta diretta, indiretta) anche con le piattaforme per il data collection primario e secondario, alla validazione e diffusione del dato, con una specifica attenzione, ovviamente, alla sicurezza e alla protezione informatica.

L'esame delle attività di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica chiude l'esame del processo di trattamento, partendo dalla descrizione dei tratti distintivi che passano tra i due concetti. Si evidenzia l'importanza data, nella produzione degli output, all'individuazione dei destinatari in modo da calibrare, conseguentemente, stile comunicativo e linguaggio. La varietà, invece, dei canali di comunicazione (sito istituzionale social network) e dei relativi prodotti sono la diretta conseguenza di un'intensa attività di trattamento dei dati in grado di coprire capillarmente tutti gli ambiti tematici dell'informazione.

La Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica - DIRM

Linda Laura Sabbadini

PRIMA PARTE
REGOLE E STRATEGIA DIGITALE NEL TRATTAMENTO DATI

1. IL TRATTAMENTO DATI¹

1.1 Il trattamento dati nella Pubblica Amministrazione, il rapporto tra norme e tecnologia, e produzione di informazione statistica quantitativa e qualitativa

I dati raccolti dalle Amministrazioni Pubbliche costituiscono un patrimonio e un'insostituibile risorsa per la società in ogni ambito politico, amministrativo, economico, informativo, di ricerca e di relazione con il cittadino². Le informazioni sono acquisite dalle amministrazioni pubbliche³ per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali; in particolare, i dati sono essenziali per rispondere ai fabbisogni della collettività, dei cittadini e degli utenti e per l'erogazione di servizi. I flussi di dati raccolti per le finalità accennate sono gestiti attraverso strumenti digitali e tecnologici sempre più evoluti e sistemi di regole europee e nazionali in grado di contemperare l'esigenza di servizi di elevata qualità con quella alla riservatezza degli interessati.

L'evoluzione digitale in atto nel trattamento delle informazioni e dei flussi prevede uno stretto rapporto tra norme (giuridiche e tecniche) e tecnologia, di cui si tratterà nel presente volume attraverso analisi giuridiche, esame delle disposizioni tecniche e metodologiche, oltre alla descrizione delle piattaforme tecnologiche e digitali per i trattamenti dei dati e dei sistemi di comunicazione, diffusione e accesso da parte dei cittadini e degli utenti. Il sistema digitale e tecnologico di trattamento dei dati riguarda tutte le informazioni acquisite dalle Pubbliche Amministrazioni, sia quelle raccolte per finalità amministrativa sia quelle trattate per produrre conoscenza e informazioni quantitative e qualitative. Il presente volume esamina le regole del trattamento in generale e analizza in modo più approfondito i processi cui si è fatto da ultimo riferimento.

I trattamenti di dati quantitativi e qualitativi sono governati da un sistema di regole (internazionali, europee e nazionali) tecniche, metodologiche e di tutela della riservatezza, che assicura la qualità delle informazioni e la loro comparabilità con i dati prodotti da altri Paesi.

Il d.lgs. n. 322/1989 (art. 1) prevede che l'Istat concorra a realizzare *“l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale”*. Tale attribuzione, che costituisce una ratio fondamentale del d.lgs. n. 322/1989, attua quanto il legislatore aveva già indicato nella Legge delega 23 agosto 1988 n. 400 che, all'articolo 24, delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo per attuare *“il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla rac-*

¹ A cura di Giovanna Bellitti, con ricerche e contributi di Patrizia Pennese (par. 1.2).

² La nozione di trattamento utilizzata nel presente volume riprende, con gli opportuni adattamenti, quella contenuta nell' art. 4 par. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016 che definisce il trattamento *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”*.

³ Il presente volume fa riferimento al perimetro S13 delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi della Legge 196/2009 e s.m.i. dall'Istat. Cfr. Approfondimenti. 6. Le classificazioni dei dati, 6.2. Il settore delle Amministrazioni Pubbliche S.13.

colta e all'elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale e prescriveva che fossero attribuiti all'Istat "i compiti di indirizzo e coordinamento". A questi criteri ispiratori si sono attenuti il d.lgs. n. 322/89, nonché, per quanto riguarda gli aspetti più di dettaglio circa i compiti dell'Istat, il D.P.R. n. 166/2010 che, all'art. 2 attribuisce all'Istituto il compito di definire i metodi e i formati, nonché di coordinare le modificazioni e le integrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria tra le Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo centrale dell'Istat nel promuovere realizzare e coordinare l'interconnessione e l'organizzazione dei flussi è reso ancor più rilevante e imprescindibile dalla digitalizzazione, che accresce le potenzialità dei flussi informativi. Anche la normativa europea, in particolare il Regolamento europeo n. 223/2009, raccomanda a livello dell'Unione una *governance* dei dati ispirata a tali criteri. Insieme alla, armonizzazione delle catalogazioni, il flusso informativo tra i diversi archivi pubblici è infatti determinante per garantire economicità, efficacia e semplificazione all'intero sistema informativo, con evidenti effetti benefici sui diversi *output* e sui servizi al cittadino.

La promozione e la regolazione dei flussi informativi costituisce una realtà già affermata, almeno per alcuni ambiti di informazione. L'innovazione normativa e organizzativa, finalizzata alla, organizzazione dei relativi flussi, punta ad arricchire ulteriormente e velocizzare il sistema di connessione tra le fonti, anche con il coinvolgimento di altri soggetti e archivi di dati, nonché favorendo un orientamento culturale della Pubblica Amministrazione, maggiormente finalizzato ad una disponibilità comune del dato, che ne renda costantemente possibile l'utilizzo e il riutilizzo.

La stretta relazione tra la produzione di informazione statistica quantitativa e qualitativa, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la connessione tra gli archivi amministrativi e la pluralità delle fonti dei dati oggi disponibili e destinata ad allargarsi ulteriormente in futuro, grazie alle tecnologie obbligano ad impostare il trattamento dati sulla base di una strategia attenta alle sinergie tra i diversi aspetti e i diversi soggetti.

In una moderna concezione di informazione qualitativa e quantitativa prodotta per le istituzioni, i cittadini e le imprese, il trattamento dati effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni non esaurisce i propri effetti all'interno delle istituzioni, ma si inserisce armonicamente in un sistema complesso al servizio dell'informazione quantitativa e qualitativa con finalità statistiche, nel quale assume particolare rilievo il rapporto tra norme (giuridiche e tecniche) e tecnologia.

L'evoluzione normativa, metodologica, tecnologica e digitale dei processi di trattamento dati, campo di lunga esperienza dell'Istat per finalità statistiche, investe tutti i comparti dell'Amministrazione Pubblica, ciascuno nel settore di propria competenza ma secondo un metodo che deve essere comune; ciò anche al fine di rafforzare l'interoperabilità semantica dei dati, che rappresenta a sua volta un criterio fondamentale della nuova Amministrazione Pubblica. Nell'attività di trattamento dati, infatti, convergono e si applicano tutti i principi fondamentali che devono ispirare e guidare l'innovazione dei processi. La digitalizzazione amplia enormemente il valore, l'utilità e la possibilità di diffusione e di riutilizzo del dato, attraverso la circolazione delle informazioni in formato digitale, e pertanto accresce anche l'esigenza di gestire il trattamento secondo le regole basilari della trasparenza, della semplificazione e della riservatezza.

In particolare, in ambito statistico e dei trattamenti quantitativi e qualitativi, l'innovazione normativa si è concretizzata, per quanto riguarda il principio di semplificazione, nella riduzione degli oneri gravanti sui rispondenti e nella revisione dei procedimenti per l'erogazione di servizi all'utenza; per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati

1. Il trattamento dati

personali, nell'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, introdotte dal Regolamento europeo n. 679/2016⁴.

La normativa europea, anche in occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha svolto un ruolo di grande importanza per promuovere un sistema di armonizzazione dei flussi informativi, al fine di consentire anche su scala europea l'interoperabilità⁵. Sono stati fissati, così, dei parametri normativi da prendere a modello per i trattamenti dati in ambito nazionale, con riferimento alle aree settoriali prese in considerazione di volta in volta⁶.

In tale contesto, in cui tutti i soggetti pubblici assumono una funzione importante in quanto possessori di dati acquisiti per finalità istituzionali, attori come l'Istat, il cui compito è fornire informazioni quantitative e qualitative al Paese, ricoprono un ruolo propulsivo nella nuova dimensione del trattamento del dato, assicurando una gestione e comunicazione idonea a garantire il riutilizzo del dato stesso per fini informativi.

Negli ultimi anni, per effetto di nuove disposizioni normative europee e nazionali, dell'accresciuta domanda, delle disposizioni di emergenza *COVID-19* e delle misure del PNRR, nonché grazie all'utilizzo razionale dei dati esistenti, l'offerta quantitativa e qualitativa e il patrimonio informativo Istat sono ulteriormente sviluppati, consentendo di mettere a disposizione della collettività e degli utenti prodotti innovativi e tempestivi.

Il ruolo che l'Istat svolge nell'ambito della produzione di informazioni quantitative e qualitative e della statistica ufficiale può essere ricondotto schematicamente ai seguenti principali settori di intervento:

- il trattamento digitale dei dati, effettuato per le finalità di produzione e diffusione dell'informazione quantitativa e qualitativa statistica di qualità e per gli effetti che l'ordinamento giuridico collega a tale informazione;
- l'attività di regolazione multidisciplinare del trattamento nel lavoro statistico connesso al proprio patrimonio informativo e a quello dei soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale (Sistan). Quest'ultima attività tecnica è oggi strettamente connessa alle attività di promozione e sviluppo della digitalizzazione e della interoperabilità semantica all'interno della Pubblica Amministrazione. E ricomprende tipicamente attività di definizione e produzione di classificazioni, nomenclature, formati metadati.

Il trattamento del dato e dell'informazione, nella moderna produzione statistica, consiste nel ricondurre la grande potenzialità dei dati e i flussi informativi alla elaborazione di informazione quantitativa e qualitativa: la prima rende al suo destinatario una dimensione misurabile del fenomeno in esame; la seconda assume come modalità di comunicazione, attributi non numerici; entrambe, infine, traducono gli obiettivi d'indagine, o del lavoro in variabili atte ad offrire la migliore descrizione del fenomeno economico, sociale e demografico. Per effetto delle nuove normative l'attuale organizzazione della produzione di informazione statistica con sistemi digitalizzati si fonda anche sul razionale utilizzo e sfruttamento dei flussi informativi, provenienti da una pluralità di fonti, oltre ai dati provenienti dalle numerose rilevazioni, indagini e altri strumenti previste dalla normativa europea e nazionale.

4 Cfr. Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat. Inoltre, *infra*, Approfondimenti 4. Protezione dei dati personali.

5 Cfr., *infra*, 2.

6 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore.

Per questo assume grande importanza l'articolazione del trattamento nelle diverse attività di processo in ciascuna delle quali deve convergere, secondo un metodo interdisciplinare, una pluralità di competenze specialistiche, giuridiche, metodologiche, tecnico statistiche e di classificazione per consentire dati omogenei e comparabili⁷.

Il pieno sfruttamento del potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società rappresenta un motivo di costante interesse delle strategie di sviluppo europee e nazionali nella prospettiva di perseguire un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati e l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo in ambiti diversi rispetto a quelli in cui sono stati acquisiti.

Ciò rende la trasformazione digitale un processo dinamico idoneo a sostenere le ambizioni dell'Unione Europea, anche in termini di risposta alla sfida ecologica. Le azioni proposte nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comportano l'utilizzo di infrastrutture digitali in grado di raggiungere risultati efficienti sotto il profilo energetico, al fine di limitare i loro effetti sulle risorse naturali e sulle emissioni di CO₂.

Le prospettive evolutive in cui si è mossa la disciplina dei trattamenti dei dati da parte degli attori istituzionali sono delineate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'Agenda Digitale Italiana⁸.

Si sottolinea, in particolare, che il CAD, all'art. 3 sancisce il diritto di chiunque ad "usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico n.d.r.), anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo [...]". Le Pubbliche Amministrazioni, quindi, secondo questa nuova cornice di riferimento devono non solo uniformarsi a tali principi ma adoperarsi per garantire a cittadini e imprese l'effettività di tali diritti, mettendo a disposizione i mezzi e informatizzando, digitalizzando processi e procedure.

L'attività di digitalizzazione deve essere sempre accompagnata da una parallela attenta attività di reingegnerizzazione dei processi tesa a massimizzare e ottimizzare l'apporto degli strumenti digitali e conseguentemente migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, e di valutazione di impatto delle politiche di digitalizzazione; ciò comunque alla luce del fatto che il modello a tendere è quello del cosiddetto "*digital first*" (progettazione di servizi già digitali) e del "*digital by default*" (cioè il progressivo superamento di procedure e servizi non digitali e non digitalizzabili). Il digitale quindi, come dimostra anche l'impianto del PNRR, è un metaprocesso che riguarda tutti gli ambiti organizzativi, i procedimenti, e i processi azionati dalle Pubbliche Amministrazioni e che si collega ad altri principi, primo tra tutti quello della trasparenza, per i quali può fungere da facilitatore e strumento di supporto.

Non è un caso che le politiche della digitalizzazione (intesa come fattore abilitante per la crescita del Paese e non più solo come strumento a supporto della riforma amministrativa) e della trasparenza trovino uno sviluppo parallelo. A partire dal 2012 e per gli anni seguenti viene dato avvio alla cosiddetta Agenda Digitale Italiana (che prende le mosse dall'Agenda Digitale Europea; nel 2013 con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si pongono le basi per un cambio di paradigma che elevano la trasparenza e l'accesso a modalità ordinarie dell'azione amministrativa, relegando il "segreto" a una categoria marginale. Il "nuovo rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione" che è alla base dell'Agenda digitale, passa certamente anche dal fatto che il settore pubblico si rende trasparente e accessibile, una

7 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 6. Le classificazioni dei dati.

8 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 3. Normativa sulla digitalizzazione.

1. Il trattamento dati

“casa di vetro”⁹ che si sottopone a un controllo generalizzato e una partecipazione diffusa dei portatori di interessi ai processi e alla formazione delle decisioni. Gli strumenti che regolano l’esercizio del diritto di accesso nello specifico Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato (art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016), mostrano proprio il cambio di prospettiva che certo trova nell’utilizzo dei supporti informatici e digitali i naturali canali delle Strade e dei Numeri Civici attraverso i quali perseguire i risultati sottesi al processo di digitalizzazione nelle attività della Pubblica Amministrazione.

Sul fronte dei flussi informativi, al processo di trasformazione digitale viene, dunque, dato un forte impulso con la previsione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR (fino a quel momento si era ancora fermi all’Indice Nazionale Anagrafi previsto dalla Legge n. 1228/1954), del censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e dell’Archivio Nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) oggi transitato nell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU).

Si nota, pertanto, come un forte contributo a tali processi di riforma sia stato offerto dall’innovazione tecnologica che ha consentito lo sfruttamento in maniera più efficiente delle basi di dati nazionali costituite ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (art. 60, d.lgs. n. 82/2005).

Tali linee evolutive si pongono perfettamente in sintonia con gli obiettivi della *European Data Strategy* (avente come finalità la creazione di un mercato unico di dati, competitivi e accessibili, in grado di circolare liberamente all’interno dell’UE, in tutti i settori, compreso quello della Pubblica Amministrazione). Tale strategia pone i dati al centro della società, quali “fulcro della trasformazione digitale”, strumento di innovazione e crescita, mezzo informativo idoneo ad offrire il quadro di ogni singola variabile di vita. Essi, consentono di adottare le migliori decisioni in quanto oggettivi.

L’affidamento all’Istat, quale soggetto attuatore del progetto nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza, della creazione e dell’implementazione del Catalogo Nazionale Dati¹⁰ al fine di fornire denominazioni comuni e assicurare l’interoperabilità nel trattamento dei dati, rafforza e valorizza il ruolo centrale dell’Istituto nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In tal modo, l’Istat mette a disposizione del sistema Paese la propria competenza già attribuita dal d.lgs. n. 322/89 art. 15 lettera e, in materia di classificazione e rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale e alle competenze specialistiche in materia di regolamentazione, trattamento digitale e comunicazione dell’informazione e di organizzazione semantica dei metadati.

Una uniforme catalogazione dei dati, finalizzata alla creazione del Catalogo Nazionale è funzionale al processo di digitalizzazione, ed è essenziale per garantire l’interoperabilità e la regolazione dei flussi, altro compito primario dell’Istat verso la creazione di una comune piattaforma digitale.

Il trattamento digitale del dato consente l’integrazione e la valorizzazione delle informazioni a disposizione dell’Istituto derivanti dalle rilevazioni dirette e indirette, totali e campionarie, e dalle elaborazioni da fonti di dati amministrativi di altri enti pubblici e privati. All’attività di produzione si affianca lo sviluppo di metodi, norme, classificazioni, contenuti informativi e procedure di integrazione dei processi e di armonizzazione nei trattamenti (come avviene,

9 Cfr. Atti del Parlamento italiano - Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, 22962.

10 Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del Catalogo Nazionale Dati Della Missione M1 - Componente C1 - Asse 1 del PNRR. Sottoscritto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Istituto Nazionale di Statistica in data 03.03.2022.

ad esempio, per l'attribuzione dei Codici dei comuni, delle province e delle regioni)¹¹.

Il Catalogo Nazionale Dati (NDC), garantendo l'interoperabilità semantica tramite ontologie e vocabolari controllati, costituisce la base operativa per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui lo Sportello Unico Digitale (*Single Digital Gateway* - SDG) costituisce una fattispecie applicativa¹².

1.2 Il processo del trattamento del dato ai fini quantitativi e qualitativi e gli strumenti di produzione

Il trattamento del dato ai fini della produzione dell'informazione statistica per effetto delle numerose norme intervenute in materia, dello sviluppo dei trattamenti digitali, dei processi e delle regole sulla riservatezza e sicurezza, è stato oggetto, negli ultimi anni, di diverse innovazioni che hanno notevolmente inciso su tutte le attività del processo di trattamento.

Le informazioni, gli strumenti e i prodotti informativi offerti agli utenti e alla collettività si sono accresciuti e sono stati resi disponibili e comunicati tempestivamente in modo da favorire la massima accessibilità all'utenza dell'informazione quantitativa e qualitativa prodotta dall'Istat.

Il processo di trattamento e di produzione dei dati è stato rafforzato sotto il profilo delle metodologie per favorire la qualità, la digitalizzazione e l'organizzato in base al risultato che si vuole conseguire. Gli interventi accennati sono stati attivati nel rispetto delle disposizioni di settore sulla riservatezza e nel rispetto norme tecniche che regolano la tipologia di dati oggetto del trattamento e della finalità.

I dati e le informazioni acquisite vengono trasformati in prodotti informativi, statistici, o altre tipologie di *output* in relazione all'interesse pubblico che si deve perseguire.

L'Istat svolge anche un'attività di supporto alla georeferenziazione¹³ utile alla Pubblica Amministrazione, alle attività produttive e ai cittadini, aggiornando costantemente le classificazioni delle unità amministrative territoriali.

Il processo di produzione dell'informazione quantitativa, qualitativa e statistica prevede alcune attività di rilievo giuridico e organizzativo, come si dirà oltre, che prevedono innanzitutto la selezione dei trattamenti in base alle esigenze informative del Paese e alle norme che dispongono nel settore economico e sociale, la progettazione (o riprogettazione) organizzativa dello stesso, in relazione alla disponibilità del flusso informativo (archivi, sistemi informativi esistenti), la gestione e la comunicazione e diffusione dei dati.

Il progetto di trattamento deve comunque rispettare, come accennato, le disposizioni relative ai principi di liceità ed in particolare quello stabilito dal GDPR del "*by design*", inoltre, il trattamento digitale dal quale non si può oramai prescindere deve tener presente le regole giuridiche e organizzative e la definizione delle metodologie di trattamento, dei tempi, delle modalità per la sicurezza del dato, per la validazione e per la diffusione nonché

11 L'Istat attribuisce ad ogni comune esistente un codice composto da sei cifre. Le prime tre cifre del codice identificano la provincia di appartenenza del comune, mentre le successive tre identificano il comune nell'ambito della provincia. A seguito di ogni variazione amministrativa l'elenco dei comuni italiani e dei relativi codici viene aggiornato. L'Istat cura un archivio contenente l'elenco dei comuni vigenti, l'elenco dei comuni soppressi, le variazioni territoriali e amministrative dei comuni dal 1991 e una tabella di codici e denominazioni di ripartizioni geografiche, regioni e province.

12 L'SDG è previsto dal Regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

13 Cfr. Approfondimenti. 6. Le classificazioni dei dati.

il rispetto di quanto stabilito dal GDPR¹⁴ (Regolamento generale sulla protezione dei dati - *General Data Protection Regulation*) per la tutela dei dati personali.

Nel dettaglio, i principali adempimenti tecnici, metodologici, statistici, giuridici, di riservatezza e digitali riguardano: definizione delle modalità organizzative, dei processi digitali e delle relative misure di sicurezza, programmazione delle modalità e dei tempi di svolgimento delle operazioni e di diffusione e comunicazione dei risultati statistici, tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa e dai regolamenti europei, delle definizioni delle unità di analisi, delle variabili da rilevare (oltre alle liste e agli archivi) e relative metodologie, classificazioni, della numerosità del campione e delle eventuali scadenze previste dalla normativa di settore per la trasmissione/comunicazione dei dati ad Eurostat o ad altre Istituzioni, nonché degli scopi e finalità del trattamento; identificazione delle attività delle operazioni necessarie alla realizzazione del processo di produzione dei risultati statistici e dei soggetti che partecipano alle operazioni in qualità di organi intermedi del lavoro statistico (soggetti Sistan) o soggetti esterni (società incaricate, ecc.); individuazione di eventuali ulteriori organismi pubblici e privati da coinvolgere in qualità di contitolari, predisposizione dei questionari o dei formati eventualmente necessari per il lavoro statistico, definizione del piano di lavoro statistico; definizione della strategia campionaria (disegno del campione, e ulteriori scelte metodologiche); individuazione delle diverse modalità tecniche e tecnologiche di raccolta e trattamento dei dati o di integrazione tra dati secondo le modalità previste dalla Legge (piattaforme, *repository*, ecc.), tenendo conto dei criteri di valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati; definizione della metodologia di validazione dei dati ed eventuale consultazione preventiva al fine di attenuare i rischi; tracciabilità documentale, nota metodologica e definizione misure di sicurezza.

Fondamentale è ovviamente l'aspetto prettamente statistico che comprende l'informazione statistica quantitativa e qualitativa, la diffusione e la messa a disposizione dei dati, alla quale si accompagna l'attività di diffusione e promozione della cultura statistica e digitale e la divulgazione dei diversi prodotti statistici e la comunicazione istituzionale comprensiva della pubblicazione dei prodotti editoriali e l'organizzazione di eventi.

Alla comunicazione e alla diffusione è anche collegata l'attuazione degli obblighi di trasparenza posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni ai quali l'Istat adempie in particolare attraverso il sito web che rappresenta, peraltro, sotto i diversi punti di vista, lo strumento principale di rapporto con i cittadini, le istituzioni, i ricercatori e l'utenza in generale.

Nel merito dell'informazione statistica vera e propria è opportuno sottolineare la distinzione concettuale tra diffusione e comunicazione dei dati come stabilito, in materia di trattamento di dati personali, dal d.lgs. n. 196/2003 (codice *privacy*).

La diffusione del prodotto statistico, in diversa forma e mediante una pluralità di mezzi, costituisce il completamento naturale del lavoro statistico ed è compito specificatamente assegnato all'Istat dalla Legge (d.lgs. 322/1989, articolo 15 lettera g).

La "diffusione" è rivolta al pubblico, nel rispetto dei principi statistici ed entro i limiti del segreto statistico, e deve anzi garantire parità di accesso a tutti. Per questo, considerata la crescente domanda di dati, sia in forma aggregata sia in forma elementare, l'Istat ha adottato una strategia di rilascio differenziata a seconda della tipologia dell'utente destinatario nel rispetto della tutela della riservatezza.

¹⁴ Individuazione della base giuridica che abilita il trattamento dei dati personali e dell'interesse pubblico (art 6, paragrafo 3, lettera b) del GDPR e art 2 ter del d.lgs. 196/2003 come, modificato dal dl 101/2018). Definizione delle modalità del trattamento nel rispetto del GDPR e dei criteri stabiliti dall'art. 105 del d.lgs. n. 196/2003. Avvio della raccolta in formato digitale della documentazione dell'indagine o del lavoro statistico in conformità al GDPR e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale.

Con il termine “diffusione” quindi si intendono tutte le attività necessarie a rendere accessibili e comprensibili alla generalità degli utenti le statistiche e l’analisi statistica (Regolamento (CE) n. 223/2009) anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. (art. 2 ter, co. 4, codice *privacy*).

La diffusione comprende il rilascio di file di microdati. Si tratta di collezioni di dati elementari relative alle indagini svolte dall’Istat. I file sono rilasciati con modalità diverse a seconda della loro tipologia, accessibili in via digitale, e nel rispetto della riservatezza e delle regole sulla *privacy* e sulla ricerca per fini statistici. Ciò implica il rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure per la tutela del segreto statistico (minimizzazione del rischio di identificabilità delle unità statistiche). Alla diffusione dei dati concorre la produzione di metadati che accompagnano i dati per renderli immediatamente leggibili e interpretabili.

Contribuisce a facilitare l’accesso e il rapporto con l’utenza, oltre al sito web, il Laboratorio per l’Analisi dei Dati Elementari (Adele) che consente agli utenti specializzati di trattare gli archivi di dati elementari di molte indagini dell’Istituto, operando direttamente le analisi statistiche desiderate (i risultati sintetici delle elaborazioni vengono forniti agli utenti dopo i necessari controlli di riservatezza statistica).

La “comunicazione” dei dati si distingue invece per la precisa individuazione del destinatario, non più un utente indistinto. Con la comunicazione si porta a conoscenza dei dati uno o più soggetti determinati, qualunque sia il mezzo attraverso cui essa avvenga, inclusa la messa a disposizione, la consultazione l’interconnessione (art. 2 ter, co. 4, Codice *privacy* modificato da d.lgs. 101/2018).

Assoluto rilievo riveste la comunicazione in ambito Sistan e in ambito europeo Eurostat. Il Regolamento (CE) n. 223/2009 prevede e disciplina il diritto degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità di informazione statistica di accedere a tutti i dati amministrativi per poterli integrare ai dati statistici per la produzione di statistiche europee.

La gestione del lavoro statistico comprende una serie di atti, attività di acquisizione dati con tecniche diverse su piattaforme digitali e azioni finalizzate alla produzione del risultato, nel rispetto delle regole specifiche che disciplinano il trattamento e delle disposizioni poste a tutela della riservatezza. I dati vengono conservati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Rinviando alle discipline tecniche e statistiche per gli aspetti più prettamente scientifici dei metodi e delle tecniche di produzione dell’informazione e alle disposizioni giuridiche e tecniche per gli aspetti di regolamentazione, i principali strumenti statistici sono: *statistiche (da indagine; da fonti amministrative e da nuove fonti di dati; derivate; in particolare, i censimenti permanenti); il sistema dei conti nazionali, il sistema dei conti regionali (SEC), le unità istituzionali appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione (S13), il Prodotto interno lordo (PIL); analisi e previsioni; indicatori; indici; rapporti (Rapporto BES, Rapporto annuale, Rapporto competitività, Rapporto sulla conoscenza, Rapporto sul mercato del lavoro, Rapporto sul territorio, Rapporto Sdgs); registri; particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato; trattamenti realizzati nell’ambito di accordi e protocolli di ricerca.*

1. Il trattamento dati

Prospetto 1.1 - Strumenti per il trattamento e la produzione di informazioni quantitative e qualitative

Tipologia	Descrizione
<p>a) Statistiche (da indagine; da fonti amministrative e da nuove fonti di dati; derivate)</p>	<p>La produzione statistica ufficiale comprende le statistiche (economiche, sociali, ambientali, demografiche), previste da norme e/o inserite nel Programma Statistico Nazionale (Psn). La previsione da parte delle norme o del Psn, costituisce la "base giuridica" che legittima le operazioni di trattamento di dati personali necessarie per la loro realizzazione (art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016). L'inserimento nell'atto di programmazione inoltre serve a qualificare l'attività statistica di rilevazione e renderla ufficialmente "di interesse pubblico". Infatti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 322/89 "le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi sono stabiliti nel Programma Statistico Nazionale".</p> <p>Le statistiche rientrano tra i "lavori statistici" previsti dal Psn. Tali lavori sono infatti classificati nelle seguenti tipologie: Statistiche (Sta), Studi progettuali (Stu) e Sistemi informativi statistici (Sis).</p> <p>Le statistiche, a loro volta, sono classificate in "Statistiche da indagine", "Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati", "Statistiche derivate o rielaborazioni".</p> <p>La produzione statistica importa un processo complesso, che tiene conto del rapporto norma, metodologia, tecnologia e riservatezza, volto ad acquisire ed elaborare dati relativi ad un fenomeno di interesse e mettere a disposizione le relative informazioni qualitative e quantitative. Da un punto di vista tecnico, un'indagine statistica può essere totale, quando ha un carattere censuario, in quanto tutte le unità interessate dal fenomeno sono oggetto di rilevazione (ad esempio oltre ai censimenti economici, demografici e dell'agricoltura: Il movimento dei clienti negli esercizi alberghieri; Il Censimento delle acque per uso civile). Un'indagine statistica totale può essere basata su dati amministrativi quando l'informazione di interesse è già stata raccolta per finalità diverse da quella statistica (ad es. le rilevazioni statistiche basate su Stato civile e Anagrafe, come quella delle cause di morte, la rilevazione dei matrimoni, gli iscritti in anagrafe per nascita, ecc.).</p> <p>Un'indagine statistica può essere campionaria quando si osserva solo una parte della popolazione oggetto di studio (campione). Se le unità sono selezionate in modo casuale, i risultati dell'indagine possono essere estesi, grazie a tecniche probabilistiche, all'intera popolazione ed è possibile stimarne la "bontà" dei risultati (errore campionario). Tra le indagini campionarie si possono menzionare, ad esempio: "Aspetti della vita quotidiana", "Forze di lavoro", "Fiducia delle imprese manifatturiere", "Risultati economici delle aziende agricole", ecc.</p> <p>Un'ulteriore grande distinzione può essere fatta tra indagini trasversali e longitudinali. Nelle prime si raccolgono le informazioni di interesse riferite a un particolare momento o periodo di tempo, nelle seconde invece l'obiettivo è quello di misurare l'evoluzione nel tempo delle caratteristiche di interesse, ricontattando le unità per analizzarne i cambiamenti. Tra le indagini di questo tipo ricordiamo quella su "Reddito e condizioni di vita" (EU-SILC).</p>
<p>b) Il sistema dei conti nazionali, il sistema dei conti regionali (SEC), le unità istituzionali appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione (S13), il Prodotto interno lordo (PIL)</p>	<p>Il Sistema dei conti nazionali (SEC) descrive in termini quantitativi e sotto forma contabile l'attività economica e finanziaria di un Paese o di sue determinate ripartizioni territoriali, per periodi coincidenti con l'anno solare e per intervalli temporali più brevi (trimestri). È lo schema di riferimento per la misurazione dell'attività economica e finanziaria di un sistema economico, delle sue componenti e delle relazioni che tra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. In questo campo di produzione dell'Istat si richiama in particolare l'importanza del Prodotto interno lordo.</p> <p>I conti satelliti ampliano il quadro centrale dei conti economici nazionali fornendo una rappresentazione dettagliata di un determinato ramo dell'economia o trattando tematiche particolari. Il Conto satellite del turismo (CST), costituisce lo strumento internazionalmente riconosciuto e raccomandato per valutare la dimensione economica dell'industria turistica, dando una rappresentazione congiunta del settore sia dal lato della domanda sia dell'offerta. Da qualche anno, la compilazione del CST è stata affidata a un gruppo di lavoro costituito nell'ambito del "Comitato di coordinamento Istat-Banca d'Italia nell'ambito della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche".</p> <p>Sempre sulla base di quanto indicato dal Sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13). La Lista S13 è costituita dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità all'interno del Settore S.13 hanno natura statistico-economica. La forma giuridica dell'unità non è determinante ai fini classificatori.</p> <p>D'importanza fondamentale per misurare e orientare le politiche economiche del Paese e lo stato di salute dell'economia nazionale, anche in ambito europeo e mondiale, è, infine, la rilevazione, affidata per legge all'Istat, del Prodotto interno lordo (PIL) attraverso la combinazione di diversi fattori economici. Il PIL è un indicatore sintetico che fornisce la misura del valore di tutte le merci e i servizi finali di nuova produzione di un Paese in un anno.</p> <p>Nella più recente valutazione delle condizioni reali del Paese l'importanza centrale del Pil viene sempre più frequentemente combinata con la rilevazione di altri parametri sociali fornita dal BES.</p>

Prospetto 1.1 segue - Strumenti per il trattamento e la produzione di informazioni quantitative e qualitative

Tipologia	Descrizione
c) Analisi e Previsioni	<p>La produzione delle informazioni statistiche è integrata da attività di analisi e previsione. In particolare, l'elaborazione di analisi e previsioni economiche di breve, medio e lungo periodo e lo sviluppo di modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche di bilancio su famiglie, imprese e istituzioni contribuiscono ormai stabilmente alla definizione del patrimonio informativo dell'Istituto, consentendone la piena valorizzazione.</p> <p>I risultati dell'attività di previsione e di microsimulazione sono diffusi attraverso una serie di prodotti: le prospettive per l'economia italiana; <i>Euro Zone Economic Outlook</i>; la nota mensile; l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) al netto dei beni energetici importati; gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese; gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle famiglie.</p> <p>In tema di previsioni si possono ricordare anche le previsioni demografiche regionali che sono costruite per rappresentare il possibile andamento futuro della popolazione, sia in termini di numerosità totale sia in termini di struttura per età e genere. Le informazioni prodotte rappresentano uno strumento importante a supporto delle decisioni nelle politiche economiche e sociali, come quelle relative ai sistemi pensionistici, sanitari, scolastici e abitativi. Le previsioni sono aggiornate periodicamente riformulando le ipotesi evolutive sottostanti la fecondità, la sopravvivenza, i movimenti migratori internazionali e quelli interni.</p>
d) Indicatori	<p>Gli indicatori statistici sono strumenti con i quali si può descrivere in modo sintetico un fenomeno statistico. Un indicatore statistico è sostanzialmente un numero che si ottiene in modo opportuno operando mediante differenze e rapporti tra i dati statistici raccolti e moltiplicando eventualmente i rapporti per convenienti potenze di 10. Esso fornisce informazioni sul comportamento reciproco dei dati medesimi e, di conseguenza, sul fenomeno statistico che si vuole studiare. Le informazioni statistiche prodotte in base a indagini, registri, previsioni e microsimulazioni, sono rilasciate gratuitamente sotto forma di comunicati stampa, pubblicazioni, banche dati e sistemi informativi, tavole di dati, che includono valori assoluti, indicatori elementari (costruiti rapportando un dato ad un altro che ne costituisce una base di riferimento come ad es. il "reddito pro-capite"), indicatori complessi (ad es. indicatori di povertà assoluta o relativa), indici sintetici usati per misurare concetti che non possono essere catturati da un unico indicatore, ecc.</p>
e) Indici	<p>La produzione di indici è un compito affidato all'Istat da diverse e specifiche normative che ne determinano una rilevante funzione giuridica. L'applicazione di alcuni indici determina effetti considerevoli sull'economia e sul welfare del paese. Ad esempio per adeguare periodicamente i valori monetari, per canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.</p> <p>Altro esempio riguarda quanto stabilito dal Codice Civile, art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).</p> <p>"Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".</p> <p>Gli indici sono usati per misurare concetti che non possono essere ricavati da un unico indicatore. L'indice statistico esprime la sintesi di osservazioni relative alle caratteristiche di un fenomeno oppure alla relazione intercorrente tra più fenomeni.</p> <p>In considerazione della loro natura, si distinguono in indici assoluti quando sono espressi nella stessa unità di misura del fenomeno; indici relativi quando non dipendono dall'unità di misura del fenomeno e si ottengono o rapportando due misure assolute oppure rapportando un indice assoluto al suo massimo.</p> <p>Ciascun indice statistico assume una denominazione specifica in relazione a ciò che rappresenta.</p>
f) Rapporti	<p>Rapporto BES.</p> <p>Il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.</p> <p>Rapporto annuale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 322/89 l'Istat è tenuto alla redazione di un Rapporto annuale che, in base all'art. 24 della stessa legge, viene allegato alla Relazione sull'attività dell'Istat, la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore, che il Presidente del Consiglio trasmette ogni anno al Parlamento. Il Rapporto annuale offre un quadro aggiornato sulla situazione economica e sociale del Paese. La pubblicazione illustra le tendenze economiche e sociali, approfondendo, ogni anno, temi diversi. Alcuni tra gli argomenti analizzati dal Rapporto annuale sono i rapporti tra stagnazione economica e problemi strutturali dello sviluppo; la competitività delle esportazioni e, in generale, il sistema produttivo; i cambiamenti in termini qualitativi, del mercato del lavoro e le trasformazioni del sistema del welfare.</p>

Prospetto 1.1 segue - Strumenti per il trattamento e la produzione di informazioni quantitative e qualitative

Tipologia	Descrizione
f) Rapporti	<p>Rapporto competitività. Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi rappresenta un osservatorio sulle varie dimensioni della competitività del sistema produttivo ed offre un quadro aggiornato dell'evoluzione del sistema delle imprese italiane. Il volume digitale è articolato in tre capitoli ed analizza fenomeni che vanno dalla recente congiuntura dei settori produttivi alla performance sui mercati all'esportazione; alle varie caratteristiche strutturali connesse soprattutto all'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>Rapporto sulla conoscenza. Il Rapporto, impiegando il concetto di informazione economica, analizza i processi attraverso i quali si crea, e si trasmette la conoscenza e la si utilizza nell'economia e nella società. Il rapporto si concentra anche su fenomeno nuovi ed emergenti. Il volume presenta un'importante novità: tutti i dati utilizzati per la realizzazione dell'e-book e un corredo di dati complementari sugli stessi fenomeni sono direttamente scaricabili in versione Excel attraverso collegamenti ipertestuali posti sotto i grafici.</p> <p>Il Rapporto sul mercato del lavoro. Il Rapporto offre informazioni sulla struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro, valorizzando la ricchezza delle diverse fonti d'informazione sull'occupazione – amministrative e statistiche - anche attraverso l'integrazione dei dati. Il Rapporto è frutto della collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal.</p> <p>Rapporto sul territorio. Il Rapporto, pubblicato per la prima volta nel 2020, esamina il territorio considerato come ambiente fisico e, insieme, come luogo in cui si svolgono le relazioni sociali e la produzione, e che condiziona la qualità della vita e l'economia. In particolare vengono esaminati aspetti relativi alla mobilità, ai servizi pubblici, alle reti infrastrutturali e ai servizi digitali.</p> <p>Rapporto Sdgs. Il Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) adottati con l'Agenda 2030 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, offre un aggiornamento statistico sullo stato di avanzamento del Paese rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e ai relativi 169 target nelle dimensioni dello sviluppo sostenibile sociale, economica, ambientale e istituzionale. Ampi sono i punti di contatto con il sistema degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes): le misure statistiche SDGs presenti anche nel sistema Bes sono ben 64.</p>
g) Registri	<p>Rappresentano un metodo di lavoro statistico e costituiscono un prodotto statistico che a sua volta è fonte per le elaborazioni. Un registro, oltre ad essere base di riferimento a supporto di vari processi che producono informazioni statistiche, può produrre informazioni statistiche.</p> <p>I registri – nei tre livelli di base, esteso e tematico e in una prospettiva di futura regolamentazione, integrano dati provenienti da diverse fonti quali archivi amministrativi, indagini dirette e, sempre più in una prospettiva futura, i Big Data.</p> <p>In questo senso e nelle more della futura regolamentazione ha rilievo la promozione dell'integrazione dei. Il Sistema Integrato dei Registri (SIR) è infatti alla base della nuova strategia Istat di produzione adottata formalmente e in modo strutturato nel 2016, ma già ampiamente presente, seppure in modo non sistematico, in alcuni domini statistici.</p>
h) Particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato	<p>L'Istat, ai sensi dell'art 15, lett. n), del d.lgs. 322/89, provvede ad effettuare elaborazioni ed i relativi trattamenti da rendere disponibili a "prezzo di mercato".</p>
i) Trattamenti realizzati nell'ambito di accordi e protocolli di ricerca	<p>L'Istat, per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e per il raggiungimento di alcuni scopi, può instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti del Sistan, della Pubblica Amministrazione e con il mondo della ricerca sottoscrivendo accordi e convenzioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 322/89, s.m.i., e ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.</p> <p>Nell'ambito di tali accordi può essere previsto e regolato lo svolgimento di trattamenti di dati finalizzati alla produzione e diffusione di informazioni statistiche ovvero allo svolgimento di analisi e previsioni.</p> <p>Una particolare tipologia di accordi è rappresentata dai protocolli di ricerca stipulati da Istat con università ed istituzioni di ricerca per lo svolgimento congiunto di progetti di ricerca. Tali protocolli sono ricompresi dall'art. 5 ter del d.lgs. n. 33 del 2013 che li include tra gli strumenti utilizzabili per la regolamentazione dell'accesso ai dati statistici per finalità di ricerca scientifica.</p>

2. PROFILI NORMATIVI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL PROCESSO DI PRODUZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA STATISTICA. IL RAPPORTO TRA NORMA E TECNOLOGIA. LE REGOLE GIURIDICHE, TECNICHE E METODOLOGICHE¹

2.1 Le regole generali di trattamento

Le Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente impegnate a trattare il dato secondo regole tecniche di digitalizzazione standardizzate a livello europeo e nazionale devono organizzare delle strategie di trattamento e gli strumenti idonei a considerare tutti gli aspetti coinvolti dal trattamento del dato.

2.1.1 La digitalizzazione del processo di trattamento

Nell'ambito dei vari processi di trattamento, va evidenziato, in primo luogo, il rapporto sempre più delicato tra norma e tecnologia che inducono l'interprete ad una lettura integrata tra le diverse fonti normative applicabili. Alcuni aspetti sono di carattere generale (digitalizzazione, sicurezza informatica, *privacy*, trasparenza) e riguardano, dunque, la totalità dei trattamenti di dati; altre regole si occupano, invece, delle specificità proprie dei diversi ambiti di trattamento, tra cui, per quanto qui di interesse, quello statistico. In un primo momento l'analisi si focalizzerà, dunque, sull'incidenza delle regole generali nella progettazione del processo di trattamento; poi, si approfondiranno le peculiarità delle regole stabilite per la produzione dell'informazione statistica.

La digitalizzazione interessa ogni tipo di trattamento dei dati². Il punto di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni che si accingano a trattare un dato è costituito dal codice dell'amministrazione digitale (CAD), strumento normativo incentrato sulla digitalizzazione del trattamento dei dati effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni, dalla disciplina della trasparenza amministrativa, dalle indicazioni strategiche contenute nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (componente M1C1).

Il primo obiettivo da perseguire nel costruire il processo di trattamento è assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e, tal fine, va garantito un impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione appropriato e adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti³.

Le strategie di trattamento del dato devono tenere conto di tali aspetti, garantendo, innanzitutto, il rispetto del diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e agevolando strumenti come l'identità digitale e il domicilio digitale⁴.

Nell'attività di adeguamento ai principi della digitalizzazione, si evidenzia, dunque, la

1 A cura di Giovanna Bellitti, con ricerche, studi, analisi e contributi di Roberto Puglisi (paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7).

2 Cfr., *infra*. Approfondimenti. 3. Normativa sulla digitalizzazione.

3 L'attuazione del CAD è perseguita tramite l'adozione, da parte di AGID, di Linee guida contenenti regole tecniche e di indirizzo pubblicate sul sito istituzionale dell'AGID (art. 70 CAD).

4 Art. 3 ss. CAD.

necessaria capacità della stessa amministrazione di indirizzare le attività di trattamento, prevedendo che l'operatore pubblico provveda a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese⁵, e comunque le attività pubbliche. In questa prospettiva, sono coinvolte anche le disposizioni in materia di formazione di documento informatico nonché della sua gestione, conservazione e accessibilità⁶.

Va considerato in questo ambito anche l'uso delle informazioni amministrative e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la produzione di dati quantitativi e qualitativi, come previsto dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale⁷.

2.1.2 La sicurezza informatica del trattamento

Altro aspetto di rilievo direttamente connesso e previsto dalla normativa sulla digitalizzazione del trattamento è la sua sicurezza informatica. Sul fronte della sicurezza informatica, così, la strategia di trattamento deve organizzare lo stesso nel rispetto delle Linee guida dell'AGID⁸ che individuano le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. A tale proposito, si rileva come AGID attui, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica.

Assume rilievo, poi, l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali coinvolgenti, tra l'altro, l'implementazione e il controllo del Cloud della PA. Nel progettare il trattamento, le Pubbliche Amministrazioni, dunque, devono tenere conto delle disposizioni tecniche dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza con riferimento alla diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica⁹. Al fine di rafforzare i presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica, si raccomanda alle amministrazioni pubbliche di diversificare i prodotti informatici in uso in modo da prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. In particolare, l'individuazione dei prodotti e servizi da diversificare deve avvenire in relazione alle categorie indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); b) «web application firewall» (WAF).

L'Agenzia, dunque, raccomanda alle Pubbliche Amministrazioni di adottare tutte le misure e le buone prassi di gestione di servizi informatici e del rischio cyber e, in particolare, di tenere conto di quanto definito dal Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection, edizione 2019.

5 Assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida dell'AGID.

6 Artt. 15, 20 e ss., 40 e ss. CAD.

7 Art. 8, Legge n. 681/1996, relativo all'accesso ai dati individuali per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Regolamento (CE) 2008/763 del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni. Art. 1, commi 227 e ss., Legge n. 205/2017 sul censimento permanente della popolazione. Art. 50, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Inoltre, cfr., *infra*, 3, 3.2.1.2. e Approfondimenti, 8.2 Trattamento dei flussi informativi: dati amministrativi e archivi.

8 Artt. 51 e 70 CAD.

9 Cfr. Circolare dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del 21 aprile 2022, n. 4336.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

La sicurezza informatica trova ulteriore rafforzamento nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) di seguito richiamato.

2.1.3 La protezione dei dati personali¹⁰

Un importante tema da tenere presente nelle strategie di trattamento è, ovviamente, la protezione dei dati personali. A tale proposito, si rileva l'adozione di fondamentali riforme europee in tema di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679) che hanno come presupposto non la limitazione della circolazione dei dati, ma l'impostazione e la progettazione di trattamenti dei dati in grado di tutelarne la riservatezza in modo da consentirne, dunque, una circolazione sicura.¹¹

D'altro canto, sono diversi gli interventi europei tesi ad armonizzare i trattamenti dei dati nell'ambito degli Stati membri in modo da agevolare l'interscambio e una strutturazione più dinamica del rapporto tra bisogni informativi e protezione dei dati personali, partendo dal presupposto che anche l'accesso all'informazione è riconosciuto come diritto fondamentale dell'Unione Europea (art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

Assume rilievo, innanzitutto, una chiara definizione dei ruoli soggettivi in materia finalizzata a un efficace perseguimento dei principi fondamentali del sistema relativi alla necessità di assicurare la protezione dei dati personali. È previsto il "titolare del trattamento" (la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali), il "soggetto designato" (la persona cui vengono attribuite funzioni e compiti che opera sotto la diretta autorità del titolare), il "responsabile" (la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento), il "destinatario" (la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi).

La protezione dei dati personali viene perseguita fin dalla progettazione delle strategie (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*) con ciò intendendosi, da una parte, che sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate (come la pseudonimizzazione e la minimizzazione) e a integrare nel trattamento le

¹⁰ Dal punto di vista statistico metodologico, il tema della tutela della riservatezza nella fase di rilascio dei dati è affrontato nei seguenti contributi:

- Article 29 Data Protection Working Party. 2014. Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques. Commissione Europea. http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf.
- Bond, S., M. Brandt, and P.-P. De Wolf. 2013. "Guidelines for Output Checking". *Standalone Document*, Project N. 262608 – Data Without Boundaries - DWB. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/dwb_standalone-document_output-checking-guidelines.pdf.
- Boselli, C., S. Brunetti, M. Cammarota, V. De Giorgi, A. D'Urzo, M. Ricci, R. Pazzini, G. Seri, G. Siesto, and L. Virgili. 2020. "The dissemination process of the Frame-SBS: legislative and methodological aspects linked to increase information detail". *Rivista di statistica ufficiale/Review of official statistics*, N. 1-2-3/2017. <https://www.istat.it/it/archivio/253415>.
- Hundepool, A., J. Domingo-Ferrer, L. Franconi, S. Giessing, R. Lenz, J. Naylor, E. Schulte Nordholt, G. Seri, and P.-P. De Wolf. 2010. "Handbook on Statistical Disclosure Control. Version 1.2". *ESSNet SDC - Statistical Disclosure Control*. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/SDC_Handbook.pdf.
- Franconi, L., e G. Seri (a cura di). 2004. "Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica". *Metodi e norme*, N. 20/2004. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/files/2013/12/manuale-tutela-riservatezza.pdf>.
- Virgili, L., e F. Foschi. 2013. "La produzione di MFR e micro.STAT in breve. Indagini su famiglie e individui". *Linee guida per MFR e micro.Stat*. <https://www.istat.it/it/files/2013/12/Linee-guida-MFR-e-micro.STAT.pdf>.

¹¹ Cfr. Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Letture statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat.

necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati; dall'altra, che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

A tal fine, si prevede la necessità di tenere un registro delle attività di trattamento e, laddove il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche in ragione dell'uso di nuove tecnologie, il titolare deve effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

Il quadro normativo di riferimento è completato dalla disciplina interna di adeguamento del sistema nazionale alla nuova impostazione europea (d. lgs. n. 101/2018) e, per quanto riguarda il trattamento dei dati quantitativi statistici, dalle disposizioni sul Sistema Statistico Nazionale ed in particolare dalle norme sul Programma Statistico Nazionale e dalle regole deontologiche¹².

Nel progettare i propri trattamenti, occorre costantemente di bilanciare l'esigenza di informare il Paese con il rispetto dei dati personali trattati, non solo adottando le necessarie misure di sicurezza informatica (cfr., Capitolo 3), ma limitando il coinvolgimento dei dati personali al necessario (minimizzazione dei dati personali).

Con specifico riferimento alla statistica ufficiale, un ruolo importante è svolto dalle previsioni a tutela del segreto statistico¹³ in virtù delle quali i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo da ridurre al minimo il rischio di identificabilità dei soggetti rispondenti (art. 9, d. lgs. n. 322/89), incluso il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita (art. 2, Regolamento 2009/223/CE).

Analizzate le regole comuni per i trattamenti da parte degli operatori pubblici (digitalizzazione, sicurezza informatica e *privacy*), l'attenzione viene rivolta alle ulteriori regole generali di ogni trattamento per la produzione di dati quantitativi e qualitativi.

2.2 Informazione statistica quantitativa e qualitativa e processo di trattamento del dato

La produzione dell'informazione quantitativa e qualitativa statistica è retta, invero, dall'armonizzazione dei trattamenti¹⁴, principio fondamentale del trattamento dei dati che guida da tempo le attuali strategie europee e nazionali sulla gestione e lo sfruttamento dei dati; dunque, per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati¹⁵. Il processo di trattamento dei dati deve garantire il rispetto, oltre che delle norme settoriali, del quadro comune per la qualità del sistema statistico europeo comprendente il Codice delle statistiche europee, il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo e i principi generali di gestione della qualità (quali l'interazione costante con gli utenti, l'impegno ad esercitare la leadership, il partenariato, la soddisfazione del personale, il miglioramento continuo, l'integrazione e l'armonizzazione).

12 Cfr. Approfondimenti. 2. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Sistema Statistico Nazionale (Sistan).

13 Il segreto statistico era stato introdotto già con art. 11, legge 9 luglio 1926, Riordinamento del servizio statistico.

14 Cfr. Regolamento (CE) 2009/223, Considerando nn. 2 e 15, art. 12.

15 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 5. Gli aspetti metodologici a supporto del trattamento dati e della documentazione dei processi di produzione statistica e dei loro prodotti.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

La produzione dell'informazione quantitativa e qualitativa statistica deve perseguire obiettivi di semplificazione riducendo l'onere dei rispondenti al fine di incentivarne la partecipazione.

L'affidamento all'Istat dell'indirizzo e del coordinamento degli enti e degli uffici del Sistan, nonché della definizione dei formati e metodi utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per lo scambio telematico dell'informazione statistica e finanziaria e del coordinamento delle nuove impostazioni dei sistemi informativi utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per raccogliere informazioni¹⁶ ha offerto allo stesso ente l'opportunità di porre le basi e offrire il proprio contributo per le attuali prospettive di *Data Strategy*: interoperabilità dei sistemi informativi al fine di ottenere il migliore sfruttamento del patrimonio informativo pubblico. Secondo l'UNECE, le Autorità statistiche nazionali «dovrebbero ambire a un ruolo di primo piano nella data *governance*»¹⁷.

Il percorso seguito dall'Istat nella strutturazione dei processi di trattamento del dato è, ovviamente, segnato dall'esigenza di adempiere ai compiti istituzionalmente assegnatigli dal legislatore (europeo e nazionale), con il risultato che l'attività svolta nella produzione dell'informazione statistica ufficiale trova diretto riferimento in fonti normative (costituenti, tra l'altro, per quanto riguarda i dati personali, la base giuridica di legittimazione del loro trattamento sotto il profilo del rispetto dei principi della protezione della loro riservatezza). È così, dunque, che le direttrici sulle quali vengono proposte le attività del trattamento che hanno rilevanza giuridica si muovono su tre piani: normativa europea (regolamenti e direttive), legislazione nazionale e PSN. Ognuno dei tipi di trattamento descritti nel capitolo precedente trova la propria ispirazione in almeno una delle fonti normative appena citate.

Quale sede naturale di sviluppo di tale processo di armonizzazione è stata individuata l'informazione statistica in quanto settore che fonda sul trattamento del dato acquisito per vari canali (rilevazioni, archivi amministrativi, Big Data) tutta la propria missione istituzionale. È in virtù di tale predisposizione che, del resto, sono stati definiti alti standard qualitativi (Codice della qualità delle statistiche europee) nei trattamenti dati propedeutici alla produzione di informazione statistica e che, dunque, le Autorità statistiche nazionali, negli ecosistemi nazionali dei dati che si stanno delineando, hanno molto da offrire ai partner potenziali: principi rigorosi, uso etico, trasparenza e qualità.

In tale prospettiva, le strategie dati nazionali si ispirano ai processi e ai principi elaborati per il trattamento dei dati in ambito statistico e, quindi, maturati verso un sistema armonizzato da regole comuni europee cui gli Stati membri si devono attenere nel soddisfare le esigenze informative provenienti dalla Commissione Europea (Eurostat).

Dall'analisi che segue, emerge l'esigenza di organizzare il proprio trattamento dei dati in modo tale da garantirne una interoperabilità generalizzata idonea a massimizzare il potenziale informativo degli stessi e di produrre, dunque, effetti favorevoli per i cittadini, primo tra tutti l'applicazione del principio *once only*.

2.3 Le regole generali europee di trattamento per la produzione di dati statistici

Oltre alle fonti di settore che disciplinano il trattamento a livello europeo e nazionale di seguito analizzate e che vincolano, nel se e nel come effettuare i trattamenti quantitativi e

¹⁶ Cfr. artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 322/89 e art. 2 del D.P.R. n. 166/10.

¹⁷ Cfr. UNECE, *Implementation of the new role of national statistical offices at the time of expanded possibilities*, 7.4.2020.



qualitativi, si devono considerare alcuni concetti e principi generali che guidano la progettazione del trattamento di dati effettuato dall'Istat.¹⁸

2.3.1 I principi delle statistiche europee

Va considerato, innanzitutto, il Regolamento (CE) 223/2009 relativo alle statistiche europee. Per sviluppare in maniera sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra le autorità statistiche dei Paesi membri dell'UE, è stato adottato tale provvedimento a valenza generale che assicura la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato¹⁹. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee devono seguire rigorosi principi e svolgersi nel rispetto di criteri volti a garantire la qualità. Il Regolamento (CE) 223/2009 risponde alla necessità di garantire a monte l'armonizzazione di statistiche europee.

Lo strumento di pianificazione attraverso il quale viene definito il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee è il Programma statistico europeo, il cui ambito operativo è esteso ai principali settori ed obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Tutti gli Stati Membri forniscono un contributo alla predisposizione del Programma statistico europeo, che viene approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Ogni anno, la Commissione UE trasmette all'ESSC (*European Statistical System Committee*) il suo programma di lavoro per l'anno successivo.

2.3.2 Il codice delle statistiche europee

Il trattamento dei dati effettuato dall'Istat per i propri fini istituzionali di informazione statistica mutua dall'ordinamento dell'Unione Europea l'alto livello di qualità che contraddistingue il Sistema statistico europeo grazie all'adozione, sin dal 2005, del Codice delle statistiche europee²⁰ aggiornato nel 2017, in cui vengono fissati alcuni principi guida per il trattamento dei dati da parte dei soggetti istituzionalmente incaricati di fornire l'informazione statistica.²¹

In tale contesto, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha adottato, nel 2010, il Codice Italiano per la qualità delle statistiche ufficiali (aggiornato, nel 2021, con la Direttiva Comstat n.12 del 16 dicembre 2021) che provvede a recepire i principi europei al fine di calarli nel contesto del Sistema statistico nazionale caratterizzato da ca. 3.300 uffici di statistica coordinati e diretti dall'Istat. L'Istat, dunque,

18 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore. Sul tema, G. Bellitti e Roberta Ferrante, Statistica, in *Trattato di diritto amministrativo europeo* diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco, Parte speciale, Tomo IV, Seconda Edizione, Giuffrè 2007, pp. 1977 ss.

19 L'elaborazione delle statistiche comunitarie deve avere i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica e non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici (art. 338 del Trattato UE, ex art. 285).

20 Comunicazione COM 2005 (217) della Commissione Europea del 25 maggio 2005.

21 I principi indicati dal Codice delle statistiche europee sono: Contesto istituzionale: Principio 1 - Indipendenza professionale, Principio 2 - Mandato per la rilevazione dei dati, Principio 3 - Adeguatezza delle risorse, Principio 4 - Impegno in favore della qualità, Principio 5 - Riservatezza statistica, Principio 6 - Imparzialità e obiettività. Processi statistici: Principio 7 - Solida metodologia, Principio 8 - Procedure statistiche appropriate, Principio 9 - Onere non eccessivo sui rispondenti, Principio 10 - Efficienza rispetto ai posti- Produzione statistica: Principio 11 - Pertinenza, Principio 12 - Accuratezza e attendibilità, Principio 13 - Tempestività e puntualità, Principio 14 - Coerenza e comparabilità, Principio 15 - Accessibilità e chiarezza.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

promuove il monitoraggio sulla qualità e sull'applicazione del Codice italiano della qualità delle statistiche ufficiali.

Nel contesto della presente trattazione, particolare rilievo assumono i richiami alla semplificazione dei processi da perseguire, garantendo un onere di risposta proporzionato alle esigenze degli utilizzatori e non eccessivo per i rispondenti. Le autorità statistiche verificano la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabiliscono un programma per la sua riduzione nel tempo. Così, la gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee si limitano a ciò che è assolutamente necessario e nella misura del possibile i dati richiesti alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitarne la trasmissione vengono utilizzati, se possibile, strumenti elettronici.

2.3.3 Le regole europee di settore

Per il trattamento dei dati per finalità di informazione statistica, occorre fare riferimento - oltre che alle regole generali appena viste - alla disciplina dettata da regolamenti e direttive che intervengono su specifiche materie. Nell'ambito del quadro normativo disegnato dal legislatore europeo, è possibile individuare diversi settori tematici che si differenziano per il livello di armonizzazione normativa raggiunto. Se, da una parte, ci sono i provvedimenti relativi a singole categorie di dati, dall'altra, si evidenzia la progressiva emersione di quadri comuni finalizzati a realizzare una «sempre maggiore dell'armonizzazione dei concetti e dei metodi statistici in tutti i domini» rilevando «la necessità di una nuova generazione di normative statistiche, estesa ad ambiti più ampi».²² A tale proposito, la Comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE ribadisce come le statistiche europee debbano essere sviluppate, prodotte e diffuse in base a standard uniformi e metodi armonizzati²³.

Tali atti normativi definiscono le metodologie e le classificazioni di base per i trattamenti quantitativi e qualitativi per finalità statistiche, nonché gli obiettivi, le classificazioni²⁴, le definizioni, i contenuti informativi, le modalità e la tempistica di raccolta e di trasmissione dei dati riguardanti singole indagini o insiemi di indagini raggruppate per tematiche omogenee. L'assetto ordinamentale completa la conformità agli standard di qualità, armonizzazione e sicurezza dettati per il trattamento dei dati per finalità statistiche con il risultato di offrire, a livello europeo, alcuni *Framework* legali disegnati dai regolamenti europei sopra richiamati.

L'idea di fondo che alimenta tali iniziative regolamentari europee è il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione Europea, in virtù del quale l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario.²⁵

In tale prospettiva, il Regolamento (UE) 2019/1700 istituisce il quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. Scopo di tale disciplina è la produzione di indicatori sociali (crescita e creazione di posti di lavoro inclusive e sostenibili; coesione sociale; riduzione della povertà, delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale; inclusione delle persone con disabilità e la parità di trattamento; nonché competenze, mobilità e economia digitale) che possano assicurare

²² Regolamento 2019/1700/UE.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.

²⁴ Cfr., *infra*, Approfondimenti. 6. Le classificazioni dei dati.

²⁵ Cfr., *infra*, Approfondimenti. 1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore.



una solida base statistica che consenta di sviluppare e monitorare le politiche adottate dall'Unione e dagli Stati membri riguardo a tali priorità.

Il Regolamento (UE) 2019/2152 istituisce il quadro comune per le statistiche sulle imprese al fine di sostituire il precedente sistema di statistiche sulle imprese basato su distinti atti regolamentari concentrati su singoli ambiti (statistiche congiunturali, statistiche strutturali sulle imprese, statistiche sulla produzione, scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi, consociate estere, ricerca e sviluppo (R&S), innovazioni e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e commercio elettronico) con un'unica disciplina comune finalizzata a una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità omogenei. La produzione di statistiche europee sulle imprese si fonda sugli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, il manuale di Oslo, relativo ai dati sull'innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Il Regolamento (UE) 2013/1260 istituisce il quadro comune di riferimento per le statistiche demografiche, un unico atto normativo con lo scopo di armonizzare la raccolta di dati sull'evoluzione demografica e sulle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell'Unione, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni frontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali e le regioni montane e insulari. La qualità e la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, vengono perseguite con la raccolta di dati basati sugli stessi concetti e riferiti a date o periodi di riferimento identici.

Le statistiche demografiche – elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nell'ambito del sistema europeo dei conti - devono essere, in ogni caso, conformi al Regolamento (CE) n. 1059/2003: i dati disaggregate trasmessi dagli Stati membri alla Commissione Europea devono utilizzare la classificazione NUTS allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali.

Il Regolamento (CE) 2008/763 si occupa del censimento della popolazione e delle abitazioni per la raccolta dei dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui necessari per l'esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori dell'Unione Europea. In particolare, è necessario raccogliere informazioni dettagliate sulle abitazioni a supporto di varie attività della Comunità, quali la promozione dell'inclusione sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale, nonché la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica. A tal fine, il Regolamento persegue la sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni e il programma dei dati statistici e dei metadati al fine di garantire la disponibilità di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni e consentire, dunque, alla Unione Europea di adempiere alle mansioni assegnatele.

Il Regolamento (UE) n. 2013/549 istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) con l'obiettivo di armonizzare i principi e i metodi di contabilità nazionale degli Stati membri dell'UE. La definizione delle politiche dell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione. Nel progettare tale trattamento, l'Istat deve tenere conto di quanto stabilito nel *Manual on Government Deficit and Debt* pubblicato da Eurostat.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

Il SEC 2010 ha sostituito gradualmente tutti gli altri sistemi, quale quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

2.4 Le regole nazionali per il trattamento statistico²⁶

Oltre che del livello normativo europeo, la progettazione del trattamento da parte dell'Istat e di tutti gli altri soggetti partecipanti al Sistema Statistico Nazionale (Sistan) deve tenere conto del contesto normativo nazionale che prevede, innanzitutto, la programmazione dell'attività statistica nazionale mediante l'adozione del Programma Statistico Nazionale (Psn) in cui sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistan²⁷.

In tale contesto, la produzione statistica viene, quindi definita dall'attività, affidata all'Istat, di predisposizione delle nomenclature e delle metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni demografici, economici e sociali. Con riferimento a settori di speciale interesse, contribuiscono a delineare il quadro anche le regole previste dalle discipline di settore più recenti, tra cui, in ambito sociale, l'indice di benessere equo e sostenibile e quelle in tema di violenza di genere. La Legge 5 maggio 2022, n. 53 recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" disciplina infatti la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Al fine di assicurare completezza ed efficacia alle azioni così poste in essere per fornire l'informazione statistica al Paese, per alcune rilevazioni del Programma Statistico Nazionale è previsto, per i relativi rispondenti, l'obbligo di trasmettere i dati statistici e la sanzione in caso di trasgressione dell'obbligo per i soli lavori inclusi nell'allegato di cui all'art. 13 d.lgs. n. 322/89²⁸.

Occorre, poi, tenere conto delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale²⁹. Verificata la loro compatibilità con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), le Regole deontologiche forniscono all'interprete, innanzitutto, alcune definizioni fondamentali in modo da orientarlo, poi, con chiarezza nelle operazioni di trattamento. Sotto tale profilo, ad esempio, le Regole deontologiche individuano i principali adempimenti durante il processo di produzione e risulta cruciale l'esatta identificazione del rischio di identificazione connesso ai trattamenti per fini statistici; le Regole deontologiche, dunque, stabilendo i criteri per la valutazione del rischio, indicano la strada per la progettazione di trattamenti in grado di minimizzarlo. Sempre limitatamente all'attività di organizzazione del lavoro statistico, previsioni specifiche riguardano categorie particolari di dati personali che impongono una maggiore attenzione per mantenerne l'integrità.

26 Cfr., inoltre, Bellitti, G., e C. Colasanti (*a cura di*). 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat.

27 Cfr., *infra*, Approfondimenti. 2. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Sistema statistico nazionale (Sistan).

28 Art. 13, comma 3 bis, d. lgs. n. 322/89: "3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.

29 Adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 19 dicembre 2018 (n. 514/18) ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in sostituzione del precedente Codice deontologico e di buona condotta (allegato A. 3 al d.lgs. n. 196/2003).

2.5 La selezione dei trattamenti

Assumendo una prospettiva analitica delle attività del trattamento rilevanti sotto il profilo della regolamentazione giuridica dell'attività di produzione statistica, vanno considerate le seguenti fasi: la selezione del trattamento, la progettazione (o riprogettazione) del trattamento, la gestione del trattamento e la comunicazione e diffusione dei dati.

La selezione dei trattamenti statistici da effettuare può derivare direttamente da una fonte normativa (europea o nazionale) ovvero dalla programmazione statistica nazionale (PSN)³⁰. Tali fonti, oltre a svolgere una funzione ricognitiva delle attività di trattamento statistico da compiere per soddisfare i bisogni informativi del Paese, assolvono, allo stesso tempo, a una funzione di legittimazione e base giuridica dei trattamenti senza la quale non sarebbe possibile effettuarli.

Con specifico riferimento alle rilevazioni statistiche presenti nel PSN, la selezione dei trattamenti può avere due diverse origini: le indicazioni del legislatore (europeo o nazionale) riguardo a uno specifico tema di interesse, come ad esempio nel caso dell'emergenza epidemiologica³¹, ovvero la valutazione effettuata dall'Istat in collaborazione con i Circoli di qualità per intercettare i bisogni informativi degli *stakeholder*. Se, dunque, i trattamenti di dati effettuati dall'Istat sono riconducibili al PSN ovvero alla legge, va, allo stesso tempo, rilevato come parte dei lavori statistici del secondo tipo seguano, poi, un percorso di raccolta nel PSN. In quest'ultimo caso, la funzione di individuazione e di legittimazione giuridica del trattamento è svolta a monte dalla legge, fungendo, il PSN, da strumento organizzativo dell'attività del Sistema statistico nazionale. Viceversa, il PSN assolve alla funzione di base giuridica del trattamento per tutti i trattamenti non previsti da altre fonti normative.

2.6 Aspetti giuridici della progettazione dell'attività di trattamento statistico

La realizzazione dei trattamenti di dati per fornire dati statistici passa per una delicata attività di progettazione finalizzata a creare un prodotto informativo conforme a tutte le fonti normative coinvolte e al processo metodologico e tecnologico seguito. Dopo avere affrontato gli aspetti di carattere generale (digitalizzazione, tecnologie, sicurezza informatica e *privacy*) che condizionano qualunque tipo di trattamento dei dati e, quindi, le regole per i trattamenti effettuati per la produzione di statistiche (ordinamento statistico europeo e nazionale), vanno infine conosciute le regole settoriali diverse, a seconda degli ambiti tematici, per le singole statistiche (con riferimento alle metodologie, alle classificazioni, alle modalità di raccolta, all'informativa).

L'importanza di garantire la piena compliance normativa incide sulla qualità del prodotto la cui portata informativa è, molto spesso, destinata ad assumere effetti giuridici precisi in quanto utilizzata per integrare l'applicazione di previsioni legislative sulla popolazione legale in materia elettorale e di finanza locale, sulla rivalutazione monetaria, sulle politiche economiche nazionali e comunitarie, sull'emergenza sanitaria. Non solo, quindi, statistiche

30 Cfr. Approfondimenti. 2. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Sistema Statistico Nazionale (Sistan). Cfr., inoltre, Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat.

31 È quanto si è verificato in occasione della pandemia da COVID-19. Con decreto legge 30/2020 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2020 n. 72, è stata disposta una indagine epidemiologica di sieroprevalenza in contitolarietà tra il Ministero della Salute e l'Istat non prevista nel PSN e, ai sensi dell'art. 13 del dl 34/2020 convertito in legge n. 77/2020.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

per indirizzare i decisori, ma anche (e soprattutto) produzione di dati direttamente accolti nelle cornici di atti con forza di legge.

2.7 Le classificazioni, i metodi e le nomenclature nel processo di produzione

Nel dare conto di come le diverse norme dell'ordinamento giuridico abbiano plasmato l'attività di trattamento dati dell'Istat e consentito, di conseguenza, la creazione e gestione del suo vasto patrimonio informativo, un ruolo chiave è svolto dalle definizioni presenti nella normativa di settore e nella predisposizione delle metodologie statistiche e delle classificazioni dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e le attività di georeferenziazioni (es., codici comuni)³² inclusa tra i compiti istituzionali dell'Istat³³. Si tratta di un'attività caratterizzante l'attività progettuale del trattamento propedeutica non solo a una produzione statistica di alto livello qualitativo, ma anche alla progettazione di sistemi informativi standardizzati in grado di dialogare tra di loro e, dunque, di fare circolare i dati acquisiti da ciascuno di essi.

Nella progettazione del trattamento, assume, così, rilievo anche la regolamentazione tecnica europea rivolta all'armonizzazione delle statistiche europee e l'uso delle tecnologie digitali per il trattamento dei dati (ad esempio le piattaforme e i repository³⁴). Si è già evidenziato come, nel momento in cui un determinato ambito tematico cade sotto i riflettori statistici del legislatore comunitario, si pongano le basi per rendere omogenei, a livello europeo, i trattamenti dei dati coinvolti; nella disciplina sovranazionale, infatti, si possono individuare le definizioni da impiegare per descrivere un determinato dominio di interesse. Tale effetto standardizzante si consegue al massimo livello nel momento in cui l'Istat deve prendere come punto di riferimento i regolamenti europei contenenti i quadri comuni per le statistiche dell'ambito di volta in volta considerato.

Ovviamente, nell'attività di progettazione, l'Istat, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, deve considerare, altresì, i profili attinenti alla protezione dei dati personali richiamati in precedenza mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie a tutelare i diritti degli interessati. La progettazione del trattamento statistico deve inglobare la *privacy by design* e *by default* (art. 25, Regolamento (UE) 2016/679).

32 Cfr. Approfondimenti. 6. Le classificazioni, in particolare, le classificazioni in ambito territoriale.

33 Sulla nozione di classificazione e sulle principali classificazioni adottate, (art. 15, lett. e, d. lgs. n. 322/89). Cfr. Approfondimenti. 6. Le classificazioni dei dati.

34 Per un approfondimento, si rinvia al Capitolo 3, Il trattamento dei dati nei sistemi di digitalizzazione e le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla diffusione.

2.8 La regolamentazione della gestione del lavoro statistico³⁵

Nel passaggio dall'attività progettuale all'attività esecutiva del trattamento, si deve mettere in pratica l'integrazione tra normativa, metodologie e tecnologia cui si accennava all'inizio procedendo, innanzitutto, all'individuazione delle figure previste dalla normativa in tema di protezione dei dati personali (GDPR e codice *privacy*): designato, eventuali contitolari e responsabili del trattamento.

Avviato, così, lo specifico processo di trattamento, devono essere rese operative le azioni digitali di acquisizione, di trattamento, di conservazione e le misure di sicurezza progettate per garantire che le operazioni svolte da tutti i soggetti destinati ad intervenire nel processo non si rivelino potenzialmente dannose per l'integrità dei dati coinvolti.

Allo stesso tempo, deve essere resa l'informativa all'interessato che, descrivendo gli obiettivi del trattamento, i tipi di dati trattati, le metodologie impiegate e l'eventuale ricorso all'integrazione con altre fonti, svolge la funzione di rendere i soggetti che costituiscono l'unità di rilevazione titolari dei dati trattati consapevoli dei caratteri generali del trattamento medesimo. L'informativa va resa anche, secondo le modalità previste dal GDPR, quando i dati vanno raccolti presso terzi.³⁶ Per le stesse finalità di trasparenza e di digitalizzazione, sul sito istituzionale dell'Istat vengono pubblicate tutte le informazioni riguardanti i trattamenti finalizzati alla produzione statistica ponendo le premesse, così, per l'avvio dell'ultima attività del trattamento consistente nella comunicazione e diffusione dei dati prodotti.

Durante l'attività di gestione, si procede – applicando i principi e le regole generali richiamate nell'attività di progettazione – alle operazioni di controllo, correzione, trasmissione, registrazione ed elaborazione dei dati. In questo momento applicativo, assumono particolare rilievo i principi sulla qualità delle statistiche raccolti nel Codice delle statistiche europee. Oltre che l'impegno a favore della qualità (procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici, compresa l'integrazione di dati provenienti da più fonti; monitoraggio e valutazione tenendo conto dei possibili compromessi)³⁷, vengono perseguite l'accuratezza e l'affidabilità delle statistiche tramite la regolare valutazione e la validazione dei dati raccolti alla fonte, dei dati integrati, dei risultati intermedi e dei prodotti statistici finali: gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei e le revisioni sono

³⁵ Dal punto di vista statistico metodologico, il tema dei metadati è affrontato nei seguenti lavori:

- Scanu, M. 2015. "GSIM implementation in the Istat Metadata System: focus on structural metadata". Presentation at the Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation, Geneva, Switzerland, 5 - 7 May 2015.
- Signore, M., M. Scanu, and G. Brancato. 2016. "Statistical Metadata: a Unified Approach to Management and Dissemination". *Journal of Official Statistics - JOS*, Volume 31, Issue 2: 325–347.
- Simeoni, G., and M. Scanu M. 2019. "Challenges in re-designing the national metadata system according to international standards". Conference of European Statisticians, *ModernStats World Workshop 2019*, Geneva, Switzerland, 26-28 June 2019.
- United Nations Economic Commission for Europe – UNECE. 2013. *Generic Statistical Information Model (GSIM): Specification* (Version 1.1, December 2013).
- United Nations Economic Commission for Europe – UNECE. 2016. GSBPM 5.0. <http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model>. Cfr. anche Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat.

³⁶ Cfr. art. 14, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

³⁷ Cfr. Principio n. 7 del Codice delle statistiche europee.

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

regolarmente analizzate al fine di migliorare i dati raccolti alla fonte, i processi statistici e i prodotti.³⁸

Oltre che la gestione del trattamento, le disposizioni giuridiche e tecniche vigenti e quelle sulla digitalizzazione coinvolgono anche le attività successive direttamente connesse all'utilità propria di un patrimonio informativo costituito da dati raccolti per finalità istituzionali dalle Pubbliche Amministrazioni. L'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico costituisce, del resto, preoccupazione del legislatore comunitario in virtù della considerazione per la quale il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività (sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione). Tale ampio patrimonio di risorse diversificato e prezioso è in grado di favorire la società e, pertanto, può fornire, a seconda dello strumento utilizzato (indagini, rilevazioni, censimenti, lista S13, rapporti, previsioni, ecc.) informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e agli utenti di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi.³⁹

In tale prospettiva, anche sul piano interno si ribadisce come *qualunque dato trattato debba essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*. Le Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro⁴⁰.

Sempre con riferimento alla comunicazione dei dati, l'organizzazione digitale del trattamento deve ispirarsi all'utilizzo delle relative tecnologie per realizzare obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.⁴¹

Nell'ambito dei trattamenti di dati per finalità statistiche in ambito europeo, va considerato il ruolo assegnato all'Istat che, nelle sue funzioni di autorità statistica nazionale (INS) designata quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche (art. 5, Regolamento UE 2009/223). A tale riguardo, l'Istat è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE (Sistema statistico europeo).

Nel gestire il patrimonio informativo raccolto mediante i trattamenti per la produzione statistica, occorre, così, considerare anche l'esigenza di consentirne l'accesso per finalità di trasparenza ovvero per il perseguimento di finalità scientifiche (art. 23 Regolamento UE 2009/229). È, dunque, previsto che gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan) possano consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento

38 Cfr. Principio n. 12 del Codice delle statistiche europee.

39 Cfr. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

40 Art. 50 del CAD.

41 I sistemi informatici e i servizi digitali devono essere progettati, realizzati e sviluppati in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica (artt. 12 e 13 bis CAD).

che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.⁴²

Per quanto riguarda, infine, la conservazione dei dati personali trattati dalle Pubbliche Amministrazioni, va assicurato che gli stessi siano formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza (artt. 5 e 89 GDPR).

Prospetto 2.1 - Selezione dei trattamenti per base giuridica

Selezione dei trattamenti per base giuridica	
Tipologie	Può derivare direttamente da una fonte normativa (europea o nazionale).
	Solo per quanto attiene alle rilevazioni, può derivare dalla programmazione statistica nazionale (PSN).

Prospetto 2.2 - Attività del trattamento e azioni di digitalizzazione per il trattamento di dati quantitativi e qualitativi

Attività	Principali adempimenti tecnici, metodologici, statistici, giuridici, di riservatezza e digitali	Azioni di digitalizzazione
Progettazione e Organizzazione di trattamenti previsti in PSN o da norme	Verifica della base giuridica (norma e/o PSN), delle regole tecniche e metodologiche, del CAD.	Raccolta digitale degli atti e dei documenti di gestione del lavoro statistico (cfr., Par. 3.2).
	Programmazione e pianificazione documentata dei tempi di svolgimento delle varie attività delle varie, in particolare sotto il profilo della diffusione, comunicazione e trasmissione ad Eurostat e alle altre istituzioni secondo le previsioni normative.	Attivazione dei relativi processi di digitalizzazione.
	Definizione e formalizzazione della partecipazione di organi Sistan, di Pubbliche Amministrazioni e/o società al processo di produzione e trattamento.	
	Eventuale consultazione (formale o informale) di organismi pubblici e privati in qualità di partecipanti o utenti.	
	Definizione del piano organizzativo della rilevazione, delle unità di analisi, delle variabili e delle relative classificazioni. Predisposizione dei questionari. Individuazione delle diverse modalità e tecniche di acquisizione e trattamento dei dati, tenendo conto della sanzionabilità o non sanzionabilità definizione della metodologia di validazione dei dati.	Digitalizzazione dei questionari e identificazione del formato digitale e degli altri aspetti della rilevazione relativi alla metodologia e alla tipologia delle unità rilevate, e della sanzionabilità della violazione dell'obbligo di risposta. Individuazione o progettazione della piattaforma per l'acquisizione e la gestione dati in relazione alla tecnica metodologia acquisitiva e di attivazione delle eventuali sanzioni (cfr., Par. 3.3.1).
Predisposizione Dell'informativa Del Titolare Alle Unità Di Rilevazione Tenendo Conto Delle Finalità Di Trattamento Dati Quantitativi E Qualitativi E Di Tutela Della Riservatezza A (A Cura Del Designato Del Trattamento; Eventuale Attivazione Della Vip, Inserimento Nel Registro Del Trattamento.)	Digitalizzazione della informativa e messa a disposizione sul sito (cfr., Par. 3.2).	

42 Art. 5 ter d.lgs. n. 33/2013 e Direttiva Comstat n. 11/2019

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

Prospetto 2.2 - segue Attività del trattamento e azioni di digitalizzazione per il trattamento di dati quantitativi e qualitativi

<p>Gestione del trattamento per la produzione di informazioni quantitative, qualitative da parte del responsabile e designato del trattamento</p>	<p>Nomina dell'eventuale contitolare e del responsabile esterno del trattamento dei dati (ditte, ecc.).</p> <p>Individuazione e nomina da parte del responsabile e designato del trattamento degli incaricati del trattamento.</p> <p>Adozione di misure di sicurezza del trattamento dei dati in attività di acquisizione.</p> <p>Adozione di misure di trasmissione dei dati coerenti con la normativa di cui al codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>Invio della informativa alle unità di rilevazione</p> <p>Predisposizione ed invio e messa in disponibilità sul sito della documentazione di indagine e degli atti di regolamentazione (Piani di censimento) circolari e istruzioni gli organi di rilevazione).</p> <p>Svolgimento e verifica delle operazioni svolte dagli organi intermedi o dai rilevatori, dalla società.</p> <p>Verifica della qualità del lavoro in corso</p> <p>Attività finalizzate allo svolgimento ed all'eventuale attivazione del procedimento per accertamento della eventuale violazione obbligo di risposta ed applicazione della sanzionabilità.</p> <p>verifica delle operazioni di chiusura del trattamento e della acquisizione dati.</p>	<p>Inserimento sul sito web Istat della documentazione relativa al trattamento</p> <p>Adozione di misure di sicurezza dei dati</p> <p>Definizione delle modalità di accesso alla piattaforma di acquisizione dati e relative istruzioni (cfr., Par. 3.3.1).</p> <p>Attività di digitalizzazione delle attività del procedimento sanzionatorio (cfr., Par. 3.2).</p> <p>Chiusura della piattaforma per acquisizione dati.</p>
<p>Gestione del trattamento per la produzione di informazioni quantitative, qualitative da parte del responsabile e designato del trattamento</p>	<p>Nomina dell'eventuale contitolare e del responsabile esterno del trattamento dei dati (ditte, ecc.).</p> <p>Individuazione e nomina da parte del responsabile e designato del trattamento degli incaricati del trattamento.</p> <p>Adozione di misure di sicurezza del trattamento dei dati in attività di acquisizione.</p> <p>Adozione di misure di trasmissione dei dati coerenti con la normativa di cui al codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>Invio della informativa alle unità di rilevazione</p> <p>Predisposizione ed invio e messa in disponibilità sul sito della documentazione di indagine e degli atti di regolamentazione (Piani di censimento) circolari e istruzioni gli organi di rilevazione).</p> <p>Svolgimento e verifica delle operazioni svolte dagli organi intermedi o dai rilevatori, dalla società.</p> <p>Verifica della qualità del lavoro in corso</p> <p>Attività finalizzate allo svolgimento ed all'eventuale attivazione del procedimento per accertamento della eventuale violazione obbligo di risposta ed applicazione della sanzionabilità.</p> <p>verifica delle operazioni di chiusura del trattamento e della acquisizione dati.</p>	<p>Inserimento sul sito web Istat della documentazione relativa al trattamento</p> <p>Adozione di misure di sicurezza dei dati</p> <p>Definizione delle modalità di accesso alla piattaforma di acquisizione dati e relative istruzioni (cfr., Par. 3.3.1).</p> <p>Attività di digitalizzazione delle attività del procedimento sanzionatorio (cfr., Par. 3.2).</p>

Prospetto 2.2 - segue Attività del trattamento e azioni di digitalizzazione per il trattamento di dati quantitativi e qualitativi

<p>Gestione del trattamento per la produzione di informazioni quantitative, qualitative da parte del responsabile e designato del trattamento</p>	<p>Nomina dell'eventuale contitolare e del responsabile esterno del trattamento dei dati (ditte, ecc.).</p> <p>Individuazione e nomina da parte del responsabile e designato del trattamento degli incaricati del trattamento.</p> <p>Adozione di misure di sicurezza del trattamento dei dati in attività di acquisizione.</p> <p>Adozione di misure di trasmissione dei dati coerenti con la normativa di cui al codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>Invio della informativa alle unità di rilevazione</p> <p>Predisposizione ed invio e messa in disponibilità sul sito della documentazione di indagine e degli atti di regolamentazione (Piani di censimento) circolari e istruzioni gli organi di rilevazione).</p> <p>Svolgimento e verifica delle operazioni svolte dagli organi intermedi o dai rilevatori, dalla società.</p> <p>Verifica della qualità del lavoro in corso</p> <p>Attività finalizzate allo svolgimento ed all'eventuale attivazione del procedimento per accertamento della eventuale violazione obbligo di risposta ed applicazione della sanzionabilità.</p> <p>verifica delle operazioni di chiusura del trattamento e della acquisizione dati.</p>	<p>Inserimento sul sito web Istat della documentazione relativa al trattamento</p> <p>Adozione di misure di sicurezza dei dati</p> <p>Definizione delle modalità di accesso alla piattaforma di acquisizione dati e relative istruzioni (cfr., Par. 3.3.1).</p> <p>Attività di digitalizzazione delle attività del procedimento sanzionatorio (cfr., Par. 3.2).</p> <p>Chiusura della piattaforma per acquisizione dati.</p>
<p>Trattamento statistico dei dati (controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione)</p>	<p>Operazioni di controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione dei dati svolte nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico applicabili ad ogni singolo caso.</p>	
<p>Conservazione</p>	<p>Adozione di misure di sicurezza dei dati trattati e conservazione nei repository</p> <p>Definizione dei tempi di conservazione dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti che prevedono che i dati possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni (art. 10 Regole deontologiche Provvedimento Garante n. 514 del 19 dicembre 2018; art. 6-bis, comma 6, d.lgs n. 322/1989; riferimento anche all'art. 9 e 10 del GDPR).</p> <p>I dati identificativi, in ogni caso, devono essere conservati separatamente da ogni altro dato, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.</p>	<p>Acquisizione dati nei repository</p> <p>Acquisizione dati nei repository e adozione misure di sicurezza.</p>

2. Profili normativi del trattamento dei dati e del processo di produzione quantitativa e qualitativa statistica. Il rapporto tra norma e tecnologia. Le regole giuridiche, tecniche e metodologiche

Prospetto 2.2 - segue Attività del trattamento e azioni di digitalizzazione per il trattamento di dati quantitativi e qualitativi

Comunicazione e Diffusione	<p>Invio e comunicazione ad Eurostat e/o ad altre istituzioni, quando previsto dalla normativa.</p> <p>Comunicazione e diffusione dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p> <p>Rispetto dei criteri e delle procedure per la tutela del segreto statistico (minimizzazione del rischio di identificabilità delle unità statistiche).</p>	Piattaforme per la comunicazione e la diffusione (cfr. Par. 3.3.1).
----------------------------	--	---

3. IL TRATTAMENTO DEI DATI NEI SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E LE MISURE DI SICUREZZA: DALL'ACQUISIZIONE ALLA DIFFUSIONE¹

3.1 Il contesto generale e la digitalizzazione nell'ambito dei processi di produzione di informazioni qualitative e quantitative

L'Istat, come tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, ha effettuato numerosi interventi e ne realizzerà ulteriori per digitalizzare la propria attività di trattamento e diffusione, così da rendere le azioni più efficaci e conformi al progresso tecnologico. In tale contesto gli Istituti Nazionali di Statistica europei, nell'ambito del PNRR, assumono un ruolo strategico nella transizione digitale della Pubblica Amministrazione in qualità di enti depositari di competenze non solo statistiche e metodologiche, ma anche informatiche e digitali per una migliore gestione e condivisione dei dati e dei metadati amministrativi. Tali competenze, fondamentali durante l'intero processo di produzione dei dati qualitativi e quantitativi, svolgono un ruolo essenziale nel percorso di digitalizzazione della PA sul fronte dell'interoperabilità dei sistemi informativi e del consolidamento delle infrastrutture tecnologiche.

In particolare, l'Istat definisce i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per l'interscambio di informazioni per finalità statistiche e supporta la PA nell'evoluzione dei propri sistemi informativi.

Con l'obiettivo di guidare operativamente la trasformazione digitale del Paese è stato emanato dall'AGID il "Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" (aggiornato al 19/05/2022)² che definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, fissando i principi architetturali fondamentali, le regole di usabilità e di interoperabilità e precisando la logica di classificazione delle spese ICT. In tale direzione e nel pieno rispetto delle esigenze espresse dalle diverse Direzioni interne l'Istat ha adottato, anche per il triennio 2021-2023, un proprio Piano Triennale IT³:

- conforme al Quadro Nazionale di evoluzione degli Enti Pubblici Italiani secondo quanto stabilito dall'AGID;
- coerente con le previsioni del Piano delle Performance;
- conforme alle attuali normative di sicurezza e di tutela della *privacy*.

3.2 Le attività del processo di produzione

I processi produttivi dell'informazione statistica vengono descritti secondo il modello GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*) con lo scopo di rispondere alle esigenze di classificazione e armonizzazione dei dati e delle diverse attività dei processi di produzione messi in atto dagli Istituti nazionali di statistica; esso rappresenta inoltre un riferimento su cui è possibile basare la valutazione e il miglioramento della qualità di tali

¹ A cura di Massimo Fedeli, con il contributo di Sara Letardi e Marco Polizzi.

² Cfr. <https://www.AGID.gov.it/it/agenzia/piano-triennale>.

³ Cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/10/Piano-triennale-IT_2021-23.pdf.



processi. Il modello può essere applicato a più processi produttivi, come le indagini tradizionali, l'acquisizione di dati amministrativi o le elaborazioni statistiche, indipendentemente dal settore tematico di riferimento, purché vi sia come risultato un output in termini di dati e metadati statistici (Istat, 2018).

Nella sua versione più recente il GSBPM è formato da più attività che si riferiscono ai principali passaggi dello sviluppo di un processo statistico: dall'identificazione delle esigenze informative, alla diffusione e alla valutazione dei risultati, passando per la progettazione, la raccolta, il trattamento dei dati e vari altri step intermedi (Istat, 2018).

L'intero processo di produzione è stato digitalizzato nell'ambito di tutte le sue attività, dalla progettazione dei sistemi informatici a supporto delle indagini fino alla diffusione dei dati, tenendo in considerazione le diverse metodologie e tecniche di rilevazione, di protezione e di diffusione del dato. In particolare, l'attività di acquisizione del dato si avvale di apposite piattaforme informatiche di rilevazione e di monitoraggio dell'indagine. L'attività di validazione viene gestita da applicativi e *software* che consentono le necessarie attività di controllo e correzione. L'attività di diffusione, infine, viene condotta attraverso le piattaforme informatiche e il sito istituzionale messi a disposizione dall'Istat.

I criteri della *privacy by design* assicurano, in generale, che dall'attività di progettazione a quella di erogazione dei servizi digitali siano adottate adeguate misure di sicurezza e di protezione in riferimento alla specifica categoria dei dati trattati (dati personali, dati particolari, ecc.).

3.2.1 Acquisizione

Nell'ambito della statistica ufficiale la funzione di acquisizione dati riveste particolare importanza in quanto con essa vengono alimentati i processi di produzione statistica. A seconda del fenomeno da indagare e nel rispetto delle classificazioni internazionali, europee e nazionali (cfr., l'approfondimento "le classificazioni dei dati"), l'Istituto può richiedere la compilazione di questionari su piattaforme *web*, inviare per posta il questionario, utilizzare l'intervista telefonica o diretta oppure avvalersi degli archivi amministrativi disponibili.

L'attività complessiva di acquisizione si articola in due processi:

- *raccolta diretta di dati*, relativa alle rilevazioni e alle indagini che generano dati elementari grazie alla compilazione o all'autocompilazione di questionari di rilevazione;
- *raccolta indiretta di dati*, relativa ai processi che richiedono l'uso o il riuso di informazione raccolta e/o prodotta da altre fonti.

L'esigenza di ridurre i tempi, i costi e il disturbo statistico per i rispondenti orienta verso un sempre maggiore utilizzo di dati amministrativi per finalità statistiche. Questi ultimi sono dati raccolti e gestiti da un ente o da una pluralità di enti, solitamente pubblici, per esigenze legate ad adempimenti legislativi o amministrativi (es. concessione di benefici, applicazioni di sanzioni, ecc.) che non necessariamente coincidono con le finalità statistiche. Includono, tra gli altri, dati di natura demografica o fiscale.

I dati acquisiti possono provenire anche da approcci di tipo misto, che combinano dati raccolti sia tramite rilevazione diretta sia da fonte amministrativa (Istat, 2018).

L'acquisizione dei dati, così intesa, costituisce un'attività particolarmente delicata in ragione di diversi fattori:

- relativamente ai processi di produzione la sua posizione a monte delle altre attività operative la rende critica per l'avanzamento dei processi stessi;
- prevede rapporti con enti esterni all'Istituto, diventando un'attività di particolare complessità gestionale;

3 - Il trattamento dei dati nei sistemi di digitalizzazione e le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla diffusione

- richiede che vengano attuate misure per la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici utilizzati per il loro trattamento.

Per tutti i sistemi di acquisizione è attualmente in corso un processo di continua messa in sicurezza e di adeguamento alle normative vigenti, in base al quale la PA deve adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale (*digital identity only*) definiti dalla normativa, assicurando almeno l'accesso tramite SPID; nello specifico l'Istat sta infatti passando da un sistema di autenticazione basato sull'utilizzo di *username* e *password*, a un sistema che utilizza lo SPID e la CIE. La nuova modalità di autenticazione comporta anche un adattamento di natura organizzativa nelle attività di raccolta dati, sia per i rispondenti sia per i referenti delle varie indagini.

Tutti i siti utilizzati nel processo di acquisizione sono in costante miglioramento e adeguamento alle attuali misure di sicurezza e protezione del dato.

3.2.1.1 Raccolta diretta di dati

L'attività di acquisizione dati presso le unità rispondenti è preceduta da un insieme complesso e articolato di attività necessarie alla definizione di un questionario d'indagine, di rilevazione censuaria o di altra tecnica di acquisizione dati, al fine di raccogliere, per poi misurare, i diversi aspetti del fenomeno indagato.

Tra le tecniche di acquisizione dati giocano un ruolo sempre più importante quelle assistite dal computer, che si distinguono tra le seguenti:

- CADI (*Computer-Assisted Data Inputing*);
- CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*);
- CATI (*Computer-Assisted Telephone Interviewing*);
- CAWI (*Computer-Assisted Web Interviewing*).

La caratteristica più significativa di queste tecniche consiste nel fatto di effettuare, già in attività di raccolta dati, alcuni *check* tipici delle successive attività di controllo e correzione, limitando di fatto l'acquisizione di dati errati. Fra queste si differenzia la tecnica CADI, usata nell'attività di compilazione di modelli cartacei, dove i controlli sono inseriti solo al fine di ridurre quelli di registrazione o anche come supporto all'attività di revisione⁴.

Nell'attività di raccolta diretta dei dati bisogna prevedere l'elaborazione di un questionario (elettronico) da somministrare alle unità di rilevazione⁵ per tradurre in dati le informazioni desiderate. Nel processo di acquisizione la compilazione dei questionari di rilevazione avviene in due modalità distinte: *online* o *offline*.

La compilazione *online* presuppone l'utilizzo di linguaggi *ad hoc* (JAVA, PHP, PERL, ecc.) e la disponibilità, presso l'amministrazione che conduce l'indagine, di un *web server* su cui vengono allestite pagine *web* contenenti il questionario in formato ipertestuale (HTML) o altro formato elettronico (per esempio PDF).

⁴ Cfr. <https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/metodi-e-strumenti-it/raccolta>.

⁵ L'unità di rilevazione viene contattata per ottenere le informazioni relative alle unità di analisi. L'unità di rilevazione può coincidere con una unità di analisi oppure essere una unità funzionale all'acquisizione delle informazioni su altre unità. L'unità di rilevazione è definita per tutte le indagini dirette, e per quelle indagini amministrative in cui i dati sono raccolti presso una pluralità di enti: ad esempio, gli Istituti di cura sono le unità di rilevazione della "Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura" (Glossario a <http://siqual.istat.it/SIQual>) (Istat, 2018).

La compilazione *offline* consente invece al rispondente di accedere al sito predisposto per questa funzione, scaricare sulla propria postazione client il questionario elettronico in formato eseguibile e, in un secondo tempo, restituire il questionario precedentemente compilato.

3.2.1.2 Raccolta indiretta di dati

Tale processo di acquisizione utilizza le fonti amministrative, ossia i sistemi informativi e le banche dati già presenti e messe a disposizione da enti pubblici o privati.

Le attività di acquisizione e di pretrattamento dei dati amministrativi in Istat sono centralizzate in un'unica struttura con lo scopo di supportare i processi di produzione ed evitare duplicazioni di attività. Gli archivi maggiormente utilizzati provengono dalle Anagrafi comunali (ANPR), dall'Uniemens, dall'Anagrafe degli studenti e dall'Anagrafe tributaria.

In tale ambito l'Istat è autorizzato, tra le altre disposizioni, ad "accedere agli archivi di tutte le amministrazioni pubbliche e delle società comunque partecipate dallo Stato per estrarne i dati utili per fini statistici" (art. 8, legge n. 681/1996). Inoltre, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione "è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive".

3.2.1.3 Piattaforme di acquisizione per la raccolta diretta di dati

Una piattaforma di raccolta dati è composta da un sistema di monitoraggio e gestione della rete di rilevazione e da un sistema dedicato alla somministrazione del questionario elettronico. Per esempio, la piattaforma SGI-Panda è composta da: SGI come sistema di monitoraggio e Panda come sistema di somministrazione del questionario.

Il portale INDATA è attivo dalla fine degli '90, è stato sviluppato con esclusive risorse interne dell'Istituto e comprende sia la componente di acquisizione dei dati sia di monitoraggio della rilevazione. Il sito, infatti, è accessibile ad utenti autorizzati a compilare questionari in modalità *online* o *offline* e a trasmettere dataset in modalità sicura. Inoltre, è accessibile ad utenti Istat responsabili delle rilevazioni ed autorizzati ad effettuare operazioni di monitoraggio sull'andamento della raccolta. Sul portale sono state implementate tutte le necessarie azioni per assicurare la conformità alle attuali normative sulla sicurezza.

La piattaforma SINTESI è stata rilasciata ad aprile 2021 ed è utilizzata principalmente per le statistiche economiche congiunturali. L'architettura della piattaforma è costituita da tre componenti:

- ePanda, un sistema di acquisizione dati modulare e scalabile;
- SSurvey, un sistema di gestione del ciclo di vita del dato;
- SMeta un *repository* di metadati a supporto di entrambi i sistemi.

Il flusso del dato è gestito lungo l'intero processo, dalla raccolta, alla elaborazione fino alla sua diffusione. Quest'ultima è diretta a strumenti istituzionali, come il Data Warehouse dell'Istituto, e ai sistemi Eurostat come eDamis, che raccolgono in maniera interoperabile i dati, attraverso lo standard SDMX, da tutte le organizzazioni europee che si occupano di statistica.

3 - Il trattamento dei dati nei sistemi di digitalizzazione e le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla diffusione

La piattaforma GINO++ è utilizzata per il disegno del questionario mediante interfaccia grafica, per l'acquisizione dati e per il monitoraggio della rilevazione. È particolarmente adatta a gestire questionari piuttosto articolati per indagini non particolarmente complesse. In particolare, tra le funzionalità principali troviamo: l'inserimento di un'indagine e la definizione delle date di inizio e fine della rilevazione; il popolamento dell'anagrafica dei rispondenti all'indagine e l'inserimento di tutti gli attori coinvolti. Per ciascun ruolo utente sono disponibili sia funzioni di monitoraggio dei tempi di svolgimento dell'indagine, di controllo della qualità dei dati, di gestione dei solleciti, sia funzioni di riepilogo (incrementabili) per le registrazioni e le anagrafiche dei rispondenti; lo stato di ogni questionario (inevaso, in lavorazione, inviato, ecc.); la percentuale dei questionari inviati e dei campi compilati; gli indicatori sintetici (semafori) sugli errori e le informazioni di dettaglio.

La piattaforma PANDA è di particolare importanza per la completa innovazione di una delle attività di maggior rilievo e sensibilità per l'Istat, ovvero la rilevazione dei dati per il Censimento della popolazione italiana, mediante la dematerializzazione del questionario e l'incremento della frequenza di rilevazione da decennale ad annuale. Tale risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione della piattaforma digitale per la gestione e configurazione centralizzata dei *tablet* utilizzati dai rilevatori per il nuovo Censimento permanente, seguita dalla realizzazione di una nuova infrastruttura che consente di aggiornare il sistema operativo dei *tablet* in maniera centralizzata e programmata, aspetto di fondamentale importanza per la sicurezza. Tra le caratteristiche principali troviamo:

- la modellazione dei questionari tramite un'interfaccia ergonomica;
- l'integrazione con i sistemi di metadati;
- il sistema di gestione delle regole che, nella fase di inserimento dei dati, permette all'utente di seguire un percorso guidato e condizionato dalle risposte fornite ai quesiti, verificando la correttezza formale e semantica dei valori immessi attraverso un set di regole predefinite a livello di database e lette dinamicamente dall'applicativo⁶.

La piattaforma SGI è dedicata alla gestione delle indagini, anche le più complesse. Nasce con l'obiettivo essere utilizzabile per indagini diverse in termini di contenuti e lavorazioni. Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie ad una standardizzazione del flusso dei processi di raccolta dei dati, che ha permesso di rendere omogenee le funzionalità necessarie. In particolare, tra le sue funzionalità troviamo la possibilità di seguire tutte le attività di raccolta dati, di fidelizzare gli utenti nell'utilizzo di un unico sistema di gestione delle rilevazioni, di guidare i processi di raccolta dati mediante modalità standard normalizzate e omogenee, di realizzare un unico database di informazioni condivise, di utilizzare i Registri e di essere utilizzata sia *online* sia *offline* dai rilevatori designati. L'accesso avviene sia tramite *Shibboleth*⁷, inserendo *username* e *password* forniti all'utente, sia utilizzando i sistemi di autenticazione tramite SPID o CIE.

Il portale "Statistica & Imprese" offre servizi a supporto dell'impresa nello svolgimento degli adempimenti statistici. Il sito *web* permette di raggiungere agevolmente tutte le rilevazioni in cui l'impresa è coinvolta nei processi statistici e di accedere ai relativi questionari, consentendo di visualizzare la data di scadenza e lo stato di adempimento di ciascuno di essi. Inoltre, attraverso il portale, l'impresa può comunicare eventuali variazioni dell'anagrafica ed eventi di trasformazione aziendale. Con l'utenza principale (identificata dal sistema come amministratore) l'impresa può creare altre utenze (delegati) per la gestione

6 Cfr. https://www.istat.it/it/files/2016/02/Atti_CIS_Fascicolo_6.pdf.

7 Sistema che consente l'autenticazione sia per utenze su *Active Directory* (interne ad Istat) sia su *Ldap3* (esterne, appartenenti alla rete di rilevazione) e garantisce il *Single Sign-On*.



dei vari questionari Istat. In particolare, il portale imprese offre l'ambiente di *front office* per l'autenticazione, consentendo poi l'accesso ai singoli sistemi di acquisizione (GINO++, INDATA, ecc.).

LimeSurvey è un software open source realizzato per implementare e gestire processi di raccolta diretta dei dati in ambiente *web* e utilizzato in tutto il mondo per le più svariate tipologie di indagine. In Istituto il software è utilizzato per le indagini della statistica ufficiale che osservano istituzioni pubbliche e private, imprese e individui, per indagini di valutazione di strumenti, processi, comportamenti e competenze, per ricognizioni propedeutiche all'organizzazione delle reti di rilevazione, nonché per indagini pilota e test cognitivi. Attualmente in Istituto esistono due piattaforme LimeSurvey, una esposta su *web* e una dedicata alle indagini interne Istat, entrambe conformi alle normative di sicurezza informatica. È prevista la migrazione della piattaforma interna verso una piattaforma esposta con introduzione dell'autenticazione dei rispondenti secondo gli standard di Istituto.

3.2.1.4 Piattaforme di acquisizione per la raccolta indiretta di dati

Il Sistema ARCAM è un applicativo per l'acquisizione via *web* dei dati amministrativi. Alcuni tra i principali obiettivi sono: ottimizzare il processo di acquisizione dei dati amministrativi in conformità con gli standard di sicurezza IT; gestire i sistemi centralizzati di archiviazione nel rispetto delle regole di protezione dei dati; implementare il Programma annuale di acquisizione delle forniture di dati amministrativi e supportarne la gestione del monitoraggio. Esso è composto da quattro principali parti: il portale di acquisizione, il *repository* dei dati, il DB dei metadati e il sistema di rilascio delle forniture che non contengono dati personali. Il fornitore dei dati amministrativi accede al portale attraverso le sue credenziali e può effettuare l'*upload* delle forniture pianificate nel Programma annuale. Gli amministratori, attraverso il sistema di gestione (*backoffice*), possono gestire le forniture e monitorare lo stato dell'acquisizione. Gli utenti possono accedere ad ARCAM con *username* e *password* da utilizzare tramite il protocollo HTTPS. Le utenze rilasciate dall'Istat sono nominative e sono associate ai referenti formalmente incaricati del trasferimento dati presso le amministrazioni di appartenenza. Il *repository* centralizzato all'interno della rete intranet provvede alla conservazione dei dati.

I dati acquisiti seguono poi due strade:

1) i macrodati o *dataset* non contenenti dati personali vengono rilasciati in forma grezza ai processi di produzione che ne hanno fatto richiesta;

2) i microdati vengono specificamente trattati nell'ambito del Sistema Integrato dei Microdati (S.I.M.)⁸ che ne garantisce la riservatezza. Più in dettaglio:

- si effettua un'analisi concettuale del *dataset*;
- i dati vengono caricati e gli identificativi diretti vengono separati dagli attributi e immagazzinati in distinti "schemi" e tabelle del database Oracle;
- si applica il processo di pseudonimizzazione dei dati;
- i metadati vengono trattati e mantenuti.

Completato il processo in SIM, si rendono disponibili i dati ai processi di produzione di titolarità dell'Istat che ne hanno fatto richiesta (dichiarandoli nel Piano Statistico Nazionale)

⁸ Il Sistema Integrato di Microdati (S.I.M.) nasce nel 2013 come una struttura informativa di base comprendente l'integrazione concettuale e fisica dei microdati acquisiti da fonti amministrative con lo scopo di supportare trasversalmente i processi di produzione statistica dell'Istat (Ambroselli, 2015).

3 - Il trattamento dei dati nei sistemi di digitalizzazione e le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla diffusione

e ai ricercatori Istat autorizzati esplicitamente al trattamento dei dati personali per le finalità statistiche. Due funzioni di tipo trasversale presidiano il processo: la verifica della sicurezza e la documentazione della qualità⁹.

Prospetto 3.1 - Prospetto delle piattaforme per la raccolta dati

Applicazione	Descrizione applicazione	Linguaggio	DB	URL	Modalità autenticazione	Trattam. dati per GDPR	Utenti	Prevista autoregistrazione	Social Login	Uso CF	Uso SPID
INDATA	Portale per l'acquisizione dei dati			https://indata.istat.it							
SINTESI	Sistema raccolta dati	JAVA, JS, SQL	Oracle								
GINO++	Sistema raccolta dati da questionario	PHP	Oracle	https://gino.istat.it/questionari/lista_indagini.php	Singolo fattore	Sviluppo Collaudo Esercizio	Interni Esterni Enti	Sì	No	Sì	Sì
PANDA	Sistema raccolta dati da questionario	JAVA									
SGI	Sistema gestione indagine	JAVA			Singolo fattore	Sviluppo Collaudo Esercizio	Interni Esterni	No	No	Sì	Sì
Statistica & Imprese	Portale imprese - Front office	PHP	Oracle	https://imprese.istat.it	Singolo fattore		Imprese	No	No	Sì	Sì
LimeSurvey	Sistema Raccolta Dati piattaforma SINTESI	JAVA, JS, SQL	Oracle								
ARCAM	Data collection			https://arcam.istat.it/arcam/	Singolo fattore	Sviluppo	Interni Enti	No	No	Sì	No

3.2.2 Conservazione e accessibilità dei microdati

La crescente disponibilità di basi di microdati risultanti da indagini e fonti amministrative rappresenta una componente fondamentale del patrimonio informativo dell'Istituto.

Il forte incremento della domanda di microdati da parte delle istituzioni e della comunità scientifica in generale ha portato l'Istat a rivedere le logiche di conservazione dei dati elementari d'indagine e a valutare nuove politiche di diffusione dei microdati.

L'Istat, cogliendo le indicazioni provenienti dall'Unione europea, si è impegnato ad ampliare quanto più possibile l'accesso ai microdati d'indagine di cui è titolare adottando, nel rispetto della normativa vigente, tutti gli strumenti necessari per tutelare la *privacy* dei soggetti interessati.

I microdati validati prodotti sono archiviati centralmente nell'ARchivio dei MicroDATi (ARMIDA), con il duplice scopo di conservare i microdati e i relativi metadati delle rilevazioni condotte dall'Istituto e favorire il riutilizzo degli stessi per finalità statistiche e di ricerca da parte di utenti sia interni sia esterni all'Istat¹⁰.

3.2.3 Validazione e diffusione

Nell'attività di validazione del prodotto statistico finale la componente informatica è fondamentale per il controllo dei risultati e della loro qualità prima che questi vengano diffusi, al fine di verificare che non presentino delle anomalie derivanti da eventuali errori

⁹ Cfr. https://presidenza.governo.it/COGIS/pareri/Audizione_Istat_20190923.pdf.

¹⁰ Cfr. https://presidenza.governo.it/COGIS/pareri/Audizione_Istat_20190923.pdf.

nel processo produttivo. Nello specifico sono stati sviluppati software dedicati al controllo dell'intera attività di validazione.

Relativamente all'attività di diffusione dei dati statistici il sito istituzionale www.istat.it, che si compone di varie sezioni tematiche, costituisce lo strumento principale. Sul sito istituzionale e su tutti i siti gestiti dall'Istat vengono regolarmente svolte attività di monitoraggio e test per controllare:

- i livelli di sicurezza dalle possibili vulnerabilità;
- gli standard di accessibilità in base agli aggiornamenti recepiti a livello nazionale¹¹.

L'Istat ha da tempo avviato, tramite la competente struttura IT, un percorso di razionalizzazione delle piattaforme di diffusione adottate al proprio interno. Ciò ha portato, ad esempio, a progettare e realizzare la soluzione *software* "SDMX ISTAT TOOLKIT"¹², modulare e scalabile, in grado di soddisfare tempestivamente l'evoluzione fisiologica delle nuove necessità di diffusione. Tale software offre tutte le funzionalità necessarie per pubblicare dati nello standard SDMX, alla base del progetto "Hub della Statistica Pubblica".

L'Istat ha inoltre sviluppato un'applicazione *web*, il Data Browser, che interagisce con API¹³ SDMX e consente agli utenti di navigare, ricercare, interrogare, visualizzare tavole statistiche ed effettuare il *download* in vari formati. La rappresentazione dei dataset può avvenire sotto forma di tabelle multidimensionali, grafici e mappe tematiche (Istat, 2021).

Le principali funzionalità di tale applicazione sono:

- ricerca all'interno di *dataset* memorizzati in database distribuiti, utilizzando parole chiave;
- impostazione di filtri per una ricerca più efficace;
- possibilità di presentare i dati attraverso la funzione di *pivoting*¹⁴;
- creazione di *dashboard* composte da tabelle, grafici, mappe e testo;
- possibilità di memorizzare le ricerche per eseguirle in periodi successivi.

Attualmente il Data Browser è già utilizzato per la diffusione dei dati provenienti da alcune rilevazioni quali il Censimento permanente della popolazione.

3.2.4 Sicurezza e protezione

Le misure di sicurezza informatica adottate dall'Istat garantiscono la protezione dei dati trattati dall'Istituto in ambito statistico, amministrativo e gestionale. Hanno inoltre come obiettivo quello di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali gli stessi dati sono stati raccolti.

Le misure di sicurezza si inquadrano, in generale, nell'ambito delle "Misure Minime per la Sicurezza dell'Agenzia per l'Italia digitale" emanate dall'AGID, dell'adeguamento alla normativa europea sul *General Data Protection Regulation* (GDPR), della definizione di un piano di *Business Continuity* e della relativa progettazione delle soluzioni attuative; comprendono inoltre tutte le attività volte a rendere sicuri e affidabili i sistemi informatici, nonché le

¹¹ La materia è disciplinata dalla legge n. 4/2004 (legge Stanca) che, tra le altre cose, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a dotarsi di siti *web* accessibili. Ulteriori informazioni sono presenti al link <https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilit%C3%A0>.

¹² SDMX: Statistical Data and Metadata eXchange.

¹³ API: in informatica, regole e specifiche per la comunicazione tra *software*. Tali regole fungono da interfaccia tra i vari *software* e ne facilitano l'interazione, allo stesso modo in cui l'interfaccia utente facilita l'interazione tra uomo e computer (Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/api_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/).

¹⁴ *Pivoting*: è un efficace tecnica di calcolo, riepilogo e analisi dei dati che consente di visualizzare confronti, schemi e tendenze nei dati.

attività di indirizzo per il rispetto della *privacy*, per la regolazione e la regolamentazione della *CyberSecurity*, per l'*Assessment test* e il CERT¹⁵ quale strumento operativo.

L'Istat, già dal 2013¹⁶, ha redatto un "Documento annuale sulla sicurezza dei dati" quale strumento unico di promozione e verifica delle misure di sicurezza predisposte dall'Istituto per il trattamento dei propri dati. Tale documento regola anche le misure concernenti l'accesso e il trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici.

Misure particolari vengono adottate nel caso di elaborazioni aventi come oggetto dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR¹⁷ e giudiziari (su questi ultimi si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del GDPR). Qualora, infatti, tali dati siano trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, è necessario impiegare adeguate soluzioni tecniche, quali "tecniche di cifratura" o "codici identificativi" che, considerato il numero e la natura dei dati, siano idonee a renderli temporaneamente inintelligibili anche ai soggetti che sono autorizzati ad accedervi e a permettere di identificare gli interessati solo in caso di necessità (art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 196/2003).

Ove si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati, ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati dovranno essere adottate anche nel caso in cui questi siano contenuti in elenchi, registri o banche di dati tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici (art. 22, comma 7, d.lgs. n. 196/2003).

I responsabili e gli incaricati del trattamento devono attenersi alle prescrizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali"¹⁸ e negli atti di indirizzo in materia di sicurezza informatica adottati dall'Istituto.

3.2.4.1 La sicurezza nell'infrastruttura

I servizi informatici dell'Istat sono erogati da due Data Center (DC) denominati come segue (e distinti in base alla ubicazione):

- sito primario;
- sito secondario.

Nel loro insieme, rete e *Data Center* sono le fondamenta su cui si basano l'erogazione dei servizi IT, e le politiche di *Business Continuity* e *Disaster Recovery*.

Tutti gli apparati di rete (nello specifico, di *routing* e *switching*) sono collegati tra loro in configurazione ridondante in modo che il mancato funzionamento di un apparato non determini interruzioni sui servizi IT.

La sicurezza della rete di accesso è affidata ad un sistema di *Network Access Control* che permette di avere una visione real time dei dispositivi connessi alla rete dell'Istituto, nonché di gestire gli accessi degli utenti.

Questo primo importante livello di sicurezza viene ulteriormente rafforzato e implementato dalle regole definite sugli apparati *firewall*.

¹⁵ L'acronimo CERT sta per "Computer Emergency Response Team" ed è in realtà una denominazione comune per questo tipo di ente. In linea di principio, appare chiaro come l'aver un team di sicurezza IT (ma non solo, come si vedrà) che possa aiutare le organizzazioni che lo supportano a mitigare e prevenire incidenti rilevanti e a proteggere gli asset informatici di maggior valore sia un beneficio, specie con riferimento al target già definito per questa analisi.

¹⁶ Direttiva del Presidente n. 1 dell'11 febbraio 2013 ("Aggiornamento e revisione delle istruzioni in materia di trattamenti di dati personali effettuati dall'Istat per finalità statistiche e per finalità gestionali e amministrative").

¹⁷ La definizione "dati particolari" sostituisce e amplia la vecchia dizione "dati sensibili".

¹⁸ decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Istituto ha recentemente adottato un sistema di *Identity and Access Management* che ha permesso di semplificare l'attività di accesso alle risorse interne dell'Istituto e di gestire il ciclo di vita delle identità digitali relative al personale dell'Istat.

L'utilizzo del nuovo sistema di *Identity and Access Management* di autenticazione e autorizzazione, che supporta l'identificazione ai servizi *web* da parte dei cittadini tramite SPID e CIE, coinvolge sempre più piattaforme e sarà ulteriormente ampliato.

La necessità di fronteggiare le nuove sfide organizzative e tecnologiche, finalizzata anche a contrastare il continuo evolversi delle minacce e delle metodologie di attacco informatico, ha portato ad elaborare strategie *ad hoc* per l'evoluzione ed il potenziamento del *Security Operations Center* e del *Computer Emergency Response Team*.

Inoltre, nell'ambito delle attività legate alla *Security Compliance*, viene perseguito l'obiettivo di assicurare che le informazioni rispettino dei criteri di integrità (completezza, accuratezza e protezione), di confidenzialità (diffusione al personale corretto), di disponibilità (fruibilità all'occorrenza e protezione da attacchi) e di autenticità (sottoposti a validazione).

3.2.4.2 Security Compliance e aspetti normativi

Relativamente alle normative nazionali e di settore sono di seguito indicate, in modo non esaustivo, alcune tra le disposizioni che attuano già in modo consolidato gli aspetti di sicurezza nella PA, quali ad esempio:

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e s.m.i.;
- le circolari AGID 05/2017, 02/2018 e 01/2019;
- le indicazioni fornite da AGID in specifici Piani e linee Guida (Piano Triennale, Linee Guida Sviluppo Software Sicuro, Linee Guida Sicurezza *Procurement* ICT, Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA);
- il Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati");
- la Direttiva NIS (*Network and Information Security*);
- Il Piano Nazionale di *CyberSecurity*.

Allo stato attuale sono in via di definizione:

- il quadro normativo in materia di *CyberSecurity*, che include il *framework* nazionale di *CyberSecurity*;
- le linee guida di Sicurezza cibernetica dell'AGID;
- il decreto-legge 21/09/2019, n. 105 convertito con modificazioni in legge 18/11/2019, n. 133: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».

Relativamente agli standard in ambito ICT vengono di seguito elencati quelli richiamati da AGID:

- *standard* ISO/IEC 27001;
- *standard* ISO/IEC 22301;
- *standard* ISO/IEC 20000;
- *standard* ISO/IEC 27017;
- *standard* ISO/IEC 27018.

3.3 La digitalizzazione della documentazione a supporto delle indagini

Sul sito istituzionale, alla sezione “informazioni sulle rilevazioni”¹⁹, l'Istat mette a disposizione, secondo i principi di trasparenza, i modelli, le circolari e gli altri documenti sulle modalità di compilazione e restituzione dei questionari. Rende altresì disponibili le FAQ relative alle sanzioni amministrative in caso di mancata risposta.

Inoltre, all'indirizzo siqua.istat.it, sono accessibili le informazioni sulla metodologia e la qualità di tutti i processi produttivi in cui l'Istat è impegnato.

19 Cfr. <https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti>.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE¹

4.1 La comunicazione e la diffusione in campo statistico

Come prevede lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Statistica (art. 3, comma 3), la principale Missione è quella di "Servire la collettività attraverso la produzione e la diffusione di informazioni statistiche".

Lo sviluppo della digitalizzazione amplia le possibilità di diffusione di informazione statistica e prevede l'utilizzo di procedure digitalizzate in tutte le comunicazioni tra l'Istituto e gli altri soggetti istituzionali e le imprese private, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Si è già richiamata (cfr. cap. 1) la distinzione tra i concetti di comunicazione e diffusione dei dati statistici. Questa distinzione riprende la classificazione impiegata nella normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003) che definisce comunicazione il "*dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato [...] in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione*" e diffusione il "*dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*".

Se dunque il Regolamento europeo 223/2009 definisce in generale la diffusione come l'insieme delle "*attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica*", in un senso più specifico si intende per comunicazione di dati l'attività di messa a disposizione dei dati rivolta a soggetti determinati, e come a diffusione la messa a disposizione dei dati ad un insieme indifferenziato di utenti. La distinzione rileva sul piano della normativa applicabile in materia di segreto statistico e di procedure di riduzione del rischio di identificazione delle unità statistiche. E, ancora, la comunicazione riguarda principalmente i dati elementari, mentre la diffusione i dati aggregati.

Il d.lgs 322/1989, nel definire le competenze dell'Istat e del Sistema statistico nazionale, assegna all'Istituto il compito (art. 15, lettera g) di provvedere alla "*pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente*". Il medesimo decreto all'art. 6, stabilisce che "*gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale*".

La diffusione dei dati, intesa nella sua accezione più ampia, implica la gestione di servizi e prodotti orientati agli utenti profilati e secondo *user satisfaction*. I diffusori gestiscono i sistemi informativi statistici e il *corporate datawarehouse* dell'Istituto; organizzano, archiviano, procedono alla conservazione dei microdati dell'Ente e ne consentono l'accesso per finalità scientifiche e di ricerca.

L'Istat definisce, inoltre, il Piano delle diffusioni e delle pubblicazioni e la sua applicazione; cura la progettazione e la realizzazione, a mezzo stampa e digitale, dei prodotti editoriali

¹ Contributi di Serenella Ravioli.

integrati e delle pubblicazioni scientifiche; la conservazione del patrimonio documentale-informativo e l'accesso pubblico attraverso la Biblioteca e l'Archivio storico; gestisce la commercializzazione della produzione editoriale e delle elaborazioni *ad hoc*.

Ed è nei prodotti editoriali che il testo torna protagonista, descrive e commenta tavole e grafici, facendone emergere il significato. Come per tutti gli altri prodotti, grande attenzione è dedicata all'individuazione del *target*. Per ciascun *output* è definito il segmento dei destinatari (utenti generici; ricercatori di enti di ricerca ed università, soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale) e, di conseguenza, lo stile comunicativo e il linguaggio adeguati. In tutti i casi, si descrivono con cura le informazioni necessarie a comprendere appieno i dati diffusi.

In statistica, le informazioni numeriche descrivono aspetti di realtà e fenomeni; di conseguenza, necessitano di un corredo verbale che ne spieghi le caratteristiche (metadati) e il significato (testi descrittivi). I dati statistici, del resto, possono esprimere il loro significato solamente se accompagnati da dettagliate informazioni di corredo.

La diffusione delle informazioni statistiche viene effettuata con diverse modalità che tengono presenti due parametri: il contenuto (ad esempio, la tipologia dei dati) e le tecnologie utilizzate (ovvero, i sistemi, le piattaforme e i *repository* sui quali vengono caricati i dati). Inoltre la diffusione deve tenere conto dello strumento statistico adoperato (ad esempio rilevazioni, indagini, censimenti, previsioni, lista S13 sul perimetro delle pubbliche amministrazioni, ecc.) delle disposizioni che disciplinano lo stesso strumento e del tipo di informazione trattato (anche sotto il profilo della *privacy*). In reazione alle varie previsioni accade che alcuni dati quantitativi e qualitativi vengono diffusi tramite sito web, ma in altri casi le disposizioni vigenti prevedono particolari formalità ad esempio la popolazione legale è pubblicata con D.P.R., la lista S13 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, i dati del BES sono pubblicati in un apposito rapporto, ecc.

L'evoluzione tecnologica digitale consente di mettere a disposizione dati più dettagliati, pur nella tutela della riservatezza, ad esempio attraverso il Laboratorio per l'Analisi dei Dati Elementari (ADELE), che consente agli utenti specializzati di trattare gli archivi di dati elementari di molte indagini dell'Istituto.

4.2 La Comunicazione istituzionale

La comunicazione può essere intesa nell'ulteriore accezione di "comunicazione istituzionale", laddove si faccia riferimento all'insieme delle azioni e degli strumenti messi in campo per garantire la circolazione dell'informazione, per favorire la divulgazione e la promozione della cultura statistica.

La fonte normativa risiede - in questo caso - nella Legge 150/2000, la Legge quadro sulla comunicazione pubblica.

Da questo punto di vista, la comunicazione in Istat risponde a esigenze differenti, fatta salva la previsione del segreto statistico. Deve correre dietro alle innovazioni, diventarne interprete.

La comunicazione dell'*output* statistico nazionale riveste una particolare importanza all'Eurostat, al servizio della statistica europea ai sensi del Regolamento 223/2009, sempre più alla base delle scelte economiche, politiche e sociali dell'Unione.

In questo senso, l'Istat adempie contestualmente agli obblighi di divulgazione di notizie e informazioni al pubblico, attraverso quei molteplici canali di comunicazione e informazione pubblica previsti, appunto, dalla Legge 150 del 2000.

4.3 L'offerta dei canali di comunicazione

L'Istat utilizza diversi strumenti, primo tra tutti il sito web, attraverso il quale l'Istituto assolve, tra l'altro, anche agli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, stabiliti dalla Legge 241/1990, dalla Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.

Il sito istituzionale Istat.it è immediatamente accessibile e si presenta suddiviso per argomenti tematici. È protagonista di un processo di innovazione importante, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze informative degli utenti. È lo strumento che mette in relazione l'Istat con il sistema globale dell'informazione ed è interfaccia fondamentale con i cittadini e con l'utenza specialistica. In un certo senso è lo strumento di collegamento tra le funzioni della diffusione e quelle della comunicazione. Nel corso del tempo è diventato un vero e proprio *hub*, nel quale confluiscono i numerosi prodotti di diffusione (comunicati stampa, tavole di dati, volumi, pubblicazioni scientifiche, infografiche, video, eventi, microdati, audizioni parlamentari, classificazioni, informazioni sulle rilevazioni, ecc.). Tuttavia, esso non si limita a *contenere* dati, in quanto le informazioni sono concepite come veri fenomeni oggetto di analisi, offrendo rispetto a questi ultimi tutti gli strumenti informativi e di metainformazione adeguati al soddisfacimento di una pluralità di usi ed esigenze. I documenti sono classificati attraverso un sistema di Categorie e Tag complesso ed evoluto, che l'interfaccia utilizza per consentire di filtrare le ricerche in archivio. Il layout grafico è *responsive*, cioè si adatta automaticamente al dispositivo, desktop, tablet o smartphone dell'utente.

Ad oggi sul portale istituzionale sono pubblicati oltre 12.000 contenuti statistici. Istat.it è frequentemente aggiornato per consentire l'allineamento con le regole di accessibilità e con le normative vigenti in materia di *privacy*. I contenuti, l'aumento costante degli accessi hanno posto l'esigenza di avere un sito ancor più rispondente alle diverse esigenze degli utilizzatori. A questo scopo è stato concluso un progetto per la realizzazione di un nuovo sito che si basa su un moderno modello di *Information Architecture*, in grado di sviluppare flussi di interazione più chiari, prediligendo un approccio *human-centred*. In pratica, al centro della progettazione vi sono le esigenze dei differenti utenti finali.

In questo modo, Istat intende perseguire una strategia ancora più orientata al cittadino, volta ad aumentare la capacità dell'Istituto di raggiungere utenti esperti e meno esperti sia in ambiente *desktop* sia *mobile*. In un prossimo futuro Istat.it potrà diventare un *luogo* essenziale nell'ecosistema della Statistica ufficiale, completo, autorevole e soprattutto accessibile, usabile, fruibile, in grado di offrire esperienze digitali per i visitatori, complessivamente memorabile. Doveroso ricordare che l'accesso e il *download* di tutti i dati, delle informazioni e dei materiali prodotti è gratuito.

Un altro importante e crescente ruolo nelle attività di comunicazione dei dati svolte dall'Istituto è rivestito dai canali social, ognuno dei quali ha una sua strategia di comunicazione e si rivolge a una fetta di pubblico preciso.

In generale, l'impegno è quello di creare percorsi adeguati ai differenti *target* individuati (giornalisti, ricercatori, addetti ai lavori, ma anche utenti non esperti di statistica, giovani), attraverso differenti piattaforme e linguaggi di comunicazione.

Il patrimonio di dati che Istat produce - come accennato - è immenso; così tanto che deve necessariamente essere accompagnato da informazioni testuali per essere compreso. Ciò premesso, è di tutta evidenza quanto sia necessaria la cura tecnica e comunicativa a sostegno della documentazione dei dati e della loro traduzione in prodotti che facciano emergere il loro significato e consentano all'utente di trarne informazione utile.

Gli anni di pandemia hanno dimostrato in modo ancora più inequivocabile l'importanza dei dati e della loro corretta diffusione, nella più larga accezione del termine, a garanzia di una informazione statistica di qualità, oggettiva, neutra e socialmente responsabile. Oltre a produrre i dati, quindi, bisogna renderli comprensibili sul sito, nei libri, nei media o nei social. Il caso della infodemia ai tempi del *COVID-19* è emblematico. Dati scaricati da portali e da miscellanea di fonti hanno condotto a informazioni *misleading*, che a loro volta hanno portato a comportamenti non funzionali alla lotta contro la pandemia.

La missione della comunicazione dei dati si compie attraverso quotidiane attività che - a valle di operazioni complesse per la produzione - consentono l'effettiva conoscenza di un fenomeno e la sua misurazione. Da un punto di vista più concettuale, diffondere e comunicare informazioni statistiche assume un significato rilevante e, per certi versi, fondante per la collettività. Attraverso la messa a disposizione di dati, si prende parte alla creazione di valore pubblico e partecipativo. Infatti, è proprio con le azioni di comunicazione e con i relativi prodotti di diffusione che le informazioni statistiche raggiungono i pubblici più ampi e acquistano per essi un valore, soprattutto quando sono calati nella vita di tutti. Pensiamo, ad esempio, ai dati sulla mobilità, sulla popolazione, sulla salute.

La *governance* delle funzioni di diffusione e comunicazione spetta (in vasta parte) in Istat alla Struttura tecnica che cura la comunicazione, l'informazione e i servizi ai cittadini e agli utenti. Dove custodire i dati una volta prodotti e validati? Quando renderli noti? Con quali strumenti e come comunicarli? Eventualmente entro quali limiti?

Sono le domande più ricorrenti che si pongono ai comunicatori e diffusori dell'Istat, più in generale ai comunicatori pubblici. Nel contemperamento delle esigenze di diffusione e di rispetto del segreto statistico, si costruisce la migliore comunicazione statistica nazionale e internazionale.

L'Istituto Nazionale di Statistica vanta una tradizione di eccellenza nell'area della comunicazione e della informazione. Da anni le iniziative di comunicazione sono considerate *best practice* nel settore pubblico. Molteplici strumenti (*old e new media*) sono utilizzati con successo nella consapevolezza che per raggiungere i pubblici più vasti sia necessario usare differenti registri linguistici e mantenere costante la relazione con gli utenti.

La lezione della pandemia è davvero servita. Ha reso l'Istituto più attento nei confronti degli *stakeholder*. Dal 2020 è stata fortemente amplificata la funzione dell'ascolto. A ogni utente, indipendentemente dalla tipologia, è assicurata risposta in tutti i modi possibili.

Le informazioni vengono rilanciate sui canali social, via mail, sul sito, tramite informazioni dirette al richiedente, attraverso un'unica grande porta di accesso, il *Contact Centre*.

Così, in tempi di disintermediazione, L'Istat è riuscito a mantenersi autorevole fonte delle fonti, osservatorio privilegiato per leggere il Paese.

SECONDA PARTE

APPROFONDIMENTI

ASPETTI GIURIDICI E TECNICI NEL TRATTAMENTO
DIGITALIZZATO DEI DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

PREMESSA¹

Nei capitoli precedenti sono state esaminate le principali disposizioni giuridiche sul trattamento digitale dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e i principali aspetti normativi e tecnici relativi ai trattamenti dei dati per finalità quantitative e qualitative.

L'ampia panoramica offerta trova fondamento in un nutrito quadro normativo e si concretizza in un dettagliato sistema di procedure, metodologie, classificazioni e applicazioni tecnologiche.

Le pagine che seguono offrono al lettore più esigente la possibilità di approfondire tali aspetti giuridici e tecnici e soprattutto di rilevarne le connessioni multidisciplinari.

Ognuno dei processi in atto propone infatti aspetti di diversa natura, dalla digitalizzazione alla organizzazione dei flussi informativi per la produzione e diffusione di dati qualitativi e quantitativi, dalla costruzione di una *governance* dei dati a livello europeo alla valorizzazione degli archivi amministrativi, dalla deontologia nel trattamento dei dati alla problematica del valore economico del dato, tutte materie interessate da una continua evoluzione.

¹ A cura di Giovanna Bellitti (Direttrice della Direzione centrale affari giuridici e legali - DCAL dell'Istat) e di Massimo Fedeli (Direttore della Direzione centrale per le tecnologie informatiche - DCIT dell'Istat).

1. LA NORMATIVA SULLE STATISTICHE EUROPEE A CARATTERE GENERALE E DI SETTORE¹

1.1 La normativa europea: il Regolamento (CE) 223/2009² e il Codice delle statistiche europee

L'assetto istituzionale del Sistema Statistico Europeo (SSE) prevede gli Istituti Nazionali di Statistica (INS) degli Stati Membri e le Autorità Statistiche Nazionali (ONAs) con il compito di coordinare a livello nazionale tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee fungendo tra l'altro da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

Le statistiche europee sono definite nel Programma Statistico Europeo tenuto conto dei criteri statistici posti a fondamento dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee (art. 2 Reg. (CE) 223/2009). In particolare, ai sensi dell'art. 338 del TFUE, sono fissati i seguenti principi-guida per il trattamento statistico dei dati: "indipendenza scientifica", "imparzialità", "obiettività", "affidabilità", "segreto statistico" e "favorevole rapporto costi-benefici".

Il Programma Statistico Europeo è lo strumento di pianificazione attraverso il quale viene definito il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori ed obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni, e per la cui predisposizione tutti gli Stati Membri forniscono un contributo; funzione del Programma è, in particolare, l'individuazione dei bisogni informativi in relazione alle attività dell'Unione Europea da valutarsi in relazione alle risorse necessarie e all'onere di risposta e ai costi per i rispondenti. Il Programma Statistico Europeo viene deciso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Ogni anno, la Commissione UE trasmette all'ESSC il suo Programma di lavoro per l'anno successivo.

Le statistiche ufficiali europee vengono prodotte da parte degli Istituti nazionali di statistica (INS) e delle Autorità Statistiche Nazionali (ONAs). Il Codice delle statistiche ufficiali è uno strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti l'indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, fornisce una ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema Statistico Europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità e ha lo scopo di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee precisando le modalità di sviluppo, promozione e diffusione di tali statistiche in conformità ai principi dettati dal medesimo Regolamento ed alla migliore prassi statistica internazionale.

1 Coordinato da Roberto Puglisi e redatto da Roberto Puglisi, (par. 1 e da 1.2 a 1.2.12), Paolo Caponera (par. da 1.2.14 a 1.2.17 e prospetto 1.1), Paolo Nicolai (paragrafi 1.2.13, 1.2.18 e prospetto 1.1) e Patrizia Pennese (par. 1.3); con la collaborazione di Giacomo Barbetta, Paolo Caponera, Melania Carteri, Silvia Dini, Giusi Lauria, Paolo Nicolai, Simona Rossi, Arianna Tucceri.

2 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del Programma Statistico delle Comunità Europee. Cfr., infra, Seconda parte, Approfondimenti, 1, 1, La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore. Sul tema, G. Bellitti e Roberta Ferrante, Statistica, in Trattato di diritto amministrativo europeo diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco, Parte speciale, Tomo IV, Seconda Edizione, Giuffrè 2007, pp. 1977 ss..

I principi descritti e i criteri di qualità elencati all'art. 12 del Regolamento (CE) 223/2009, vengono ribaditi e specificati nel Codice delle statistiche europee e rappresentano il quadro comune di riferimento per il perseguimento della qualità del SSE. L'attuazione del Codice delle statistiche europee è oggetto di valutazione periodica attraverso il processo di peer review secondo la metodologia approvata dal Comitato del Sistema Statistico Europeo (CSSE).

I quindici principi del Codice recepiscono in larga misura le norme internazionali esistenti, tra cui i principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalle Nazioni Unite (Fundamental Principles of Official Statistics) .

Al fine di una valutazione sull'attuazione del Codice analoga a quella a pari livello degli istituti nazionali di statistica, è stato istituito il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (European Statistical Governance Advisory Board - ESGAB). Tra i compiti di questo Comitato vi è anche quello di predisporre una Relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione del Codice delle statistiche europee da parte di Eurostat, includendo una valutazione dell'attuazione del Codice nel Sistema nel suo complesso.

Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità dei dati forniti alla Commissione (Eurostat) che valuta e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

Al fine di verificare l'attuazione del Codice e il livello di compliance dei singoli Stati membri ai principi ivi sanciti nonché di certificare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e diffusione delle statistiche europee, vengono utilizzati strumenti e procedure condivise.

1.2 La disciplina europea di settore per i trattamenti statistici

1.2.1 Il Regolamento (UE) 2019/1700 (Quadro comune statistiche sociali)

Nel contesto della strategia Europa 2020 e del rafforzamento della *governance* economica, gli indicatori sociali svolgono un ruolo essenziale, dovendo assicurare una solida base statistica per sviluppare e monitorare le politiche adottate dall'UE e dagli Stati membri. La validità dei dati (in termini di accuratezza, tempestività, fruibilità e accessibilità, pertinenza, capacità di adattamento alle nuove esigenze degli utenti, nonché di comparabilità, coerenza ed efficienza) ha una massima importanza, in quanto baluardo contro la disinformazione, consentendo ottenere statistiche sociali di elevata qualità per migliorare la resilienza dell'Unione e i suoi obiettivi di coesione nonché per conservare i suoi livelli di benessere. Il Regolamento (UE) 2019/1700 istituisce "un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni", specificando i dati e le informazioni che devono essere rilevati dagli Stati membri e trasmessi alla Commissione (Eurostat) e i requisiti fondamentali di qualità che devono essere soddisfatti. Inoltre, il Reg. (UE) n.1700/2019 prevede l'integrazione delle varie rilevazioni di dati, tra loro e con l'uso dei dati amministrativi, consolidando e semplificando nel contempo la legislazione vigente, in conformità del Programma Statistico Europeo.

L'obiettivo europeo è la razionalizzazione del quadro di riferimento per le statistiche sociali basate su dati ottenuti su campioni mediante il raggruppamento in unico quadro delle attuali statistiche europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale. Ciò garantisce statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

comprendenti i domini delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, della salute, dell'istruzione e della formazione, nonché dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'uso del tempo e dei consumi, siano prodotte in modo più uniforme e coordinato.

Il quadro comune sulle statistiche sociali, in particolare, prevede:

- l'organizzazione della rilevazione dei dati su persone e famiglie secondo domini (forze lavoro; reddito e condizioni di vita; salute; istruzione e formazione; utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; uso del tempo; consumi) e set di dati comuni (art. 3);
- l'adozione di specifiche tecniche dei set di dati con riferimento alla descrizione delle variabili, alle classificazioni statistiche, la metodologia che consente la comparabilità dei dati rilevati (artt. 6 e 7);
- l'adozione di formati tecnici comuni riguardanti i concetti, processi e prodotto statistici, compresi dati e metadati;
- la garanzia della qualità dei dati trasmessi.

1.2.2. Il Regolamento (UE) 2019/2152 (Quadro comune statistiche sulle imprese)

In una prima fase, le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri venivano condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti (statistiche congiunturali e statistiche strutturali sulle imprese, statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi). Successivamente, il Regolamento (CE) n. 2008/177 ha istituito un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell'Unione. Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla *performance* del settore delle imprese nell'Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull'innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. In tale maniera, viene perseguita la comparabilità internazionale delle statistiche.

Al fine di ridurre l'onere gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, e limitarlo al minimo indispensabile, si tiene conto di fonti di dati diverse dalle indagini cercando di prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell'importanza, all'interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese.

Viene promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali vengono utilizzati come principale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.

Il Regolamento (UE) 2020/1197 dà esecuzione al Regolamento (UE) 2019/2152, stabilendo le relative specifiche tecniche.

1.2.3 Il Regolamento (UE) 2013/1260 (Quadro comune statistiche demografiche)

Il Regolamento (UE) 2013/1260 definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile. Le statistiche demografiche annuali assumono un'importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali ed economiche, a livello nazionale e regionale, costituendo, così, un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori e rappresentando un elemento fondamentale anche nell'ambito del Sistema europeo dei conti (SEC) ai fini della stima della popolazione. Anche in questo campo, dunque, emerge l'esigenza di un quadro comune di riferimento per la loro elaborazione al fine di disporre di dati tra di loro comparabili. Sotto questo profilo, l'obiettivo strategico H.3 del capo IV della Piattaforma d'azione di Pechino (1995) costituisce un quadro di riferimento per l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni disaggregati per genere ai fini della pianificazione e della valutazione delle politiche.

Così, con il Quadro comune sulle statistiche demografiche, si mira a garantire che i dati trattati per le analisi demografiche si basino sugli stessi concetti e si riferiscano a date o periodi di riferimento identici, anche tramite l'impiego di metodi statistici di stima basati su dati scientifici e ben documentati in modo che i dati demografici risultino coerenti con le informazioni rilevate a norma del Regolamenti (CE) n. 862/2007 e n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché rispettosi del Codice delle statistiche europee (v., supra, Capitolo 2).

Per il trattamento dei dati demografici, si devono, dunque, rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2013/1260, che si preoccupa, tra l'altro, anche di individuare delle definizioni comuni per i parametri fondamentali in materia e la frequenza con la quale tali trattamenti devono essere aggiornati in modo che le informazioni risultino adeguatamente attendibili. Sfruttando le competenze proprie dei destinatari delle norme regolamentari in questione (Autorità statistiche nazionali), è, infine, previsto un sistema di controllo della qualità dei metadati di riferimento, le fonti di dati, le definizioni e i metodi di stima utilizzati.

1.2.4 Il Regolamento (CE) 2008/763 (Censimento della popolazione e delle abitazioni)

Al fine di disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni, il Regolamento (CE) 2008/763 detta norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni finalizzate a garantire una sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni e il Programma dei dati statistici e dei metadati. Presupposto della disciplina è la necessità di dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità; in particolare, si reputa necessario raccogliere informazioni dettagliate sulle abitazioni a supporto di varie attività della Comunità, quali la promozione dell'inclusione sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale, nonché la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica. Ovviamente, la raccolta di dati statistici deve essere conforme ai principi d'imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché di trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Conseguentemente, vengono fornite delle definizioni di riferimento comuni per il trattamento dei dati interessati dai censimenti della popolazione e delle abitazioni; sono individuate le fonti di dati cui attingere per la raccolta delle informazioni necessarie; sono previste delle specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni adottate con l'assistenza del Comitato del Programma Statistico.

1.2.5 Il Regolamento (UE) 2013/549 (Sistema Europeo dei Conti - SEC)

Al fine di armonizzare i principi e i metodi di contabilità nazionale degli Stati membri dell'UE, il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 definisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).

Il Sistema europeo dei conti (SEC 2010) definisce, per tutti gli Stati membri, una metodologia e un Programma di trasmissione per i conti e le tavole. Il SEC 2010 persegue la comparabilità dei risultati degli Stati membri costituendo il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione. Così, grazie al SEC 2010 i conti sono: a) comparabili a livello internazionale; b) armonizzati con altri sistemi statistici sociali ed economici; c) coerenti; d) operativi in quanto possono essere misurati nella pratica; e) differenti dalla maggior parte dei concetti amministrativi; f) ben definiti e stabili su un lungo arco di tempo; g) focalizzati sulla descrizione del processo economico in termini monetari e facilmente leggibili; h) idonei a essere applicati in situazioni differenti e per diverse finalità.

Il SEC 2010 è funzionale a:

- il monitoraggio e l'orientamento della politica monetaria e macroeconomica nella zona dell'euro e definizione dei criteri di convergenza per l'unione economica e monetaria (UEM) in termini di dati di contabilità nazionale;
- la definizione dei criteri relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi: misurazione del debito e del disavanzo pubblici;
- l'erogazione di aiuti finanziari alle regioni dell'UE: l'attribuzione dei fondi alle regioni è basata su statistiche di contabilità regionale; d) determinazione delle risorse proprie dell'UE.

I concetti del SEC differiscono dai corrispondenti concetti amministrativi considerata la variabilità nel tempo e nello spazio di quest'ultimi, oltre che la loro scarsa funzionalità per l'analisi economica e la valutazione della politica economica. Allo stesso tempo, le fonti di dati amministrativi costituiscono un'importante risorsa per i conti nazionali e le altre statistiche considerato che i concetti e le classificazioni originariamente elaborati a fini statistici sono adottati anche a fini amministrativi e che le fonti di dati amministrativi tengono esplicitamente conto delle (specifiche) esigenze statistiche.

L'obiettivo è descrivere in maniera comparabile e completa l'economia dei singoli Stati in modo da potere adottare politiche comuni e verificare, tra l'altro, la ricorrenza dei presupposti per la procedura per i disavanzi eccessivi; il perseguimento di tale intento comunitario dipende dalla corretta elaborazione del Conto economico consolidato, compito affidato, sino dall'origine per l'Italia, all'Istat. La compilazione del Conto economico consolidato si fonda sull'individuazione delle unità del Settore delle "Amministrazioni pubbliche" (S13) e i criteri seguiti a tal fine sono di natura statistico-economica; in particolare, per l'individuazione dei soggetti operanti sotto il controllo della P.A. (e, quindi, classificabili nel Settore S13), l'Istat analizza l'attività e le risorse dell'unità produttiva secondo quanto stabilito dal SEC 2010 (par. 20.29, Allegato A), applicando i principi fissati nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat.

L'accennata attività svolta istituzionalmente dall'Istat con effetti classificatori per il SEC ha acquistato un altro effetto in forza della Legge n. 196/2009 di contabilità e finanza pubblica (in realtà, già con la legge finanziaria del 2005), secondo cui l'elenco S13 elaborato dall'Istat costituisce il parametro di riferimento soggettivo per le disposizioni di finanza pubblica.

1.2.6 Il Regolamento (UE) 2018/1091 (Statistiche sull'agricoltura)

Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee hanno, dunque, come obiettivo la conformità alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.

La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal Comitato del sistema statistico europeo (Comitato dell'SSE), prevede, l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il Regolamento (UE) 2018/1091 è stato adottato ai fini dell'armonizzazione e della comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo. Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della politica agricola comune; per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni. Il Regolamento (UE) 2018/1091 si pone come obiettivo un Programma Statistico Polivalente sulle aziende agricole, per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti.

Così, il Regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce le fonti dei dati e i metodi da utilizzare per l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità dei dati e dei metadati ai sensi del regolamento (UE) 2009/223 e secondo le scadenze stabilite a livello europeo. Il Regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce, dunque, sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e sia l'integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Sul fronte esecutivo, la descrizione delle variabili dei dati strutturali di base, l'elenco e la descrizione delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo sono riportate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

1.2.7 Il Regolamento (CE) 2006/1893 (Classificazione statistica delle attività economiche – NACE Rev.2)

Il trattamento statistico dei dati economici deve tenere conto delle classificazioni delle attività economiche stabilite nel Regolamento (CE) n. 1893/2006 che "definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici".

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Un simile assetto è reso necessario ai fini di una migliore *governance* economica a livello comunitario e nazionale, tenuto conto che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali dati attendibili e comparabili. Per tali ragioni, è essenziale definire in maniera uniforme le varie categorie di classificazione delle attività economiche all'interno dell'Unione europea.

In tale maniera, si assicura che le classificazioni comunitarie siano pertinenti alla realtà economica e si aumenta la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e di conseguenza tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.

1.2.8 Il Regolamento (CE) 1998/1165 (Statistiche congiunturali)

Il Regolamento (CE) n. 1165/98 ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico utili alla valutazione dell'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica. La disponibilità di statistiche attendibili e tempestive, oltre che armonizzate a livello comunitario soddisfano le esigenze informative sulla convergenza economica. Del resto, tali dati risultano utili anche alle imprese per poter comprendere l'andamento dei mercati di riferimento e comparare, a livello nazionale e internazionale, le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti.

Il Regolamento (CE) 1998/1165 considera, come metodo migliore per valutare il ciclo economico, l'elaborazione di statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni; il coordinamento delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati.

Le statistiche in esame comprendono i dati (le variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale dell'offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi. L'ambito di applicazione è rappresentato da tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2). Il Regolamento indica le variabili da raccogliere, la frequenza della raccolta dei dati e le classificazioni per la produzione delle variabili; i criteri di elaborazione sono stabiliti nel manuale metodologico pubblicato dalla Commissione Europea.

1.2.9 Il Regolamento (UE) 2016/792 (Indici dei prezzi al consumo e delle abitazioni)

Con riferimento agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, l'Unione Europea si preoccupa di regolamentare il trattamento statistico dei dati (indice dei prezzi al consumo armonizzato - IPCA) finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri.

L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. La realizzazione di un nuovo quadro comune aggiornato ha la finalità di consentire l'elaborazione di nuovi indicatori supplementari sull'andamento dei prezzi. L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) sono disaggregati nelle categorie

della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP — European Classification of Individual Consumption according to Purpose). Tale classificazione assicura la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP garantisce coerenza con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.

Il Regolamento (UE) 2020/1148 stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni al fine di stabilire e attuare un quadro metodologico comune per l'elaborazione dell'IPCA-TC. Sono, quindi, dettate definizioni, metodi di calcolo e di campionamento da utilizzare.

1.2.10 Il Regolamento (CE) 2003/437 (Statistiche sui trasporti aerei)

Al fine di disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità, il Regolamento (CE) n. 437/2003 interviene per soddisfare l'esigenza delle istituzioni europee di disporre, ai fini della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari. In particolare, si tiene conto dell'esigenza di assicurare la compatibilità dei dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) la loro comparabilità tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

Per l'attuazione del Regolamento (CE) 2003/437, viene, quindi, adottato il Regolamento (CE) 2003/1358, che si occupa, tra l'altro, di specificare il formato di trasmissione dei dati in modo sufficientemente dettagliato da garantire un'elaborazione rapida, economica ed efficace dei dati.

1.2.11 La Direttiva 2009/42/CE (Statistiche sui trasporti via mare)

La disponibilità di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza dalla Comunità e verso la medesima, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri, oltre che utile alla politica comune dei trasporti marittimi, agevola una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici. A tali fini, la Direttiva 2009/42/CE richiede agli Stati membri la raccolta di dati statistici sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio. La Direttiva detta, poi, le definizioni e le caratteristiche della raccolta dati (indicando, negli allegati da I a VIII della Direttiva, le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione) prevedendo, altresì, che la stessa si basi, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere per i rispondenti.

È, infine, previsto che i risultati della raccolta di dati, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, vengano trasmessi - ai sensi del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee alla commissione (Eurostat) - conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita dalla stessa Direttiva 2009/42/CE (Allegato VIII).

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Per l'elenco di porti, la Direttiva è integrata dalla Decisione n. 2018/1007/UE.

1.2.12 *La Comunicazione della Commissione europea COM/2006/379 (Programma armonizzato di inchieste presso imprese e consumatori)*

Una migliore comprensione dell'andamento dell'economia viene sollecitata dal Consiglio Ecofin al fine di un controllo effettivo delle politiche economiche in ambito comunitario.

Poiché le indagini presso le imprese ed i consumatori costituiscono uno degli strumenti che permettono di ottenere informazioni tempestive sull'evoluzione dell'economia, la Commissione Europea coordina l'organizzazione di indagini periodiche e armonizzate presso le imprese ed i consumatori in vari settori economici negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati. Tali indagini sono utilizzate essenzialmente nel quadro dell'analisi economica qualitativa, ma anche sempre più per la ricerca economica quantitativa; le previsioni economiche a breve termine, che si basano sulle informazioni fornite dalle indagini presso le imprese ed i consumatori ottengono molto spesso risultati migliori, in materia di previsione degli sviluppi macroeconomici, rispetto ai modelli econometrici classici. Più precisamente, i dati delle inchieste presso le imprese ed i consumatori vengono sempre più utilizzati come uno strumento di previsione dei punti di svolta del ciclo economico.

L'interesse che i dati delle inchieste rivestono per l'analisi qualitativa e quantitativa deriva dal fatto che essi sono normalmente disponibili prima delle informazioni quantitative provenienti da altre fonti, alle quali sono correlati. La frequenza elevata e l'armonizzazione delle inchieste sono altre qualità importanti. Di conseguenza, le inchieste presso le imprese ed i consumatori sono diventate un complemento indispensabile delle indagini statistiche quantitative, da cui si distinguono per metodo e utilizzo.

Il Programma di inchieste armonizzate presso imprese e consumatori nell'UE prende avvio nel 1961 nell'ambito del settore industriale per allargarsi, col tempo, ad altri settori tematici. Le inchieste sono effettuate a livello nazionale con la collaborazione di istituzioni come i ministeri, gli istituti di statistica, le banche centrali, gli istituti di ricerca economica, le associazioni professionali e le società private.

L'utilizzo di una metodologia comune, mediante l'utilizzo di un questionario armonizzato, consente la comparabilità dei dati dei diversi Stati membri e di elaborare indicatori congiunturali. Le inchieste presso le imprese sono destinate ai quadri dell'industria, del settore della costruzione, del commercio e dei servizi, mentre quelle presso i consumatori sono rivolte alle famiglie. Ad eccezione dell'inchiesta sugli investimenti nell'industria, tutte le inchieste sono svolte su base mensile, con l'aggiunta di alcune domande ogni trimestre. L'indagine sugli investimenti ha luogo due volte all'anno.

I risultati delle inchieste vengono anche tradotti in indicatori compositi (indicatori del clima economico e della fiducia). Gli indicatori compositi mirano a sintetizzare le informazioni contenute nei dati delle inchieste e a rendere la presentazione dei risultati più facilmente accessibile.

1.2.13 *Il Regolamento (CE) 1999/530 (Statistiche sul costo del lavoro)*

Il Regolamento (CE) 1999/530 stabilisce che le autorità nazionali ed Eurostat forniscano statistiche comunitarie sul costo del lavoro e sulla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori. L'indagine è necessaria per ottenere una stima sullo sviluppo della Comunità e sul funziona-



mento del mercato interno, che tende ad accrescere l'esigenza di dati comparabili sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, nonché sulla struttura e ripartizione delle retribuzioni. In particolare, viene utilizzato questo strumento per monitorare l'evoluzione verso la coesione economica e sociale per avere a disposizione un confronto attendibile tra gli Stati membri e le regioni delle Comunità. Tale rilevazione ha luogo sui settori di attività economica individuati nell'art. 3 del Regolamento e servono ad accrescere le politiche dell'UE destinate alle imprese e ai lavoratori.

Le rilevazioni sul costo del lavoro sono effettuate da Eurostat ogni 4 anni in maniera alternata e le autorità nazionali garantiscono che i risultati riflettano la situazione reale della popolazione complessiva delle unità, con un grado sufficiente di rappresentatività. Le rilevazioni sul costo del lavoro sono effettuate da Eurostat ogni 4 anni in maniera

alternata e le autorità nazionali garantiscono che i risultati riflettano la situazione reale della popolazione complessiva delle unità, con un grado sufficiente di rappresentatività. Il Regolamento (CE) 1999/1726 è il documento attuativo che stabilisce i dettagli sulla raccolta dei dati e il formato in cui devono essere trasmessi a Eurostat.

Il Regolamento (CE) 2006/698 attua il regolamento (CE) 1999/530 riguardo alla valutazione della qualità e stabilisce che, dopo ogni periodo di riferimento, le autorità nazionali inviano a Eurostat, dietro richiesta, una relazione contenente tutte le informazioni relative all'applicazione del regolamento negli Stati membri interessati, per consentire la valutazione della qualità delle statistiche.

Il Regolamento (CE) 2003/450 stabilisce norme comuni per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro (ICL) nell'Unione europea.

Gli indici comparabili del costo del lavoro sono rivolti alle imprese e a tutte le attività economiche che rientrano nella classificazione statistica NACE salvo alcune eccezioni come l'agricoltura, la professione forestale, i nuclei familiari e le organizzazioni d'oltremare.

L'indice del costo del lavoro mostra lo sviluppo a breve termine del costo del lavoro e i costi totali su base oraria della manodopera per l'intera economia o per vari sottosettori.

1.2.14 La Decisione del Consiglio europeo 30 novembre 1993, n. 93/704/CE (Statistiche sugli incidenti stradali)

La Decisione n. 93/704/CE riprende e rafforza una della finalità del Parlamento europeo: quella di adottare una risoluzione sulle misure comuni volte a ridurre gli incidenti stradali, considerando come una priorità la creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali e rilevato che gli Stati membri raccolgono i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul loro territorio riunendo tali informazioni in archivi informatizzati, senza però che esista una base comune che consenta di accedere ai vari archivi e di utilizzare i dati raccolti.

Ai fini della Decisione, per incidente stradale si intende quello che abbia provocato lesioni corporali e qualsiasi urto implicante almeno un veicolo in marcia, circolante su una strada pubblica regolarmente aperta alla circolazione, che abbia comportato il ferimento e/o la morte di uno o più utenti della strada.

L'analisi dei problemi di sicurezza stradale si concentra in via prioritaria sugli incidenti che provocano lesioni corporali, escludendo gli incidenti che provocano danno alle cose.

I dati sugli incidenti comportanti lesioni corporali avvenuti nel corso di un anno, contenuti negli archivi informatizzati al più alto grado di centralizzazione esistente, sono comunicati dagli Stati membri, a livello di unità statistica, a Eurostat.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

La trasmissione dei dati viene effettuata su un supporto di lettura la cui natura e il cui formato sono proposti dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri che apportano correzioni ai dati statistici successivamente alla trasmissione dell'archivio a Eurostat inviano a quest'ultimo una copia completa dell'archivio aggiornato.

1.2.15 Il Regolamento (CE) 2007/1445 (Potere d'acquisto)

Il Regolamento considera che per effettuare un confronto diretto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d'Acquisto («PPA») che eliminino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri. Per «Parità di Potere d'Acquisto» («PPA») si intendono i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra gli Stati membri, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi.

Ciò premesso, l'obiettivo che persegue il Regolamento è fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.

Con il termine "informazioni di base" o "posizione di base" si intende il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità. Tali informazioni di base includono prezzi, ponderazioni della spesa del PIL e altri dati specificati all'allegato I relativo alla Metodologia.

Con riguardo al campo di applicazione le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità.

Le PPA sono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

Le PPA sono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all'allegato I relativo alle posizioni di base, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel Regolamento (CE) n. 2223/96.

Nell'ambito dei ruoli e delle competenze la Commissione (Eurostat) ha il compito di: a) coordinare la fornitura delle informazioni di base; b) calcolare e pubblicare le PPA; c) garantire la qualità delle PPA; d) sviluppare e divulgare la metodologia, previa consultazione degli Stati membri; e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che sia debitamente tenuto conto di tali osservazioni; f) redigere e divulgare il manuale metodologico di cui all'allegato I, punto 1.1.

Circa la trasmissione delle informazioni di base gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base di cui all'allegato I conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione dei dati.

Relativamente poi ai criteri e al controllo della qualità la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità basato su relazioni e valutazioni.

Infine per quanto riguarda la diffusione, la Commissione (Eurostat) pubblica i risultati annuali definitivi entro 36 mesi dal termine dell'anno di riferimento. Per ciascuno Stato membro la Commissione (Eurostat) pubblica a livello aggregato come minimo i seguenti risultati: a) PPA a livello di PIL; b) PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali; c) indici del livello dei prezzi in rapporto alla media comunitaria; d) PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in PPA.

1.2.16 Il Regolamento (UE) 2014/431 (Consumi energetici famiglie)

Il Regolamento (UE) 2014/431 modifica il Regolamento (CE) 2008/1099 che definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione. Ciò in considerazione della grande dinamicità del settore delle statistiche dell'energia è conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di incardinare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia.

L'Allegato A del Regolamento (UE) 2014/431 contiene dei chiarimenti terminologici relativi ai dati presi in considerazione.

L'Allegato B del Regolamento si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

1.2.17 Il Regolamento (CE) 2008/453 (Statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità)

Il Regolamento (CE) n. 453/2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità, definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nell'Unione Europea. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Ai fini del regolamento per "posto di lavoro vacante" si intende un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo, per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

Si distinguono il posto di lavoro a durata determinata e il posto di lavoro a durata permanente.

Per "posto occupato", si intende un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato.

Il Regolamento n. 453/2008 ribadisce come l'obiettivo, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non possa essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; l'Unione Europea può intervenire, in base al principio di sussidiarietà (art. 5 TFUE).

Nel quadro della strategia europea per l'occupazione, la Commissione (Eurostat) necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l'altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro. La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro.

I dati si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, come definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa.

Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione.

Il Regolamento (CE) n. 453/2008 è attuato dal Regolamento (CE) n. 1062/2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità.

1.2.18 Il Regolamento (CE) n. 543/2009 (Statistiche sui prodotti vegetali)

Il Regolamento CE n. 543/2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 istituendo un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'utilizzazione dei terreni agricoli e sulle produzioni vegetali.

Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale per i mercati comunitari. Si ritiene indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi, siano effettuate statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti, dovendosi provvedere a una regolare trasmissione alla Commissione, dei dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.

Gli Stati UE provvedono a fornire annualmente i dati di riferimento e a inviare, ogni 3 anni, le relazioni sulla qualità dei dati tramessi alla Commissione europea. L'obiettivo del Regolamento è quello di fornire statistiche accurate e tempestive sulle colture, in quanto essenziali per garantire un'adeguata gestione della politica agricola comune e la gestione dei vari mercati dei singoli prodotti.

Il Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee è il quadro di riferimento normativo per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza, per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati, affinché le statistiche comunitarie non siano oggetto di divulgazione illecita o usi a fini non statistici al momento della loro produzione e diffusione.

1.3 La disciplina nazionale di settore per i trattamenti statistici

L'evoluzione dell'attività statistica e l'aggiornamento dei regolamenti europei determinano una costante innovazione normativa anche in ambito nazionale. Cardine della disciplina giuridica in materia è il Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" che istituisce e regola il Sistema Statistico Nazionale e attribuisce funzioni e poteri all'Istat.

Il quadro giuridico relativo alle funzioni e alla struttura dell'Istat è completato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica".

All'interno di tale contesto normativo, disposizioni di settore regolano le specifiche materie dell'attività statistica.

Particolare rilievo riveste la legislazione riguardante la tutela dei dati personali, di cui Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016". A queste disposizioni di legge si aggiungono i pareri e le raccomandazioni dell'Autorità Garante della *privacy*.



Altre importanti discipline normano in modo specifico i censimenti, le indagini, la produzione di indici, di indicatori economici e sociali e di tutte le informazioni statistiche che la legge pone a riferimento per atti e provvedimenti amministrativi e legislativi. In particolare, ha rilievo costituzionale la determinazione della popolazione legale attraverso il censimento.

Rientrano inoltre tra le diverse discipline di settore le più recenti e innovative produzioni statistiche in ambito sociale quali l'indice di benessere equo e sostenibile e quelle in tema di violenza di genere. La Legge 5 maggio 2022, n. 53 recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" disciplina infatti la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Con riferimento al censimento della popolazione e delle abitazioni (realizzato fino al 2011 con cadenza decennale), il decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha conferito all'Istat il compito di effettuarlo con cadenza annuale. Il concreto passaggio dal censimento decennale al censimento permanente della popolazione (previsto dall'art. 3, d.l. n. 179/2012 e attuato ai sensi dell'art. 1, comma 227, l. n. 205/2017) è stato realizzato nel 2018.

Questa profonda innovazione è stata resa possibile dalla messa a disposizione e dal massimo utilizzo delle informazioni provenienti da archivi amministrativi e dall'integrazione dei dati da archivio con quelli campionari derivanti da indagini.

In tal modo è possibile garantire al Paese e al Sistema statistico europeo informazioni statistiche più aggiornate e affidabili per l'adozione di decisioni da parte degli attori pubblici e privati.

Come sopra richiamato, a conferire ulteriore rilevanza al censimento permanente è la determinazione della popolazione legale. I risultati del censimento, una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale, costituiscono il riferimento normativo per tutte quelle disposizioni che si fondano o, comunque, rinviano al parametro della popolazione. Infatti, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dettando la disciplina-quadro per l'esecuzione del censimento permanente della popolazione, ha stabilito che la "popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento" (art. 1, comma 236).

Il processo innovativo che ha consentito l'adozione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e che si fonda sull'integrazione delle fonti e sull'utilizzo degli archivi amministrativi, trae ulteriore impulso dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr)³.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è stata istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 2 del decreto-Legge n.179/2012, convertito dalla Legge 17

3 Il DPCM n. 194/2014 – emanato ai sensi dell'art. 62, comma 6, CAD - ha previsto che ANPR renda disponibili all'Istituto Nazionale di Statistica i dati concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea. Tali dati sono resi disponibili all'ISTAT per consentire lo svolgimento della propria funzione istituzionale, vale a dire la produzione dell'informazione statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale (art. 13 d.lgs. n. 322/89), dai Regolamenti europei di riferimento per il settore demografico. Nel sistema del Censimento permanente l'ANPR ha il ruolo fondamentale di alimentare i flussi demografici per la costruzione del Registro di Base degli Individui, che rappresenta l'input (definizione dei campioni) e l'output (conteggio della popolazione) del Censimento. L'Anagrafe nazionale consente una più efficace revisione post censuaria e una vigilanza anagrafica per verificare la convergenza tra dato censuario e dato anagrafico. La revisione permette infatti ai comuni di verificare i risultati del censimento, mentre i controlli dei flussi informativi tra Comuni e Ministero dell'Interno (base dell'ANPR) possono essere monitorati (nuova funzione di vigilanza) con strumenti evoluti di monitoraggio.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

dicembre 2012, n.221, che ha sostituito l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. L'Anpr, che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE), nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni, costituisce una banca dati nazionale nella quale confluiranno le anagrafi comunali di tutti i Comuni, sia per i residenti in Italia, sia per i cittadini italiani residenti all'estero. A partire dal 2023 conterrà anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni.

Il progetto dell'Anpr - per la cui realizzazione, implementazione e gestione il Ministero dell'Interno si avvale di Sogei S.p.A. (art.1, comma 306, della Legge n.228/2012) - è regolato da provvedimenti normativi di attuazione che ne scandiscono le varie fasi (Dpcm n.109/2013 e n.194/2014). Il progetto è giunto all'ultima fase di realizzazione che riguarda il processo di migrazione delle anagrafi comunali (APR ed AIRE).

Va sottolineato inoltre che l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente costituisce uno degli interventi fondamentali per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, verso la digitalizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione, secondo gli obiettivi del Piano Italia Digitale 2026 e più in generale delle sfide lanciate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Prospetto 1.1 - Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

AMBITO DI TRATTAMENTO		
AGRICOLTURA		
Aziende agricole e produzione agricola in generale		
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI	
Regolamento (UE) n. 2021/2286 che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Indagine sulla struttura delle aziende agricole. • Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER). • Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento agricoltura. • Rete d'informazione contabile agricola (RICA). • Agriturismo. • Disoccupazione nel settore agricolo. • Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali. 	
Regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.		
Regolamento (UE) n. 2018/1874 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione.		
Regolamento (UE) n. 2021/2286 che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009.		
Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n.53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. La presente Direttiva è stata recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.		
Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.		
Regolamento (CE) n. 543/2009 relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93.		
Regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88.		
Regolamento (CE) n. 453/2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.		
Regolamento (CE) n. 1062/2008 recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità.		
Regolamento (CE) n. 19/2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità.		
Regolamento (CE) n. 856/2006 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.		
Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (Abrogato).		
Bestiame e carni		
Regolamento (CE) n. 1165/2008 relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE		<ul style="list-style-type: none"> • Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovicaprino. • Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche. • Anagrafe zootecnica.
Regolamento (CE) 1200/2009 recante applicazione del Regolamento (CE) 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti unitari di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (Abrogato).		
Regolamento (UE) n. 2017/949 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004.		
Regolamento (CE) n. 911/2004 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (Abrogato).		
Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.		

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

AMBITO DI TRATTAMENTO	
AGRICOLTURA	
Bestiame e carni	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (CE) n. 1825/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.	
Regolamento (CE) n. 1082/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Abrogato). Il presente Regolamento è stato abrogato dall'art. 7, par. 1, del Regolamento 4 febbraio 2022, n. 2022/160/UE, a decorrere dal 27 febbraio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/160/UE.	
Direttiva n. 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (Abrogato). Il presente provvedimento, recepito con d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 200, è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2021, dall'articolo 270 del regolamento 9 marzo 2016, n. 2016/429.	
Regolamento (UE) n. 1350/2013 che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca.	
Latte	
DIRETTIVA N. 2003/107/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 96/16/CE RELATIVA ALLE INDAGINI STATISTICHE DA EFFETTUARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione dei costi di produzione di latte bovino. •Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari.
DIRETTIVA N. 96/16/CE RELATIVA ALLE INDAGINI STATISTICHE EFFETTUATE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.	
Pesticidi	
Regolamento (UE) n. 2017/269 che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole. •Qualità delle Acque - Inquinamento dei Pesticidi.
Regolamento (UE) n. 408/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione.	
Regolamento (UE) n. 656/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive.	
Regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.	
COMMERCIO (INTERNO ED ESTERO)	
Commercio interno	
Regolamento (UE) n. 196/2010 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.	<ul style="list-style-type: none"> •Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat). •Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi. •Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni (SIN-SEPI).
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.	
Regolamento (CE) n. 856/2006 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.	
Regolamento (CE) 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati Membri e che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 (Abrogato).	
Regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (Abrogato).	
Commercio estero	
Regolamento (CE) 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1172/95 (Abrogato).	<ul style="list-style-type: none"> •Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat). •Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue. •Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi. •Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni (SIN-SEPI). •Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero.
Regolamento (CE) n. 92/2010 che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (Abrogato).	

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici	
COMMERCIO (INTERNO ED ESTERO)	
Commercio estero	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (UE) n. 113/2010 che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (Abrogato).	
Regolamento (UE) n. 113/2010 che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (Abrogato).	
Regolamento (UE), n. 1106/2012 che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (Abrogato).	
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.	
Regolamento (UE) n. 196/2010 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose	
ECONOMIA E FINANZA	
Reddito e consumi	
Regolamento (CE) n. 1287/2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)[Abrogato].	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC). •Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie. • Registro statistico tematico dei redditi. •Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del Mondo. •Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali. •Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche. •Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane. •Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici. •Condizioni socio-economiche delle famiglie. •Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim). •Studi e misure dell'economia non osservata. •Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali. •Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica •Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti. •Stima del PIL a 30 giorni e dell'occupazione a 45 giorni. •Studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini della misurazione degli aggregati economici dei conti nazionali.
Direttiva. 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della compilazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Abrogata).	
Decisione (UE) 2010/196 relativa alla ripartizione della finanziaria servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la creazione del prodotto nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie.	
Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.	
Regolamento (UE) n. 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98. • Conti monetari della domanda di energia, codice.	
Contabilità nazionale	
Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.	<ul style="list-style-type: none"> •Censimento permanente sulle imprese: rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese. •Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente. •Stime dei diritti pensionistici nei sistemi di assicurazione sociale. •Conto economico e prestazioni della protezione sociale. •Miglioramento della qualità delle informazioni di contabilità pubblica attraverso un confronto tra il sistema dei conti pubblici territoriali (CPT) e i dati di contabilità nazionale. •Matrice dei Conti Nazionali. •Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico.
Decisione n. 2012/20/UE relativa alla definizione di norme e procedure riguardo agli esperti di contabilità nazionale che assistono la Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.	
Regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.	
Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (cd. SEC'2010) che ha abrogato il Regolamento (CE) 2223/1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e conti nazionali e regionali nella Comunità (cd. SEC'95).	

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

ECONOMIA E FINANZA	
Contabilità nazionale	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (UE) n. 2016/2304 relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.	
Regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.	
Regolamento (CEE) 9 ottobre 1990, n. 3037/90 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.	
Regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).	
Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee.	
Decisione n. 2006/856/CE che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.	
Direttiva n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.	
Regolamento (UE) n. 538/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei.	
Regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.	
Regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.	
Regolamento (CE) 1467/1997 per l'accelerazione e il chiarimento attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.	
Regolamento (CE) 1222/2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale.	
Regolamento (CE) 1221/2002 sui conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche.	
Regolamento (CE) n. 264/2000 relativo all'attuazione del Regolamento (CE) n. 2223/ 96 con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica.	
Regolamento(CE) 501/2004 relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Sul punto, si consulti la decisione 2005/488/CE con cui si concedono deroghe per conformare i sistemi statistici degli Stati membri al presente regolamento.	
Decisione n. 74/122/CEE che istituisce un Comitato di politica economica.	
Regolamento (CE) 1161/2005 relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.	
Prezzi al consumo	
Regolamento (UE) n. 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95.	
Regolamento (UE) n. 2020/1148 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni.	
Potere di acquisto	
Regolamento (UE) 2015/1163, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 per quanto riguarda l'elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d'acquisto.	
Regolamento (UE) n. 193/2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1445/2007 per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto.	
Regolamento (CE) n. 1445/2007 che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione	

ECONOMIA E FINANZA	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Scambi internazionali di servizi	
Regolamento (UE) n. 555/2012 che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.	
Regolamento (CE) n. 601/2006 recante disposizioni d'attuazione del Regolamento (CE) n. 184/2005 per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati.	
Regolamento (CE) n. 1055/2008 che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti.	
Decisione 2006/856/CE che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.	
ENERGIA, AMBIENTE E TERRITORIO	
Energia	
Decisione n. 2019/1993/UE relativa al riconoscimento del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico. •Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia. •Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia.
Regolamento (UE) n. 2018/1999/UE sulla <i>governance</i> dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013.	<ul style="list-style-type: none"> •Consumi di energia nel settore dei trasporti. •Indagine sui consumi energetici delle famiglie. •Conti dell'energia in termini fisici. •Conti monetari della domanda di energia. •Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica.
Regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.	
REGOLAMENTO (UE) N. 431/2014 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 ALLE STATISTICHE DELL'ENERGIA PER QUANTO RIGUARDA LA COMPILAZIONE DI STATISTICHE ANNUALI SUI CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE.	
Regolamento (UE) n. 147/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell'energia.	
Regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009.	
Direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.	
Direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Abrogata).	
Direttiva, n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (Abrogata).	
Decisione n. 2009/548/CE che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE.	
Direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (Abrogata).	
Ambiente e territorio	
Regolamento (UE) n. 538/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei.	<ul style="list-style-type: none"> •Conti dell'energia in termini fisici. •Conti delle spese ambientali.
Regolamento (UE) 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE.	<ul style="list-style-type: none"> •Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. •Inventario delle emissioni in atmosfera.
Regolamento (UE) n. 1051/2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione dati ambientali nelle città. •Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR nazionale.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

ENERGIA, AMBIENTE E TERRITORIO	
Ambiente e territorio	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico. •Monitoraggio del consumo del suolo e del soil sealing. •Indicatori per il monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. •Indicatori per il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir.2000/60/CE. •Indicatori per il monitoraggio delle acque marinecostiere e di transizione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. •Monitoraggio nazionale della copertura del suolo (Copernicus). •Stato di conservazione degli habitat. •Censimento nazionale dei geositi. •Stime rapide e anticipate di aggregati di contabilità ambientale. •Indicatori nazionali su Turismo e Ambiente.
Regolamento (UE) n. 2015/359 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento.	
Regolamento (CE) 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti.	
Direttiva n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	
Direttiva n. 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.	
Regolamento (CE) n. 1445/2005/CE Regolamento che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002.	
Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.	
Regolamento (UE) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.	
Regolamento n. 1179/2012/UE recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.	
Regolamento n. 715/2013/UE recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.	
Decisione n. 2019/1004/UE che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384.	
Decisione n. 2019/1597/UE che integra la direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.	
Decisione n. 2019/2000/UE che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE.	
Decisione n. 2021/19/UE che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE.	
Regolamento (UE) 691/2011/UE relativo ai conti economici ambientali.	
Regolamento (UE) n. 2016/2174/UE relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011.	
Regolamento (UE) n. 2015/2174/UE relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei.	
Decisione n. 1386/2013/UE su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».	
Regolamento (UE) n. 2019/1239/UE che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.	
Direttiva n. 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (Abrogato).	
IMPRESE, INDUSTRIE E PRODUZIONE	
Industria, imprese e servizi	
Regolamento (UE) n. 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine mensile sulla produzione industriale. •Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese. •Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese.



Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

IMPRESE, INDUSTRIE E PRODUZIONE	
Industria, imprese e servizi	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (UE) n. 2021/1704 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria. •Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese. •Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il mercato.
Decisione n. 2021/1003/UE relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (UE) 2019/2152 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio. •Indagine mensile sulla produzione industriale. •Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese.
Regolamento (UE) 2020/1030 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine mensile su fatturato e ordinativi. •Indice mensile di produzione nelle costruzioni. •Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese.
Regolamento (UE) 2021/1190 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/2152.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese. •Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi. •Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese.
Regolamento (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom). •Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità. •Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Regolamento (UE) n. 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi. •Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese.
Regolamento (UE) n. 2020/1148 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni.	<ul style="list-style-type: none"> •Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA). •Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive).
Regolamento (UE) n. 2019/1933 che stabilisce "l'elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satelliti. •Registro statistico di base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata.
Regolamento (UE) 2017/1084 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia. •Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale. •Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni.
Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan SBS. •Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS). •Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese.
Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.	
Regolamento (CE) n. 177/2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 (Abrogato).	
Decisione n. 1297/2008/CE relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi.	
Regolamento (CE) n. 192/2009 recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (Abrogato).	
Regolamento (UE) n. 1097/2010 recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (Abrogato).	
Regolamento (CE) n. 1006/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.	
Regolamento (CE) n. 716/2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (Abrogato).	
Reg. (CEE) 15 marzo 1993, n. 696/93 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità.	
Regolamento (CEE) n. 3924/91 relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.	

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

IMPRESE, INDUSTRIE E PRODUZIONE	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Statistiche congiunturali	
Regolamento (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali.	<ul style="list-style-type: none"> •Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros. •Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire.
Regolamento (CE) n. 1158/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali.	
Regolamento (CE) n. 1503/2006 recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali.	
Turismo, Servizi e cultura	
Regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98.	<ul style="list-style-type: none"> •Capacità degli esercizi ricettivi. •Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi. •Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. •Indagini CAPI Viaggi e vacanze. •Elaborazione di dati nazionali e regionali su trasporti, ambiente e turismo per istituzioni internazionali (Ocde-itf, Eurostat, Unece, Unwto). •Indicatori nazionali su Turismo e Ambiente. •Sistema informativo sulle statistiche culturali. •Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. •Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. •Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema. •Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Regolamento (UE) 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE.	
Regolamento (UE) n. 1051/2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati.	
Regolamento (UE) 2019/1681 che modifica il Regolamento (UE) n. 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II.	
Regolamento (UE) n. 253/2013 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere.	
DEMOGRAFIA, INDIVIDUI E FAMIGLIE	
Demografia e migrazione	
Regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche demografiche europee.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagini su Decessi e Cause di morte. •Matrimoni. •Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza. •Tavole di mortalità della popolazione italiana. •Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia. •Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile. •Iscritti in anagrafe per nascita •Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento. •Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica e stato civile. •Previsioni demografiche. •Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast). •La mortalità per causa in Italia. •Differenze socio-economiche nella mortalità. •Tavole di mortalità della popolazione italiana. •Sorveglianza della mortalità materna. •Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche. •Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri. •Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari. •Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali. •Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro. Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi Longitudinali. •Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia.
Regolamento (UE) n. 205/2014 che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati.	
Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee.	
Regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri.	
Regolamento (UE) 2010 /351 recante attuazione del regolamento (CE) 2007/ relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze.	
Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	
Regolamento (UE) n. 328/2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso.	

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici	
DEMOGRAFIA, INDIVIDUI E FAMIGLIE	
Demografia e migrazione	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (CE) 2007/862 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri.	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri. • Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro.
Regolamento (UE) n. 349/2011/UE recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi. • Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica e stato civile. • Rilevazione delle unioni civili.
Regolamento (UE) n. 141/2013/UE che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS).	
Regolamento (UE) n. 359/2015 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento.	
Regolamento (UE) n. 2018/255 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS).	
Regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.	
Regolamento (UE) n. 2021/1901/UE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento.	
Regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)	
Persone e famiglie	
Regolamento (UE) n. 1700/2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98.	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologie per la modernizzazione delle statistiche sociali. • Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale. • Sistema informativo sui giovani. • Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze. • Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del Mondo.
Regolamento UE n. 1260/2013, relativo alle statistiche demografiche europee.	<ul style="list-style-type: none"> • Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana. • Consumi delle famiglie. • Rilevazione sulle forze di lavoro.
Regolamento (UE) n. 205/2014 che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati.	<ul style="list-style-type: none"> • Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo. • Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini. • Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane.
Regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne. • Indagine sulle spese delle famiglie. • Indagine sui consumi energetici delle famiglie.
Regolamento (UE) n. 431/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie.	<ul style="list-style-type: none"> • Indagine europea sulla salute (EHIS).i • Registro statistico tematico delle persone con disabilità. • Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri. • Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero. • Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie. • Indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità. • Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economico. • Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita. • Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie. • Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie. • Condizioni socio-economiche delle famiglie. • Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Prospetto 1.1- segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

SALUTE, LAVORO E SICUREZZA	
Salute e sicurezza	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.	<ul style="list-style-type: none"> •Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro. •Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana. •Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne. •Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini.
Regolamento (UE) n. 1700/2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine europea sulla salute (EHIS). •Casi di malattia professionale. •Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro. •Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. •La mortalità per causa in Italia. •Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane. •Differenze socio-economiche nella mortalità. •Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali. •Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo istat "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza dei cittadini" . •Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. •Sorveglianza delle malattie batteriche invasive. •Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV. •Registro Nazionale delle Malattie Rare. •Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana. •Indagine su Decessi e Cause di morte. •Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari.
Direttiva (CE) 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.	
Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	
Regolamento (UE) n. 328/2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso.	
Regolamento (UE) n. 349/2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.	
Regolamento (UE) n. 141/2013/UE che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS).	
Regolamento (UE) n. 359/2015 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento.	
Regolamento (CE) n. 458/2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS).	
Regolamento (UE) n. 263/2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l'avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale.	
Lavoro	
Regolamento (CE) n. 2019/2152/UE relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoraggio degli incentivi all'occupazione. •Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA). •Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione. •Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione). •Stima annuale dell'input di lavoro. •Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese). •Raccolta e integrazione di dati su domanda e offerta di lavoro e Politiche Attive del Lavoro. •Rilevazione sulle forze di lavoro. •Disoccupazione nel settore agricolo. •Disoccupazione nei settori non agricoli.
Regolamento (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152.	
Regolamento (UE) n. 2019/2240 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700.	
Regolamento (UE), n. 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95.	
Regolamento (UE) n. 2016/1851 che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98.	
Regolamento (CE) n. 453/2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.	
Regolamento (CE) n. 1062/2008 recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità.	

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici	
SALUTE, LAVORO E SICUREZZA	
Lavoro	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
Regolamento (CE) n. 19/2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità.	
Regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	
Regolamento (CE) n. 450/2003 relativo all'indice del costo del lavoro.	
POPOLAZIONE E ABITAZIONI	
Popolazione e abitazioni	
Regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).	<ul style="list-style-type: none"> •Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative. •MIDEA (Micro Demographic Accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica). •Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC). •Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. •Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione. •Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale. •Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie. •Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.	
Regolamento n. 1201/2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni.	
Regolamento (UE) n. 519/2010 che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008.	
Regolamento (UE) n. 2017/881 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010.	
TRASPORTI	
Trasporto aereo	
Regolamento (CE) n. 437/2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.	<ul style="list-style-type: none"> •Indagine sul Trasporto aereo. •Consumi di energia nel settore dei trasporti.
Regolamento (CE), n. 1358/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.	
Regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.	
Trasporto marittimo	
Direttiva n. 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.	<ul style="list-style-type: none"> •Trasporto marittimo. •Consumi di energia nel settore dei trasporti.
Dir. 8 dicembre 1995, n. 95/64/CE (1).	
Direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.	
Regolamento (UE) n. 1090/2010 che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.	
Decisione n. 2012/186/UE, che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.	
Regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.	
Trasporto ferroviario	
Regolamento (UE) n. 2018/643/UE: relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.	<ul style="list-style-type: none"> •Trasporto ferroviario. •Consumi di energia nel settore dei trasporti.
Regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.	
Incidenti stradali	
Decisione 93/704/CE relativa alla creazione di una banca dati comunitaria in materia di incidenti stradali.	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone. •Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative.

1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore

Prospetto 1.1 - segue Fonti europee di settore per ambito di trattamento e lavori statistici

ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO	
Istruzione, ricerca e sviluppo	
NORMATIVA EUROPEA (REGOLAMENTO-DECISIONE-DIRETTIVA)	PRINCIPALI LAVORI STATISTICI
<p>Regolamento (CE) n. 452/2008 relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente, come attuato dal Regolamento (CE) n. 823/2010 (Abrogato), dal Regolamento (CE) n. 88 2011 (Abrogato), dal Regolamento (CE) n. 912/2013, dal Regolamento (CE) n. 1175/2014.</p> <p>Regolamento (UE) n. 2019/2152/UE relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.</p> <p>Regolamento (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152.</p> <p>Regolamento (UE) n. 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98.</p> <p>Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee.</p> <p>Regolamento (UE) n. 557/2013 che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese. •Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo. •Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca. •Attività di ricerca dei docenti universitari. •Diritto allo studio. •Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. •Analisi delle carriere universitarie in un'ottica di genere. •Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati. •Condizioni socio-economiche delle famiglie.
Informatica	
<p>Regolamento (UE) n. 2019/2152/UE relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.</p> <p>Regolamento (UE) n. 2020/1030/UE che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese.
Scienza – Tecnologia	
<p>Regolamento (UE) n. 2019/2152/UE relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.</p> <p>Regolamento (UE) n. 2020/1030/UE che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152.</p> <p>Regolamento (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152.</p> <p>Regolamento (UE) n. 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 e il regolamento (CE) n. 577/98.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •PLUS: Participation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro (ex ISF-00029). •Sistema nazionale di osservazione delle professioni, dell'occupazione e dei fabbisogni professionali (exISF-00040).

2. L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) E IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE (SISTAN)¹

2.1 Quadro normativo

Il d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istat assolve alla duplice funzione di istituire e normare il Sistema Statistico Nazionale e di definire l'assetto organizzativo e funzionale dell'Istat.

Per quanto riguarda il Sistema Statistico Nazionale, si osserva che l'istituzione di tale Sistema ha comportato la strutturazione di una rete capillare di uffici di statistica dislocati su tutto il territorio nazionale e a diversi livelli istituzionali il cui indirizzo e coordinamento è affidato all'Istat².

Gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Psn; b) forniscono al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal Programma Statistico Nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. Gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge.

Per quanto riguarda i compiti espressamente attribuiti all'Istat, essi sono dettagliatamente indicati all'articolo 15 del d.lgs. 322/89. Spettano innanzi tutto all'Istat due compiti fondamentali: la predisposizione del Programma Statistico Nazionale; l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, fornendo agli stessi assistenza e valutazione dell'attività. Nell'ambito della produzione statistica, l'Istat deve provvedere alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; alla predisposizione delle nomenclature e delle metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni demografici, economici e sociali; alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. L'Istat, inoltre, ha il compito di svolgere la ricerca e lo studio sui risultati delle rilevazioni, di pubblicare e diffondere i dati, di svolgere attività di formazione, di curare i rapporti con enti e uffici internazionali.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel DPR 166/2010 riguardante il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica” che, confermando, all'art. 2, i compiti attribuiti all'Istat dal d.lgs. n. 322/89, sottolinea la necessaria coerenza con i principi della statistica europea che deve garantire indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, af-

¹ Il capitolo è stato redatto da Patrizia Pennese.

² Cfr. Istat. 1994. *Il Sistema Statistico Nazionale* (Codice SBN IST0003178).



fidabilità, qualità e riservatezza. A tali criteri si ispira la legge di riordino dell'Istat al fine di garantire all'Istituto autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

In questo senso il DPR n. 166/2010 costituisce un adeguamento del d.lgs. n. 322/89 alla evoluzione della normativa europea e alle nuove possibilità metodologiche e tecnologiche della statistica.

Sono significative a questo proposito alcune specifiche che il DPR 166/2010 introduce in riferimento ai compiti dell'Istat. Di particolare interesse, quanto previsto alla lettera c) dell'art. 2: definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici.

2.2 Programma Statistico Nazionale

La definizione dell'offerta di informazione statistica avviene tramite l'adozione del Programma Statistico Nazionale (Psn), oltre che, come accennato (Capitolo 2), per diretto interesse legislatore europeo e nazionale su singole fattispecie.

Il Psn ha cadenza triennale e aggiornato annualmente; viene adottato con una procedura di approvazione che vede una fase consultiva in cui sono coinvolti la Cogis (art. 12, d.lgs. n. 322/89), la Conferenza unificata Stato-Regioni e il Garante per la protezione dei dati personali; successivamente, si apre la fase deliberativa in cui si devono esprimere il CIPESS e il Consiglio dei Ministri prima dell'approvazione formale con decreto del Presidente della Repubblica.

2.3 Trattamenti statistici dei dati inclusi nel Programma Statistico Nazionale

Di norma, l'inserimento di un'indagine all'interno del Psn è indispensabile per assicurare alla stessa indagine la base giuridica. In particolare al Psn è allegato l'elenco delle rilevazioni per le quali sussiste obbligo di risposta e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione, prevista dall'articolo 7 del d.lgs. 322/89.

L'art.13 del d.lgs. 322/89 prevede inoltre che nel Psn sono individuate "le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo". Per ciascuna indagine statistica che si intende inserire nel Psn è necessario compilare una scheda contenente la definizione della eventuale contitolarità e di altre compartecipazioni, le modalità di raccolta attraverso organi Sistan o tramite affidamento a terzi, la selezione delle indagini soggette a obbligo di risposta, dei criteri e delle soglie dimensionali per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa.

2.4 Obbligo di risposta e sanzioni

Le indagini statistiche e l'obbligo di risposta a cui sono chiamati i soggetti rispondenti, sono disciplinati dall'art. 7 e l'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989, e all'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 322/1989, con riguardo al Programma Statistico Nazionale, nonché alla L. 24 novembre 1981, n. 1989, sulla depenalizzazione di alcune norme, che in alcuni articoli di riferimento qui di seguito riportati descrive le fasi del procedimento sanzionatorio, in particolare:

L'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 (Obbligo di fornire dati statistici) stabilisce che è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel Programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13 (omissis). Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

L'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989 (Sanzioni amministrative) prevede sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in diverse misure, rispettivamente per le violazioni da parte di persone fisiche; per le violazioni da parte di enti e società.

L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione.

Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

L'art. 13 del d.lgs. n. 322/1989 (Programma Statistico Nazionale) aggiornato ai sensi dell'art. 8 bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – art. 8 bis Disposizioni riguardanti l'Istituto Nazionale di Statistica e il Sistema Statistico Nazionale) stabilisce in particolare al comma 3 ter che: “[...] è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7”.

L'art. 13 del d.lgs. n. 322/1989 dispone l'emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l'adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale cui sono allegati, pertanto: il Programma Statistico Nazionale (art. 13, comma 3); l'Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13, comma 3-ter); il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 322/1989).

Nel Programma Statistico Nazionale (Psn) vengono individuate le indagini sottoposte ad obbligo di risposta per le quali deve essere applicata una sanzione ai non rispondenti.

In particolare i criteri per la sanzionabilità, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989 e dall'art. 13, comma 3-ter, del medesimo decreto, fanno riferimento alle caratteristiche dell'indagine.

2.5. Trattamenti statistici dei dati non previsti nel Programma Statistico Nazionale

Allo stato della normativa vigente, dunque, per dare legittimità ad un'indagine statistica ufficiale non compresa nel Psn ma che sia necessaria per circostanze urgenti e straordinarie, incompatibili con i tempi di normale aggiornamento del Programma, si rende necessario ricorrere ad una norma di legge *ad hoc*. È quanto si è verificato in occasione della pandemia da *COVID-19*. Con D.L.30/2020 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020 n. 72, è stata disposta una indagine epidemiologica di sieroprevalenza in contitolarità tra il Ministero della Salute e l'Istat non prevista nel Psn e, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, l'Istituto è stato autorizzato a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

3. NORMATIVA SULLA DIGITALIZZAZIONE¹

3.1 La normativa sulla digitalizzazione della PA e il trattamento di dati

Il rapporto tra normativa e nuove tecnologie trova uno dei suoi più importanti punti di espressione nel processo di digitalizzazione della società. In questo senso, il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) disegna un sistema finalizzato alla regolamentazione dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, sancendo i principi e predisponendo gli strumenti messi a disposizione delle PA per agevolare la transizione al digitale delle attività istituzionali di ciascuna amministrazione.

Conseguentemente, viene instaurato un diverso rapporto tra amministrazione e cittadino, nei cui confronti deve essere assicurata *“la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”* (art. 2 CAD).

Successivamente alla pubblicazione del CAD, il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha attraversato, rilevanti innovazioni. Il riferimento è, innanzitutto, all'introduzione dell'art. 3 bis della L. n. 241/1990 che ha sancito la prevalenza dell'azione amministrativa mediante gli strumenti informatici.

In secondo luogo, ha avuto un ruolo rilevante anche la Carta della cittadinanza digitale, in particolare l'art. 1 della L. n. 124/2015 che, in forza della delega contenuta in quest'ultima ha consentito l'emanazione del d.lgs. 22 agosto 2016, n.179 e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Tali interventi normativi hanno perfezionato il CAD, rendendolo più semplice e snello. Siffatte novità hanno esteso la definizione di “Pubbliche Amministrazioni”, in merito alla quale si faceva riferimento all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 e alle società ed enti inseriti nel conto economico consolidato dello stato redatto dall'Istat, estendendo anche ai gestori di servizi pubblici, con riferimento ai servizi di pubblico interesse, e alle società a controllo pubblico, così come individuate nel d.lgs. n. 175/2016.

In tale contesto, l'attuazione del CAD è perseguita tramite le Linee Guida dell'AgID contenenti regole tecniche e di indirizzo pubblicate sul sito istituzionale dell'AGID (art. 70 CAD) che hanno l'obiettivo fondamentale di garantire a chiunque il diritto all'uso delle tecnologie (art. 3 CAD). Ciò comporta per le PA l'obbligo di adeguare l'organizzazione delle proprie attività alle prescrizioni previste dall'AgID per attuare la trasformazione digitale. Nell'azione amministrativa, dunque, assume particolare rilievo l'attività di indirizzo svolta dall'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID (art. 14 bis CAD), nella misura in cui rientrano tra i suoi principali compiti: 1. l'emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione del CAD; 2. La programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano

¹ I paragrafi sono stati redatti da Roberto Puglisi (par. 3.2, 3.3 e 3.4) e da Paolo Nicolai (par. 3.1), con la collaborazione di Paolo Caponera.

triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione; 3. Il monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni; 4. la predisposizione, realizzazione e la gestione di interventi e progetti di innovazione; 5. la promozione della cultura digitale e della ricerca.

In tale prospettiva, le amministrazioni devono riconoscere la possibilità di accesso ai servizi online tramite la propria identità digitale (SPID) e anche attraverso il punto di accesso telematico, agevolando l'impiego del domicilio digitale per le comunicazioni ricorrendo agli indici nazionali dei domicili digitali delle varie categorie. Con specifico riferimento ai rapporti tra le imprese e la PA, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

In virtù di tali innovazioni, le Pubbliche Amministrazioni provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti rendendo disponibili on-line i propri servizi degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID. Agli utenti deve essere consentito di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso all'utente stesso e pubblicando sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo; il coinvolgimento degli utenti è rafforzato dalla possibilità di ricorso al difensore civico digitale ai sensi del d.lgs. n. 198/2009 nel caso di violazione, da parte delle amministrazioni, degli obblighi appena richiamati in tema di accesso ai servizi online.

Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti PagoPA (piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente), SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e Accesso telematico ai servizi PA (App IO).

In tale contesto, assumono particolare pregnanza gli obiettivi prefissati dal legislatore europeo con il Regolamento (UE) 2018/1724 del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico (Single Digital Gateway - SDG) per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

Per rafforzare l'implementazione dei progetti tecnologici in atto, è prevista la responsabilità dei dirigenti per l'osservanza e l'attuazione del CAD (artt. 21 e 55 d.lgs. n.165/01), ferma restando la rilevanza dell'attuazione del CAD ai fini della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale degli stessi.

3.2 Piano triennale per l'informatica

Le Pubbliche Amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (art. 12 CAD).

Il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella PA 2020/2022 (Dipartimento per la trasformazione digitale e da Agid) si sviluppa su due livelli trasversali (interoperabilità e sicurezza informatica) e quattro verticali (servizi, dati, piattaforme e infrastrutture).

3. Normativa sulla digitalizzazione

Gli obiettivi del Piano Triennale sono riconducibili all'attuazione dei principi del Digital first (vale a dire la necessità di impostare sulla digitalizzazione ogni processo di riforma) e dei suoi corollari del Digital identity only (garantire l'accesso esclusivo mediante identità digitale, SPID) e del Cloud (prevedendo anche il ricorso a servizi informatici resi tramite internet).

Per le pubbliche amministrazioni, è previsto, così, l'utilizzo, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida dell'AgID (art. 12, comma 2, CAD); nei confronti degli utenti, ciò si traduce nella necessità di assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici. Ovviamente, la realizzazione di tali prospettive presuppone, da una parte, politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, dall'altra, che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del Codice di condotta tecnologica².

Ogni amministrazione è coinvolta nel processo di digitalizzazione, dovendo provvedere, in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee Guida AgID. Nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica, si deve tenere conto degli effettivi risparmi derivanti dalla suddetta razionalizzazione, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

3.3 Strategia nazionale dati

Un particolare ambito considerato sempre dal Codice dell'Amministrazione digitale e che, per la particolare importanza, assume un'autonoma rilevanza la Strategia Dati Nazionale.

Il contesto normativo di riferimento è costituito, innanzitutto, dalle fonti comunitarie finalizzate a realizzare l'*European Data Strategy* il cui obiettivo è la creazione di una società fondata sui dati che rappresentano il fulcro della trasformazione digitale definendo "il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo". Va, dunque, considerato il *Data Governance Act*, il Regolamento (UE) 2022/868 riguardante "norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo".

Uno dei cardini della strategia dati è costituito dal principio "once only", vale a dire la necessità di ridurre l'onere di fornire i propri dati da parte dei cittadini; a tal fine, occorre organizzare il pieno sfruttamento del patrimonio informativo pubblico garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi della PA.

² Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.



In ambito nazionale, così, al fine di assicurare il trattamento digitale dei dati pubblici (in sintonia con quanto previsto a livello comunitario dalla Digital Agenda for Europe e, a livello nazionale, dall'Agenda Digitale Italiana) è prevista la costituzione di basi di dati nazionali (come, ad esempio, l'Anagrafe nazionale delle persone residenti - ANPR), vale a dire sistemi informativi che possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e che sono realizzati e aggiornati secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale (art. 60 CAD). Allo stesso tempo, la Strategia Dati Nazionale prevede la costituzione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), vale a dire un sistema di interscambio dei dati garantito dall'interoperabilità dei sistemi informativi, alla cui realizzazione contribuisce il Catalogo Nazionale Dati (NDC) per l'interoperabilità semantica realizzato dall'Istat e la cui finalità è di fornire un modello ed uno standard comune che favoriscano lo scambio, l'armonizzazione e la comprensione delle informazioni tra le amministrazioni. Una delle fattispecie applicative della PDND (con cui il Catalogo Nazionale Dati deve coordinarsi per fornire ontologie, vocabolari controllati e schemi dati necessari per l'interoperabilità dei sistemi informativi) è l'accennata Misura PNRR M1C1 1.3.2 sul Single Digital Gateway (SDG) previsto dal Regolamento (UE) 2018/1724: sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi tramite l'agevolazione dell'interazione dei cittadini con la PA e la riduzione del relativo onere amministrativo. Obiettivo dell'SDG è l'armonizzazione e la digitalizzazione completa di 21 procedure amministrative, rispetto alle quali le Pubbliche Amministrazioni richiedono o erogano, a richiesta, le "prove" (evidenze) per l'espletamento della singola procedura nell'ambito della PDND, che si occuperà di abilitare tali scambi di "prove" tra amministrazione richiedente e amministrazione erogante.

3.4 Cybersecurity

La Strategia Nazionale per la cybersicurezza 2022-2026 prevede le misure per rendere il Paese più sicuro e resiliente, assicurando una transizione digitale della PA e del tessuto produttivo, anticipando l'evoluzione della minaccia cyber, contrastando la disinformazione online, gestendo le crisi cibernetiche e perseguendo l'autonomia strategica nazionale ed europea nel settore del digitale.

L'Istat è direttamente coinvolto nella misura n. 82 della Strategia, volta a "sviluppare, entro 12 mesi dall'adozione della presente strategia, apposite metriche e *Key Performance Indicator* (KPI) per misurare:

- il livello di implementazione della presente strategia;
- il livello di maturità nel settore della cybersecurity dei diversi OSE/FSD;
- la partecipazione di particolari fasce della popolazione (ad es. donne, giovani e disoccupati o inoccupati) in attività di sensibilizzazione, istruzione e formazione nel campo della sicurezza informatica, e la loro efficacia;
- la partecipazione di particolari fasce della popolazione (ad es. donne e giovani) nell'industria della sicurezza informatica;
- iniziative e relativi investimenti, anche da parte dell'industria nazionale, in attività di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza informatica;
- il totale degli investimenti in sicurezza informatica da parte di soggetti pubblici e privati;
- il totale delle imprese nazionali coperte da polizza assicurativa contro gli incidenti informatici".

La Strategia nazionale per l'autonomia tecnologica del Paese, per il consolidamento e per la messa in sicurezza delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni (art. 33 septies, D.L. n. 179/2012) si fonda su un processo di razionalizzazione dei *Data Center* in virtù del quale le Pubbliche Amministrazioni con CED e relativi sistemi informatici privi dei requisiti stabiliti dal Regolamento dell'AgID (Determinazione n. 628 del 15 dicembre 2021) migrano i propri CED e sistemi verso l'infrastruttura ad alta affidabilità individuata dalla Presidenza del Consiglio o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento adottato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Così, il 15 dicembre 2021, è stato adottato il Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, *performance* e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione (Determinazione AgID n. 628/21).

Sempre ai sensi del Regolamento del 15 dicembre 2021, l'ACN, il 18 gennaio 2022, con Determinazione n. 307, ha adottato l'"aggiornamento degli ulteriori livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione".

Quanto alle conseguenze del mancato adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, il Regolamento del 15 dicembre 2021 (art. 9), ribadendo il disposto legislativo (art. 33 septies D.L. n. 179/12), pone uno spartiacque tra amministrazioni con infrastrutture digitali in possesso dei requisiti minimi di sicurezza e amministrazioni che non sono riuscite ad adeguarvisi, stabilendo che quest'ultime, «nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano, in conformità alle previsioni dell'articolo 33-septies, commi 1 e 1-bis, i dati e servizi digitali verso le infrastrutture digitali» delle prime (o, in alternativa, verso servizi cloud idonei)».

A tale proposito, l'AgID effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della Pubblica Amministrazione in modo da classificarli, rispetto a standard di sicurezza comuni, a seconda del livello raggiunto da ciascuno di essi.

Un'alternativa all'ipotesi di migrazione appena descritta è rappresentata dal Cloud della PA, intendendosi per "servizio cloud per la PA" un servizio cloud erogato da un fornitore ad una amministrazione tramite il quale sono erogati servizi digitali di quella amministrazione. Riguardo a questa soluzione, è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio Regolamento, oltre a stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione, a definire, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di *performance* e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. La Determinazione ACN n. 307 del 18 gennaio 2022 interviene, così, definendo, tra l'altro, i requisiti per la qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.

4. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹

4.1 Dal trattamento dei dati personali al trattamento del dato

In linea con quanto già rappresentato nel capitolo 3, Istat, come tutte le Pubbliche Amministrazioni, sta investendo fortemente nel processo di digitalizzazione sia per rispondere alle azioni previste dal PNRR, sia per migliorare il processo di produzione statistica, in tutte le sue fasi.

In un contesto, quindi, in cui il fenomeno della digitalizzazione ha impatti sostanziali sul processo statistico, ha senso impostare il trattamento non solo in termini di dati personali (e loro protezione), ma più in generale di modalità di trattamento del dato, di cui i dati personali sono un sotto-insieme.

In tal senso, i principali riferimenti normativi riguardanti l'Istat e la sua attività possono essere rinvenuti nella normativa europea², nazionale³ e interna⁴.

È importante evidenziare che la riservatezza dei dati personali trattati per finalità statistiche è sempre stata assicurata attraverso l'istituto giuridico del segreto statistico disciplinato a livello europeo e nazionale. Al riguardo risultano di particolare interesse per il trattamento dei dati personali finalizzato alla produzione delle statistiche europee le regole dettate, in via generale, dal Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223 - come aggiornato dal Regolamento (UE) 29 aprile 2015, n. 759 - che richiede alle autorità statistiche nazionali preposte alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee di assicurare la riservatezza nel trattamento dei dati utilizzati nell'ambito della propria attività.

In particolare l'art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 223/2009 indica il "segreto statistico" tra i principi che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, definendolo come "protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro illecita divulgazione" mentre l'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 indica, ai commi 1, 2 e 3, le disposizioni per la tutela del segreto statistico.

Viceversa, non rientrano nel segreto statistico, come definito dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 223/2009 e dall'art. 9, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., le fattispecie rientranti nel comma 4 dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., che prevede che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

Ampliando il perimetro all'applicazione dei principi *privacy* by design e by default all'intero trattamento, e non solo alla diffusione dei dati, tenendo conto una delle conseguenze

1 Il capitolo è stato redatto da Cecilia Colasanti. Sul tema cfr., inoltre, Bellitti, G., e C. Colasanti. 2021. "Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat". *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat.

2 <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivita/C3%A0/organizzazione/normativa/normativa-europea>.

3 <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivita/C3%A0/organizzazione/normativa/normativa-nazionale>.

4 <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivita/C3%A0/organizzazione/normativa/normativa-interna>.

del fenomeno della digitalizzazione è un rinnovato rapporto cliente-fornitore di beni servizi, si trovano a seguire alcune considerazioni sulle principali figure che operano nell'ambito del trattamento, con un particolare focus sul responsabile⁵ del trattamento.

4.2 Le principali figure che operano nel trattamento dei dati

I soggetti del trattamento possono essere divisi in due categorie:

- soggetti passivi (interessato), nel senso che i loro dati sono oggetto di un trattamento;
- soggetti attivi (titolare, co-titolare, responsabile, loro rappresentante nell'Unione - se presente, soggetti autorizzati al trattamento), nel senso che operano uno o più trattamenti. Il RPD/DPO, pur essendo considerato un soggetto attivo, lo è in forma più neutra rispetto ai soggetti precedenti.

Tale preliminare distinzione è molto importante in quanto la presenza del soggetto passivo definisce l'ambito oggettivo del trattamento (se non esiste un interessato non esiste il trattamento), mentre l'individuazione precisa dei soggetti attivi, in particolare del titolare, definisce l'ambito applicativo di una disciplina, nel nostro caso il Regolamento UE 2016/679.

Ai fini della definizione del soggetto interessato, ci basiamo sugli artt. 1 e 4 n.1 del Regolamento. L'interessato è una persona fisica, cui il Regolamento, per espressa definizione, si applica esclusivamente. Interessante rilevare come l'interessato non presupponga il concetto di cittadinanza.

Rispetto ai soggetti attivi, particolare importanza è rivestita dal titolare, definito all'art. 4, n.7 e richiamato al considerando 74 del Regolamento. Il titolare, quale persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, rappresenta il centro d'imputazione giuridica del trattamento. Ha potere decisionale sul trattamento ed è caratterizzato da autonomia (in quanto determina finalità e mezzi del trattamento) e necessità (nel senso che deve essere necessariamente presente ogni volta in cui esiste un trattamento). Il titolare, attraverso apposito atto, nomina i designati al trattamento dei dati personali (art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003) e fornisce le istruzioni (sotto forma di disposizioni, anche regolamentari e/o formazioni) necessarie per operare conformemente alla normativa.

Il Regolamento, all'art. 26 e al considerando 79, introduce la figura del co-titolare del trattamento. Il co-titolare è presente quando mezzi e finalità di uno o più trattamenti sono stabiliti insieme ad altri titolari. Se un trattamento prevede uno o più contitolari questo/i deve essere riportato nel registro delle attività (art. 30 del Regolamento).

Il responsabile del trattamento, definito agli artt. 4, n.8, 28, e al considerando 81 del Regolamento, è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nei casi concreti, molto spesso, gli operatori economici che svolgono alcune attività per conto del titolare, oppure i fornitori di servizi di outsourcing sono configurati quali responsabili.

Infine, il RPD/DPO, definito agli artt. 37,38,39 e al considerando 97 del Regolamento, è quella figura che, avendo una conoscenza specialistica della materia, assiste il titolare o il responsabile del trattamento nelle proprie funzioni.

⁵ Art. 28 Regolamento UE 2016/679.

4.3 La data protection nel rapporto clienti-fornitori

Comprendere la catena del valore, stabilire rapporti di fiducia, operare in modo trasparente, formulare strategie comuni sono solo alcuni degli elementi che hanno storicamente caratterizzato un proficuo rapporto cliente-fornitore. Pubblico o privato che sia, per chi offre servizi basati sull'elaborazione dei dati personali, la relazione con il fornitore assume oggi un valore ancora più rilevante che in passato, anche alla luce dello spirito che sottende il Regolamento (UE) 2016/679. Infatti, tenuto conto del fatto che il confine tra la dimensione reale e virtuale è sempre più labile, la *privacy* non è più declinata soltanto come “il diritto di essere lasciato solo”, come nel “mondo reale”, ma soprattutto come “data protection”, quale diritto a poter controllare le informazioni che ci riguardano, come nel “mondo virtuale”, in cui siamo sostanzialmente rappresentati dai nostri dati. In questo contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2016/679, volto a tutelare il diritto di ciascun individuo (interessato) ad avere il controllo, il più possibile esteso, delle informazioni che lo riguardano. Assume quindi un ruolo chiave, centrale nella relazione cliente-fornitore, la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, che ha contezza e consapevolezza del trattamento operato sulle proprie informazioni, conoscendo, in modo trasparente, quali “operazioni” vengono applicate ai propri dati personali. Attraverso la lente del Regolamento (UE) 2016/679, i ruoli di cliente e fornitore, possono anche essere letti quali titolare e responsabile del trattamento. Pur non potendosi considerare un automatismo, tale associazione è realistica in molti casi. Il cliente/titolare rappresenta la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri (contitolari), determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, mentre il fornitore/responsabile è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare”.

È chiaro che, per poter offrire un servizio di qualità agli interessati, nonché per garantire processi sicuri, affidabili, sostenibili, favorendo, ove possibile, economie di scala, molto spesso i titolari, soprattutto in ambito pubblico, si avvalgono di responsabili/fornitori che hanno come core business proprio quello di offrire piattaforme (PaaS) e infrastrutture (IaaS) distribuite, spesso, nel cloud.

In questo contesto, l'art. 28 del Regolamento dà alcuni criteri rispetto ai quali orientarsi che possono anche essere interpretati come una sorta di Total Quality Management applicata alla *privacy*. Infatti, se del caso, il titolare ricorre unicamente a responsabili del trattamento altamente qualificati, che per esperienza, capacità o particolari elementi di affidabilità, presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate rispetto agli obblighi normativi, con particolare riguardo alla sicurezza, a tutela dei diritti dell'interessato. Con l'autorizzazione del titolare, la catena di fornitori può essere arricchita anche attraverso la nomina, da parte del responsabile, di sub-responsabili del trattamento, che devono presentare analoghe caratteristiche, in modo che tutte le attività che concorrono a realizzare la catena del valore siano operate nel rispetto dei principi enunciati all'art. 5 del Regolamento. In omaggio al principio di accountability, il Regolamento non presenta un approccio prescrittivo rispetto alla gestione del rapporto titolare/responsabile, quindi, per comprendere meglio lo spirito, le linee guida 7/2020⁶[1] rilasciate dal European Data Protection Board (EDPB) e adottate il 7 luglio 2021, rappresentano un utilissimo strumento.

6 https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_it.pdf.

Se da un lato il responsabile/fornitore deve sempre attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e agire unicamente in base ad esse, dall'altro, nonostante il principio di accountability sia direttamente rivolto al titolare, il medesimo, in alcune specifiche circostanze, può riferirsi anche al responsabile. Entrambi, infatti, possono essere oggetto di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi cui sono soggetti ai sensi del Regolamento ed entrambi sono direttamente responsabili nei confronti delle autorità di controllo, in virtù dell'obbligo di conservare e fornire la documentazione adeguata su richiesta, di cooperare in caso di indagini e di ottemperare ai provvedimenti amministrativi⁷. È quindi naturale porsi la questione su quale sia il confine tra le decisioni riservate al titolare e quelle che possono essere lasciate a discrezione del responsabile. In altri termini, rispetto alle modalità di trattamento, qual è il limite di demarcazione tra le responsabilità del cliente e quelle del fornitore?

Su questo punto le stesse Linee guida 7/2020 offrono una illuminante distinzione tra mezzi essenziali e non essenziali. I primi sono strettamente legati alla finalità e alla portata del trattamento, tra cui il tipo di dati personali trattati, la durata del trattamento, le categorie di destinatari («chi vi ha accesso?») e le categorie di interessati («i dati personali di quali individui sono oggetto di trattamento?»). Insieme alla finalità del trattamento, i mezzi essenziali sono inoltre strettamente connessi alla liceità, necessità e proporzionalità del trattamento stesso. I mezzi non essenziali riguardano aspetti più pratici legati all'esecuzione del trattamento, quali, ad esempio, la scelta di un particolare tipo di hardware o di software o le misure di sicurezza specifiche. Mentre sui mezzi essenziali è il titolare a prendere decisioni, in merito ai mezzi non essenziali il responsabile del trattamento può avere un ampio margine di libertà.

Il Regolamento, inoltre, individua in un contratto (o altro atto giuridico) lo strumento che regola la relazione cliente/fornitore, nell'ambito del quale i mezzi essenziali, non essenziali, e quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 28, devono essere declinati sulla base dello specifico oggetto della fornitura. Anche se spesso, nei casi concreti, l'applicazione di tali principi non è sempre semplice e può presentare elementi di ambiguità, in quanto non esiste una soluzione univoca, giusta o sbagliata, la documentazione delle motivazioni che sottendono le scelte operate dagli attori in gioco aiuta, da un lato, a chiarire le aspettative delle parti, abilitando quel rapporto di fiducia menzionato all'inizio, dall'altro a tutelare la sicurezza, e la *privacy* degli interessati.

4.4 Il trattamento delle nuove fonti di dati nella statistica ufficiale

Come più volte evidenziato, alla complessità strutturale derivante dalla gestione dei dati e delle loro relazioni, si aggiunge quello del trattamento delle nuove fonti, che porta sfide di varia natura. In linea con quanto accade negli altri istituti di statistica europei, Istat ha sperimentato da tempo l'utilizzo di nuove fonti di dati a beneficio della statistica ufficiale con diversi obiettivi tra cui anche quello di integrare nuovi metodi a quelli tradizionalmente utilizzati. Considerata la rapidità del fenomeno della cosiddetta datificazione della società, e la conseguente necessità di statistiche sempre più tempestive e accurate, tenuto conto del Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223 - come aggiornato dal Regolamento (UE) 29 aprile 2015, n. 759 - e di quanto evidenziato dal Bucharest Memorandum on Official Statistics in a Datafied Society (Trusted Smart Statistics) 104th DGINS Conference, Bucharest, 10th and 11th October 2018

⁷ Linee guida 7/2020 – Parte I – punto 9.

As adopted by the European Statistical System Committee (ESSC) meeting on the 12th October 2018, si può affermare che si stia consolidando anche a livello europeo il convincimento che l'evoluzione della statistica ufficiale verso analisi più complete, celeri trasversali ma allo stesso tempo accurate e solide, possa essere realizzata non solo attraverso l'uso delle fonti amministrative ma anche dei dati generati da fonti di varia natura, offerti da diversi soggetti che concorrono alla fornitura di servizi digitali e di telecomunicazione, ai quali si dovrà affidare un ruolo complementare rispetto alle tradizionali fonti utilizzate.

In questo contesto, Istat sta svolgendo diversi nuovi lavori, di seguito elencati, rispetto ai quali sono stati attentamente valutati, tra gli altri, gli aspetti di minimizzazione dei dati⁸, adozione di adeguate misure di sicurezza⁹, come bilanciamento alla pervasività rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati che questi trattamenti comportano¹⁰:

- Studio dei *Mobile Network Data* a fini statistici per stimare (i) indicatori di popolazione (popolazione residente, popolazione abitualmente dimorante, popolazione insistente) e di flussi di spostamento (ad es. matrice del pendolarismo) (ii) misura di indicatori SDG (Sustainable Development Goals) (iii) flussi turistici inbound (stranieri che viaggiano in Italia) e domestic (residenti in Italia che viaggiano sul territorio nazionale);
- Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da *Twitter, Facebook, Instagram e Rassegna stampa Web* per analisi di tipo opinion mining sulla percezione della violenza di genere;
- Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da *Twitter* per valutare il *mood* rispetto a fenomeni economici;
- I lavori statistici su web, oggetto di sperimentazione, e mediante tecniche di web scraping, sensori (webcam e immagini satellitari) per la stima dei flussi di traffico stradale e per la stima della produzione agricola; serie storiche di *google trends per nowcasting*.

Con riferimento alle misure di sicurezza previste soprattutto nel primo lavoro, le tecniche di sicurezza adottate meritano un focus.

4.5 Accountability, data protection e cybersecurity: un equilibrio da tutelare

Tradotto nella versione italiana del Regolamento con il termine “*responsabilizzazione*”, l'originario termine anglosassone risulta essere più pregnante di significato. Infatti, *accountability* è la fusione dei termini *account* e *ability* ossia la capacità di rendere conto, l'abilità di dare spiegazioni. Nel contesto di riferimento del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento deve adempiere ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento, sulla base delle sue scelte, ed essere in grado di provarlo. Deve poter, cioè, dimostrare di aver adottato, prima di cominciare un trattamento, le migliori misure possibili per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, valutando il rischio inerente il trattamento stesso (art. 24 G.D.P.R.). Tutelare la *privacy*, oggi, significa tutelare il diritto degli interessati ad avere il controllo delle proprie informazioni. Siccome la larga parte dell'informazione è digitale, la relazione tra il principio di *accountability* e la cybersecurity è strettissima. In concreto, infatti, spesso il titolare del trattamento deve poter comprovare (in quanto è “*accountable*”) di aver messo

⁸ Art. 5 Regolamento UE 2016/679.

⁹ Art. 32 Regolamento UE 2016/679.

¹⁰ Provv. 235 del 9 giugno 2022 Garante per la protezione dei dati personali.

in atto tutte le misure di sicurezza (sostanzialmente di sicurezza informatica) per proteggere adeguatamente i dati personali che tratta (art. 32 del Regolamento). Come considerazione di carattere generale, è importante sottolineare che operare adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, secondo la normativa vigente e le *best practice* di settore, è un processo di miglioramento continuo, che va affrontato attraverso analisi predittive per prevenire violazioni. L'obiettivo, per il titolare del trattamento, deve essere quello di aumentare sistematicamente, e non occasionalmente, la sicurezza dei sistemi e dei processi a supporto dei trattamenti di dati personali, con un approccio basato sul rischio. La sicurezza, in particolare quella informatica, può essere vista come l'attitudine a preservare un oggetto dal "cambiamento". Nel caso dell'informazione (digitale), il cambiamento si riferisce a tre caratteristiche: confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. Contrariamente a quanto avvenuto in passato attraverso il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza – d.lgs. 196/2003 (Allegato B), il Regolamento, in linea con il principio di accountability, non ha un carattere prescrittivo circa le misure di sicurezza da adottare.

Il titolare e il responsabile del trattamento, infatti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; [...] (art. 32 G.D.P.R.).

Una metodologia di supporto al titolare per valutare il livello di rischio relativo alle operazioni di trattamento dei dati personali è quella fornita da ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), che consta di quattro fasi:

- definizione dell'ambito in cui il trattamento è effettuato. In pratica, bisogna analizzare il tipo di trattamento e i dati personali trattati; lo scopo, i mezzi, il luogo del trattamento; le categorie di interessati; i destinatari dei dati;
- comprensione e valutazione degli impatti. Sostanzialmente ci si chiede cosa significhi per le persone una perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità dei propri dati personali. L'impatto per gli interessati sarà "basso" se assorbito in breve tempo, causando solo irritazione; "medio" se l'interessato deve compiere una qualche azione per non subire danni; "alto" se i danni sono irreversibili; "molto alto" se il danno, oltre ad essere irreversibile, è anche persistente nel tempo;
- definizione delle possibili minacce e valutazione della loro probabilità di accadimento;
- valutazione del rischio, quale prodotto tra la probabilità e l'impatto.

Rispetto a questo ultimo punto, ENISA stessa propone la valutazione rappresentata in figura, in forma di matrice.

È interessante rilevare come il parametro "impatto" sia più rilevante di quello "probabilità di accadimento". Ciò è subito evidente guardando i colori della matrice. A fronte, ad esempio, di probabilità bassa e impatto medio, il rischio risulta essere medio, come l'impatto (casella gialla al centro della prima riga). Mentre a fronte di impatto basso e probabilità media, il rischio risulta essere basso, come l'impatto (casella verde al centro della prima colonna). Da questa differenza di "peso" tra probabilità e impatto deriva anche il fatto che la distribuzione del rischio nella matrice è "sbilanciata" verso l'alto. Su 9 caselle totali, 4 sono infatti rosse, 3 gialle e solo 2 verdi. Tradotto in concreto, questo per il titolare significa che se il livello di impatto è molto grave anche per una sola persona, esso dovrebbe prestare

4. Protezione dei dati personali

massima attenzione anche se la probabilità di occorrenza dell'evento avverso è bassa.

A seguito dell'analisi il titolare sceglie le misure di sicurezza da adottare, in base al contesto, per mitigare il rischio rilevato. Il principale riferimento circa le misure di sicurezza che ENISA considera è lo standard ISO 27001:2013. Tuttavia, il titolare può applicare ulteriori specifiche misure di settore e aggiornarle periodicamente, se ritenuto necessario.

Come ciascun titolare prende decisioni per mitigare i rischi e garantire quell'equilibrio tra accountability, protezione dei dati e sicurezza è una delle sfide del nostro tempo. A dispetto della razionalità del metodo proposto, in un contesto in cui la dipendenza dagli strumenti digitali è sempre più forte e in cui, soprattutto, ciò che è costante non è tanto l'attacco reale, quanto piuttosto la minaccia di essere attaccati, un tassello spesso sottovalutato, che può giocare un ruolo nelle scelte degli strumenti di mitigazione del rischio, è legato al timore costante cui siamo sottoposti, cioè alla sfera emotiva.

5. GLI ASPETTI METODOLOGICI A SUPPORTO DEL TRATTAMENTO DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE STATISTICA E DEI LORO PRODOTTI¹

5.1 Introduzione

Gli aspetti descritti in questo volume coinvolgono le metodologie statistiche su almeno due punti, il trattamento dei dati da un lato e l'organizzazione dei metadati dall'altro. Tali aspetti sono stati lungamente dibattuti in ambito metodologico, dando luogo a pubblicazioni e manuali condivisi a livello internazionale (ad esempio, su tema della riservatezza nell'ambito del rilascio dei dati, si possono citare Hundepool *et al.*, 2010, o Istat, 2004 e 2017; nell'ambito dei metadati, United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, 2013 e 2016). Nei paragrafi successivi si forniscono quindi degli approfondimenti: il trattamento dati nel caso in cui vengono usate particolari nuove fonti di dati, che vanno sotto il nome di *Trusted Smart Statistics* (TSS); il quadro di riferimento in ambito internazionale sui metadati e le ricadute si hanno in ambito nazionale, con un focus sulle classificazioni.

5.2 Gli standard internazionali sui metadati e i legami con le attività dell'Istat

L'Istat, in quanto parte del Sistema Statistico Europeo, ne condivide i principi, in particolare quelli sulla qualità delle statistiche ufficiali, dichiarati nella Legge Statistica Europea (Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, successivamente modificato dal Regolamento europeo 2015/759), ossia: tempestività e puntualità, accuratezza, pertinenza, comparabilità e coerenza, accessibilità e chiarezza. Rispettare tali principi corrisponde a mettere al centro dell'attività di produzione dell'Istat gli utenti: senza il loro apprezzamento, l'attività dell'istituto sarebbe difficilmente giustificabile.

Gli aspetti dedicati alla comparabilità, alla coerenza, all'accessibilità e alla chiarezza sono particolarmente legati ai processi di armonizzazione delle statistiche ufficiali, in atto nei singoli Istituti e tra istituzioni diverse, e al lavoro di standardizzazione metodologica dei processi stessi. Tale attenzione ha dato luogo, in tempi diversi, a modelli concettuali standard promossi da Eurostat o dall'*High Level Group* dell'UNECE (HLG-MOS) e dai gruppi di lavoro al suo interno. Tre modelli standard che hanno un impatto sugli aspetti metodologici relativi ai processi statistici, ai corrispondenti prodotti e al modo in cui tali prodotti si ottengono, sono:

- GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*) per la descrizione dei processi statistici;
- CSPA (*Common Statistical Production Architecture*) per la definizione e lo scambio di servizi statistici;
- GSIM (*Generic Statistical Information Model*) per i metadati che dettagliano le attività del processo e definiscono gli input e gli output delle attività.

¹ I paragrafi sono stati redatti da Mauro Scanu (paragrafi 5.1, 5.2 e 5.4) e da Monica Scannapieco (par. 5.3).

L'uso di tali standard non è, al momento, obbligatorio. La loro adozione, però, semplifica le attività legate ai metadati e ai corrispondenti dati, in particolare il confronto e l'integrazione. Tali standard, quindi, sono un utile complemento rispetto a quanto si svolge sulle piattaforme IT, illustrato in altri paragrafi di questo volume. Gli ambiti rispetto ai quali l'Istituto implementa i modelli sopra citati sono essenzialmente tre:

- i metadati, sia per la strutturazione dei processi sia dei prodotti;
- i metodi, intesi come funzioni che trasformano dati di input in output;
- la qualità, che testimonia l'attenzione dell'Istituto agli utenti degli output prodotti.

L'Istat svolge una consolidata attività di ricerca e innovazione nei tre diversi ambiti citati: metodi, metadati e qualità. Partecipa ai tavoli in cui i modelli GSIM, GSBPM e CSPA sono mantenuti e aggiornati e applica tali modelli nei prodotti di Istituto (dai sistemi informativi e documentativi, allo sviluppo di strumenti applicativi dei metodi, solo per citare alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista metodologico). Tali standard sono alla base delle attività per l'aggiornamento del sistema dei metadati dell'Istituto, di documentazione delle indagini e del *repository* dei metodi e degli strumenti. La combinazione tra dati e metodi e la loro strutturazione in processi è il tassello fondamentale per rendere i metodi disponibili per ogni processo e ogni fase del processo (ampliando la disponibilità di metodi e quindi perseguendo l'obiettivo dell'accuratezza), tramite una identica definizione dei dati di input (che favorisce la coerenza e la confrontabilità, dando luogo a dati facilmente integrabili), lungo una evoluzione del processo di trasformazione dei dati universale (che aiuta a dettagliare il processo non solo a fini documentativi, ma con la descrizione di passi operativi che facilitano la chiarezza, o trasparenza, su come i dati sono stati ottenuti e ne consentono la replicabilità). Per tale motivo, si può dire che l'applicazione degli standard nei sistemi di Istituto è un'attività di produzione di servizi trasversali con forti connotati di ricerca (ad esempio sui modelli standard o sullo sviluppo di strumenti) e che facilitano l'attività di ricerca strettamente metodologica (legata alla individuazione di nuovi metodi di qualità, necessari nei processi tradizionali dove vi sono margini di miglioramento o, nel caso dell'uso di Big Data e delle TSS, dove ancora non sono totalmente disponibili).

Quanto detto in precedenza corrisponde a passare da una forma di conoscenza (eventualmente parziale) dei metodi e degli strumenti a carico dei singoli ricercatori a una conoscenza condivisa istituzionalmente, gestita centralmente, che inevitabilmente fa uso dei metadati per consentire un uso trasversale dei metodi lungo tutto il processo di produzione, quando necessario. Questo consente di evitare la gestione della conoscenza metodologica a "canne d'organo", e favorisce inoltre la possibilità di riutilizzare metodi e strumenti al di fuori di specifiche fasi del processo di produzione. Gli strumenti che si rendono disponibili devono essere definiti secondo le linee indicate in CSPA, facendo esplicito riferimento al metodo implementato. Tali metodi sono quindi inseriti nel processo di produzione GSBPM secondo regole comuni, identificate nello standard sui metadati GSIM.

Per favorire il principio della chiarezza, si ritiene importante aggiornare con continuità la manualistica metodologica sui vari problemi da affrontare in un processo di produzione della statistica ufficiale. In particolare, si ritiene utile aggiornare i *Manuali di tecniche di indagine* dell'Istat, in formato cartaceo, costruendo sistemi informativi documentativi le cui informazioni sono rese disponibili insieme agli strumenti metodologici in uso in Istituto, fino alle singole funzionalità degli strumenti stessi. Inoltre, è importante passare dalla costruzione di strumenti generalizzati, ognuno di essi dedicato in genere a un sottoprocesso della fase "Analyse" del GSBPM, a funzionalità caratterizzate da una logica a servizi, riu-

tilizzabili a prescindere dalle fasi del processo. Il passo in avanti che si vuole raggiungere consiste quindi in un nuovo *repository* di metodi statistici centralizzato, utile per tutte le fasi di tutti i processi dell'Istituto, secondo la logica delineata in CSPA, con input e output definiti in modo coerente usando concetti GSIM e dove i metodi possono essere utilizzati lungo le varie fasi del processo definite in GSBPM.

5.3 Le Trusted Smart Statistics a supporto della produzione statistica

Il Programma Statistico Europeo (European Statistical Programme - ESP) rappresenta il principale documento strategico che governa lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche nell'ambito del Sistema statistico europeo. Il nuovo Programma Statistico Europeo pluriennale è stato adottato nell'ambito del più ampio Regolamento (Ue) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 (Programma per il mercato unico), all'interno del quale è previsto un programma relativo alle statistiche europee per il periodo 2021-2027. L'ESP 2021-2027 identifica gli ambiti tematici e le azioni specifiche da porre in atto in ciascun ambito.

In particolare, tra le azioni di tipo trasversale è stata identificata: *sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso le Trusted Smart Statistics*. Questa azione è finalizzata alla valorizzazione, in un contesto in cui si dispone di una pluralità di fonti di dati, di nuove fonti di dati digitali, compresa la ricerca/sviluppo di nuove adeguate soluzioni metodologiche e architetture per usare dati detenuti da privati, per la produzione di nuove statistiche, denotate *Trusted Smart Statistics* (TSS).

Il concetto di TSS implica trasformazioni sostanziali del paradigma tradizionale di produzione della statistica ufficiale, per adattarlo ad un nuovo contesto, in cui sia le fonti dei dati, sia le procedure di elaborazione possono essere esterne agli Istituti di statistica. Questa transizione, unita alla natura privata delle fonti di dati, può mettere in discussione il tradizionale sistema di fiducia alla base del modello di produzione delle statistiche ufficiali. Quindi, siccome i principi e gli obiettivi della statistica ufficiale rimangono gli stessi, è necessario un diverso insieme di strumenti tecnici, oltre che organizzativi e legali per garantire il rispetto dei principi del codice delle statistiche europee e, in generale, i requisiti di qualità del Sistema Statistico Europeo.

Di particolare importanza il documento strategico denominato "Memorandum di Bucarest" su *Official Statistics in a Datafied Society (Trusted Smart Statistics)*, adottato dall'ESSC il 12 Ottobre 2018. Il Memorandum indica la direzione strategica che gli INS devono intraprendere con riferimento all'uso delle fonti Big Data e alla produzione di *smart statistics*. Eurostat e i Presidenti e i Direttori generali degli INS europei, sottoscrivendo il memorandum di Bucarest, hanno concordato sulla necessità di adottare un piano di azione dello European Statistical System - ESS e una *roadmap* per le TSS (realizzata a maggio 2019) integrata appunto nel nuovo ciclo di programmazione per il Programma Statistico Europeo pluriennale 2021-2027.

In allineamento con le indicazioni europee, Istat ha predisposto un documento denominato *Roadmap per la produzione di Trusted Smart Statistics*, approvato il 23 Marzo 2021 dallo *Steering Committee* per le *Trusted Smart Statistics* (istituito con deliberazione n.1036 del 14 dicembre 2020 del Presidente dell'Istat).

Il documento identifica progetti e investimenti prioritari per l'Istituto sul fronte TSS. Tra questi, gli investimenti metodologici sono molteplici e spaziano dal trattamento statistico di dati da sorgenti web (*Web intelligence*), caratterizzati da una natura poco strutturata, al tratta-

mento statistico di *dati da sensori*, che hanno invece una natura strutturata che si accompagna tipicamente alle caratteristiche di volume e velocità delle fonti di tipo Big Data. Investimenti trasversali alle fonti riguardano la definizione di *metodi e processi standard per il trattamento dei Big Data* e la costruzione di competenze in ambito *Machine Learning* e *Input Privacy*.

Nel seguito si forniscono dettagli per ciascuna delle tipologie di investimento individuate.

5.3.1 Dati da Sorgenti web

Internet ed il web sono generalmente considerati sorgenti Big Data di notevole interesse per la Statistica Ufficiale. In particolare, il settore delle statistiche sulle imprese costituisce uno dei principali ambiti di applicazioni dell'uso di Big Data acquisiti dal web. tra i principali aspetti e fenomeni che è possibile approfondire mediante tali fonti è possibile citare: (i) le caratteristiche d'impresa (ad esempio attività di *e-commerce*, presenza sui social media, pubblicazione di annunci di lavoro); (ii) il mercato del lavoro lato domanda (ad esempio offerte di lavoro, competenze richieste, competenze emergenti); (iii) i prezzi di beni e servizi (ad esempio prodotti acquistabili *online* o esposti in cataloghi web); (iv) il turismo e le strutture ricettive (ad esempio posti letto, ristorazione, servizi di trasporto, prezzi).

In questo ambito, il tema dei dati di tipo *Online-Based Enterprise Characteristics* (OBEC) e *Online Job Advertisements* (OJA) è considerato di grande rilievo nel Sistema Statistico Europeo, ed è già stato trattato nelle ESSnet Big Data (2016-2018), Big Data II (2018-2020) e *Web Intelligence Network* (2021-2025).

Per quanto riguarda i dati OBEC, l'Istat ha già pubblicato, come Statistiche Sperimentali, stime di dati aggregati di tipo OBEC, nel 2018 e nel 2020. Inoltre, informazioni di tipo OBEC disponibili su vasta scala a livello di microdato possono essere opportunamente integrate in ASIA. Per quanto riguarda invece i dati OJA la Commissione Europea ha già sviluppato e reso disponibile agli Stati Membri un'infrastruttura dedicata all'accesso ai dati OJA (il *pan-European hub* del CEDEFOP). Si tratta di un investimento che potrebbe essere utilmente capitalizzato in Istat, provvedendo eventualmente alla pubblicazione di Statistiche Sperimentali ottenute da dati OJA.

Gli aspetti metodologici da approfondire per il trattamento di informazioni del tipo OBEC e OJA, mediante tecniche di *web scraping*, *text mining* e *Natural Language Process* sono:

- tecniche di *web-scraping* generalizzato (cioè non dipendente dalla struttura dei siti web);
- modelli di rappresentazione e di analisi di dati poco strutturati o non strutturati;
- architetture di riferimento per sistemi nazionali, costruiti in sinergia con quelli europei;
- tecniche di *scraping ad hoc* e metodi per la deduplicazione di dati da web.

5.3.2 Dati da Sensori

I dati prodotti da sensori rappresentano dati: *i)* tipicamente non transazionali, *ii)* in genere prodotti ad alta o altissima frequenza e in modo continuo nel tempo e *iii)* generati da sistemi software che di norma non richiedono interventi umani (*machine-generated-data*).

Il tema delle applicazioni dei dati da sensori è stato oggetto (2018-2020) dei lavori di due *workpackage* dell'ESSnet Big Data II (WPH – *Earth Observation Data* e WPI – *Mobile Networks Data*).

Tra le fonti di dati da sensori ritenute più promettenti per la Statistica ufficiale si citano: (i) i satelliti per il telerilevamento (satellite imagery); (ii) le reti di telecomunicazione degli operatori di telefonia mobile (*MNO signaling data*); (iii) i sensori incorporati nei dispositivi mobili di tipo *smartphone* (GPS, accelerometri, giroscopi ecc.); (iv) il sistema globale di identificazione automatica per il tracciamento delle navi (*AIS data*); (v) i sensori meteorologici e per il monitoraggio dell'inquinamento; (vi) gli smart meters per il monitoraggio dei consumi energetici; (vii) i sensori di monitoraggio del traffico (*traffic loops e traffic webcams*).

Si identificano in questo ambito i seguenti investimenti metodologici:

- sperimentazioni volte a valutare il potenziale informativo delle immagini satellitari multi-spettrali ad alta risoluzione nei contesti delle statistiche territoriali, ambientali e agricole;
- progetto dedicato alla realizzazione di un prototipo software basato su algoritmi *Deep Learning*, avviato dall'Istat per la produzione automatica di mappe e statistiche di copertura del suolo (*Land Cover*) da immagini satellitari Sentinel-2;
- studi e sperimentazioni volti a valutare il potenziale informativo dei dati di telefonia mobile.

Tali sviluppi possono realizzarsi soprattutto nei contesti delle statistiche sulla popolazione (ad esempio popolazione insistente), sulla mobilità (ad esempio pendolarismo, sistemi locali del lavoro) e sul turismo (ad esempio turismo *inbound e outbound*). L'Istat ha già svolto, nel recente passato, tre studi pilota che hanno visto il coinvolgimento di due tra i principali operatori di telefonia mobile italiani. Il primo studio pilota ha elaborato dati a bassa frequenza, di tipo transazionale (*Call Detail Record, CDR*); gli altri due hanno riguardato dati ad alta frequenza, di tipo non transazionale (dati di *signaling*).

Studi e sperimentazioni sulle *Trusted Smart Surveys (TSSVY)*, compresa la eventuale realizzazione di indagini pilota

Le TSSVY sono indagini in cui l'INS, con il consenso dei rispondenti e degli interessati, è in grado di raccogliere dati generati, attivamente o passivamente, dagli stessi intervistati utilizzando *smart device* (ad esempio *smartphone, tablet, ecc.*) o di accedere a dati degli intervistati che siano già stati raccolti da terze parti affidabili (ad esempio, autorità governative o imprese con le quali siano stati preventivamente stabiliti accordi per la fornitura di dati). Il tema TSSVY è oggetto di una ESSnet dedicata ("*Smart Surveys*" 2019-2021) che avrà una seconda fase di finanziamento europeo.

5.3.3 Linee Guida per l'Elaborazione di Big Data nella Statistica ufficiale

L'integrazione di Big Data nei processi di produzione degli INS presenta sfide complesse sia in termini di revisione e/o adattamento dei processi di produzione, sia in termini di requisiti di qualità dei prodotti. I dati prodotti dalle fonti di Big Data sono estremamente eterogenei (ovvero marcatamente diversi da fonte a fonte) e possono essere utilizzati con scopi diversi in diverse fasi del processo di produzione statistica. Di conseguenza, anche se non appare, al momento, realistico tentare di definire standard vincolanti per l'elaborazione di Big Data nel contesto della Statistica ufficiale, tuttavia è necessario avviare un processo di "preparazione alla standardizzazione" da sostenere nel medio periodo, partendo dall'identificazione di principi, modelli, buone pratiche e linee guida. Tali aspetti sono tuttora oggetto di investigazione e confronto in ambito europeo e internazionale. Le specifiche azioni di ricerca metodologica che si intende intraprendere su questo fronte sono:

- sviluppo ed applicazione delle architetture di riferimento per i Big Data definite, a livello europeo, come *Big Data Reference Architecture and Layers* (BREAL).

L'architettura BREAL definisce le principali "funzioni" del ciclo di vita dei Big Data ed i servizi generici (cioè astratti) che implementano tali funzioni. Con riferimento alle fonti Big Data ritenute più promettenti e agli output statistici prodotti nelle sperimentazioni, saranno individuati i metodi statistici più adeguati associabili ai servizi BREAL;

- studio e sperimentazione di metodi per la valutazione ed il miglioramento della qualità delle statistiche derivate da fonti Big Data.

A meno di rare eccezioni, il meccanismo di generazione dei Big Data non ricade sotto il controllo dello statistico e non è noto. Ciò rende problematico garantire *ex ante* l'accuratezza e l'affidabilità degli output statistici derivati da queste fonti. Affinché tali output possano configurarsi come *trusted* occorre che essi siano valutati e validati *ex post* secondo metodologie rigorose e condivise. Si tratta di metodologie che non ricadono nella tradizionale cornice di valutazione della qualità degli INS nell'ESS e che sono oggetto di ricerca anche in ambito accademico.

Con riferimento al problema della valutazione dell'accuratezza, l'approccio del tipo 'audit sampling' appare promettente (sebbene oneroso); le stime e mappe di copertura del territorio derivate da immagini satellitari potrebbero costituire un utile e adeguato ambito d'applicazione di tale approccio.

- Riduzione del rischio di distorsione delle statistiche derivate da Big Data, in particolare quello indotto dalla selettività (non-rappresentatività) delle fonti.

Per questa problematica diversi approcci appaiono promettenti: '*propensity modeling*', '*pseudo-calibration*', '*sample matching*', '*massive imputation*'. Si tratta di approcci metodologicamente diversi ma caratterizzati da un'idea comune: integrare (a livello macro o micro) i Big Data con informazioni (macro o micro) provenienti da basi di dati la cui rappresentatività sia garantita (ad esempio dati censuari, campioni probabilistici o archivi statistici), attraverso l'uso di variabili ausiliarie "ponte" che siano in grado di spiegare il meccanismo di selettività dei Big Data e predire bene le variabili di interesse/i parametri oggetto di stima. Le stime OBEC e OJA potrebbero costituire utili ed adeguati ambiti d'applicazione di questi approcci.

Le fasi di ricerca, sviluppo, prototipazione e messa in produzione di output statistici da fonti Big Data richiedono conoscenze, competenze e risorse infrastrutturali caratteristiche dell'ambito disciplinare della *Data Science* (metodi ed algoritmi avanzati per il pre-trattamento dei dati, modelli per la rappresentazione dell'informazione, ad esempio per Big Data testuali, per la predizione e/o l'inferenza, come i modelli di *Machine Learning*) e che non fanno generalmente parte del tradizionale bagaglio di competenze dello statistico ufficiale e sulle quali occorre quindi investire, ad esempio nello studio di metodi di *Deep Learning* (DL) e di metodi e tecniche cosiddetti di '*explainable AI*'.

5.4 Focus sul concetto di classificazione in relazione agli standard internazionali sui metadati

Dato il ruolo importante del concetto di classificazione in questo volume, si fornisce il punto di vista statistico sulla sua definizione e il legame con gli standard prima citati (in corsivo i concetti definiti negli standard di riferimento). Si ricorda che la statistica si occu-

pa dei fenomeni (chiamati variabili) osservati su delle unità statistiche facenti parte di un collettivo chiamato *popolazione* con l'obiettivo di fornire informazioni su una o più variabili sull'intera popolazione: in pratica, la statistica trasforma microdati, ossia le osservazioni delle variabili sulle singole unità della popolazione, in macrodati, ossia dati relativi al modo in cui il fenomeno si associa a gruppi di individui. Le classificazioni sono associate a variabili con *dominio enumerabile* (ossia costituito da un numero finito di categorie) ed hanno il compito di suddividere la popolazione di riferimento in gruppi tra loro distinti (ossia un'unità non può ricadere in due o più gruppi diversi) e universali (ossia, ogni unità appartiene ad almeno un gruppo). In termini matematici, la classificazione suddivide la popolazione in una partizione.

Seguendo il modello GSIM, è possibile delineare l'insieme di concetti utili a rappresentare le classificazioni al fine di gestire tutte le caratteristiche necessarie per la sua applicazione nei processi statistici.

- Famiglia di classificazioni (*classification family*): Una famiglia di classificazioni è un insieme di classificazioni in rapporto tra loro in a un criterio predefinito. Ad esempio, una famiglia di classificazioni è costituita dall'insieme di classificazioni utili a suddividere le imprese, che include, tra le altre, la classificazione delle attività economiche (ATECO) e la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).
- Classificazione (*classification*): Una classificazione racchiude un insieme di versioni di classificazione, scandite secondo un ordine temporale. Un esempio è la classificazione delle attività economiche ATECO.
- Versione di classificazione (*classification version*): La versione di classificazione è costituita da una lista strutturata di modalità che può essere lineare o gerarchica, con specifici riferimenti di validità temporale. Se la lista è lineare, le modalità nella lista sono mutuamente esclusive per le unità della popolazione alla quale in genere si associa (ogni unità può avere al più una modalità della lista) e universale per la popolazione stessa (ogni unità della popolazione ha almeno una delle modalità della lista). Se è strutturata in modo gerarchico, i diversi piani della gerarchia si chiamano livelli, ogni livello corrisponde a una lista strutturata in modo lineare. I diversi livelli di una classificazione gerarchica sono tra loro in relazione tramite una successiva specificazione del livello di dettaglio dal livello più aggregato a quello meno aggregato, in modo tale che le modalità figlie di una modalità al livello superiore corrispondono nel loro insieme anche esse a una scomposizione della modalità più aggregata in modalità esclusive e universali. Altro riferimento fondamentale è l'aspetto temporale legato alle versioni: la versione di una classificazione rappresenta l'insieme di modalità strutturate di riferimento per la classificazione (eventualmente tramite regolamento o accordi internazionali), entro i limiti di validità della versione stessa. È necessario descrivere una nuova versione della classificazione se vi è una modifica sostanziale dei codici di modalità dei vari livelli o del loro significato. Ad esempio, la classificazione delle attività economiche ATECO ha al momento diverse versioni: le ultime due sono state definite rispettivamente nel 2002 e nel 2007.
- Aggiornamenti di una versione di classificazione: al di fuori degli standard, è importante riuscire a gestire modifiche nella versione di classificazione necessarie a gestire la possibile obsolescenza della classificazione stessa. Ad esempio, l'ultima versione della classificazione delle attività economiche, definita nel 2007 e ancora correntemente in uso, è stata modificata per piccole innovazioni, come l'inserimento di modalità non previste (come le coltivazioni idroponiche, inserite come modalità distinta nel 2020).

- *Code list*: in una *code list* le modalità di una versione di classificazione sono ulteriormente divise o aggregate in modo da fornire aggiunte o alternative alle modalità della classificazione definite nella lista lineare o dai diversi livelli e alla struttura della versione di classificazione standard/ufficiale. In una *code list* non deve essere necessariamente rispettata la presenza di modalità mutuamente esclusive, e quindi può essere usata a fini specifici della diffusione o dell'acquisizione dei dati. La *code list* può presentare anche relazioni gerarchiche tra modalità diverse da quelle definite nella versione. La *code list* di una versione di classificazione non è necessariamente bilanciata, consentendo di selezionare in modo parziale i livelli disponibili nella versione. Esempi di *code list* sono:
 - le versioni di classificazione alle quali è stata aggiunta la modalità "Totale", ossia una modalità coincidente con l'operazione di marginalizzazione di una variabile in una tabella di contingenza;
 - livelli non gerarchici, che aggregano in modo alternativo le modalità del livello più disaggregato. Ad esempio, il livello gerarchico dei comuni generalmente è aggregato in quello delle province, ma può essere riaggregato in quello dei bacini idrogeografici dove necessario.
- Sottoinsiemi di alcune modalità di una versione della classificazione: un esempio è dato dalla classificazione del titolo di studio, nel quale il codice relativo alla modalità "diploma 4-5 anni (maturità)" è stato diviso in "diploma di scuola media superiore agrario" e "diploma di scuola media superiore diverso da agrario", codici utili per le tavole di dati del Censimento Agricoltura.
- Elemento della classificazione (*classification item*): un elemento della classificazione è una modalità di una variabile con dominio enumerabile. Corrisponde quindi a un elemento presente ad un certo livello di una versione di classificazione. Soddisfa il requisito che un'unità di una popolazione può essere associato a uno ed un solo elemento della classificazione (o di un suo livello). Ad esempio, maschio e femmina sono i due elementi della classificazione sesso.

Il modello GSIM definisce molti altri elementi utili (ad esempio, distingue tra aspetti concettuali, che possono essere riusati e ai quali è opportuno associare le definizioni riusabili, dagli aspetti rappresentati, ossia effettivamente usati per la rappresentazione di specifiche tavole di dati, che riusano gli aspetti definitivi associati ai corrispondenti aspetti concettuali), ai quali si rimanda per maggiori informazioni.

6. LE CLASSIFICAZIONI DEI DATI¹

6.1 L'attività classificatoria

La classificazione dei dati è lo strumento per organizzare e raggruppare sistematicamente le informazioni in insiemi di categorie strutturate ed esaurienti secondo criteri di somiglianza. Lo scopo principale di una classificazione è fornire una semplificazione del mondo reale raggruppando e ordinando le informazioni in categorie predefinite secondo qualche criterio significativo.

La classificazione statistica rappresenta il mezzo per organizzare le unità statistiche di una popolazione in gruppi distinti ed è costituita da una lista di modalità che descrivono il modo in cui un fenomeno, misurato da una variabile, si associa alle unità della popolazione. Classificare i dati significa, quindi, associare ad ogni unità appartenente ad una popolazione, una delle modalità in cui è composta una determinata classificazione. Tanto più l'insieme di dati relativo ad una popolazione possiede caratteristiche associabili a delle classificazioni, maggiore è la possibilità che le informazioni contenute siano facilmente sintetizzabili e possano essere analizzate, aggregate e disaggregate in modo significativo.

Quindi, solo grazie a una preliminare attività classificatoria è possibile trattare i dati di una realtà complessa per desumerne informazioni quantitative e qualitative idonee a descriverla nella prospettiva di volta in volta desiderata. Le classificazioni sono una parte essenziale dei metadati (informazioni che descrivono un insieme di dati) che aiutano a scomporre concettualmente il campo di osservazione utile, in modo che il trattamento dei dati e l'analisi si possa concentrare su determinati insiemi e sottoinsiemi di interesse prescelti.

La classificazione statistica fornisce, quindi, un quadro indispensabile, un prerequisito, per la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative ed assume ancora più valenza se vengono adottate classificazioni standard e comparabile a livello internazionale che consentono di confrontare dati e statistiche nello spazio e nel tempo.

Dunque, nell'attività programmatica propedeutica al trattamento statistico dei dati, la definizione di classificazioni dei dati (vale a dire, la scelta dei metadati) è una componente fondamentale in grado di incidere sia sulla qualità del dato statistico prodotto (quanto più la classificazione è adeguata allo scopo, tanto meglio l'analisi statistica avrà raggiunto lo scopo prefissato), sia sulla possibilità di impostare sistemi informativi la cui integrazione dipende da classificazioni armonizzate di dati. Sotto tale ultimo profilo, infatti, l'adozione di classificazioni comuni a tutti i flussi informativi è la chiave di accesso a una digitalizzazione dei dati in grado di sfruttare tutto il potenziale informativo degli stessi. Senza un sistema classificatorio (metadati) armonizzato, non è possibile fare "dialogare" i flussi informativi.

¹ Si ringrazia la Prof.ssa Monica Pratesi e i Direttori di tutte le Direzioni del Dipartimento di Produzione Statistica dell'Istat per aver fornito le descrizioni delle classificazioni: Sandro Cruciani, Saverio Gazzelloni, Stefano Menghinello, Fabio Rapiti e Giovanni Savio, con approfondimenti di Simone Ambroselli (par. 6.3 e 6.4), Tiziana Clary (par. 6.3.10 e 6.3.11.) e Luisa Franconi (par. 6.3.12 e 6.3.13).

L'informazione statistica e il trattamento digitale dei dati condividono, dunque, l'esigenza di fondarsi su metadati e l'obiettivo di massimizzarne le potenzialità promuovendone l'armonizzazione.

Il tema in esame viene considerato dal Regolamento (UE) 2022/868 del 30 maggio 2022 sul quadro per la *governance* dei dati che ha come obiettivo l'armonizzazione degli scambi di dati stabilendo regole di base per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. D'altro canto, la Comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE ribadisce come le statistiche europee debbano essere sviluppate, prodotte e diffuse in base a standard uniformi e metodi armonizzati². Ecco, dunque, che anche in ambito della normativa europea si stringe la connessione sopra evidenziata tra statistica e digitalizzazione.

A livello normativo europeo, regolamenti e direttive definiscono le metodologie e le classificazioni di base per le indagini statistiche, nonché gli obiettivi, le classificazioni, i contenuti informativi, le modalità e la tempistica di raccolta e di trasmissione dei dati riguardanti singole indagini o insiemi di indagini raggruppate per tematiche omogenee. L'assetto ordinamentale completa la conformità agli standard di qualità, armonizzazione e sicurezza dettati per il trattamento dei dati per finalità statistiche con il risultato di offrire alcuni *framework* legali.

Nell'ordinamento interno, l'informazione statistica ufficiale è perseguita mediante l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi. A tale fine, all'Istat è affidato il compito di predisporre le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.

6.2 Il settore delle Amministrazioni pubbliche S.13³

6.2.1 Il settore delle Amministrazioni Pubbliche

L'Istat predispone sin dal 1996 la lista delle unità che appartengono al settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13), secondo criteri e per finalità di natura eminentemente statistico-economica, ai sensi del Regolamento UE sul Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali dell'Unione europea (oggi, Reg. n. 549/2013, SEC 2010) e della relativa guida metodologica ed operativa fornita dal "*Manual on Government Deficit and Debt*". L'individuazione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche, è alla base della correttezza delle stime degli aggregati di finanza pubblica. La lista risponde, inoltre, agli obblighi di classificazione dei fenomeni economici e sociali, previsti tra i compiti dell'Istat nell'ambito del Sistema statistico nazionale (d.lgs. n.322/1989) e, in tale ambito, è utilizzata, in particolare, per la costruzione dei registri statistici, per la definizione di campioni, per il controllo della qualità.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.

³ Approfondimenti di Antonella Baldassarini e di Fiorella Boscaino.

Sul tema cfr. Bellitti, G. 2015. "Il settore pubblico con riferimento alla lista S13, riguardante l'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni". *Rivista della Corte dei Conti*, Anno LXVIII, n. 5-6, Settembre-Dicembre 2015.

6.2.2 Il perimetro delle Amministrazioni Pubbliche nei conti nazionali

La correttezza delle stime degli aggregati di finanza pubblica ha tra gli elementi fondamentali l'individuazione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche (settore S.13), definito come l'insieme delle unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano come Amministrazioni pubbliche ai sensi del SEC 2010 e che, in quanto tali, concorrono a determinare le misure dell'indebitamento netto (o deficit) e del debito del Paese.

I criteri di definizione del perimetro delle amministrazioni pubbliche (Ap) si sono modificati nel tempo ed hanno assunto sempre più un ruolo centrale nel processo di misurazione dell'attività dell'operatore pubblico. La definizione di cosa distingue l'attività pubblica da quella privata e, di conseguenza, la delimitazione dei rispettivi domini, è alla base della compilazione dei conti nazionali, del conto economico delle Ap e del calcolo degli indicatori trasmessi alla Commissione Europea in applicazione della Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht e del regolamento relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (Regolamento RNL). I criteri utilizzati per la classificazione delle unità all'interno del perimetro del Settore S.13 hanno natura statistico-economica. Ai fini classificatori, la forma giuridica dell'unità non rileva.

Secondo il regolamento SEC 2010, il Settore S.13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese".

Le unità istituzionali sono classificate o meno nel Settore S.13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. Le unità incluse nel Settore delle Amministrazioni pubbliche possono appartenere alle seguenti tipologie:

- entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio;
- istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;
- fondi pensione autonomi, per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche.

Un'unità istituzionale è controllata direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica se, dal punto di vista sostanziale, opera sotto l'autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro S.13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di strumenti diversi quali, ad esempio, la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

Per stabilire se una unità controllata dall'Amministrazione pubblica debba essere classificata nel settore S.13, il SEC 2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso, prioritariamente, l'analisi della concorrenzialità del mercato in cui essa opera (criteri qualitativi) e, successivamente, l'applicazione del test market/non market (o test del 50%, criterio quantitativo). Il grado di concorrenzialità dei mercati deve essere verificato mediante valutazioni che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta quali, ad esempio, le modalità di affidamento dei servizi o delle concessioni e le condizioni contrattuali. In assenza delle condizioni di concorrenzialità, l'unità viene classificata nel settore S.13.

Il test market/non market per la verifica del comportamento economico dell'unità istituzionale misura, invece, in quale quota i ricavi da vendite realizzate in condizioni di mercato concorrenziale coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata. Se tale quota risulta inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, l'unità viene classificata nel settore S.13.

6.2.3 L'utilizzo della lista delle Amministrazioni Pubbliche a fini amministrativi

Con la legge finanziaria 2005, il Legislatore nazionale, ha introdotto, all'art. 1, un "limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni", indicando in modo puntuale gli enti soggetti alla disciplina restrittiva ivi prevista, e rimettendo all'Istat, per gli anni successivi, l'individuazione degli stessi (art. 1 comma 5, l. 30 dicembre 2004 n. 311).

Successivamente, l'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha stabilito che: "1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre".

A partire dal 2004, il Legislatore italiano ha dunque scelto di ancorare le proprie politiche di bilancio e l'ambito di applicazione di altre disposizioni normative volte a raggiungere gli obiettivi dell'armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, all'insieme delle Amministrazioni pubbliche definito dall'Istat ai fini della produzione dei conti di finanza pubblica.

Già da allora, quindi, l'elenco Istat delle istituzioni pubbliche è stato individuato come lo strumento migliore a disposizione per addivenire ad una definizione di pubblica amministrazione fondata su criteri sostanziali – e segnatamente di tipo economico – piuttosto che giuridico formali, consentendo così una individuazione più "reale" ed esaustiva di ciò che è opportuno considerare pubblica amministrazione.

Il richiamo che la normativa ha operato e opera ha, di fatto, trasformato la "lista statistica" in "lista amministrativa", e ha generato l'attivazione di un ingente contenzioso nei confronti dell'Istat, prima presso il giudice amministrativo, poi, a partire dal 2012, presso il giudice contabile.

La L. 228 del 2012, ex art. 1, comma 169 ha attribuito infatti la giurisdizione di merito alla Corte dei Conti - sezioni riunite in speciale composizione: “avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’Istat ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3 [...]”

L’attribuzione ad essa di competenza giurisdizionale piena ed esclusiva, trova ragione nella attinenza dell’atto in argomento, L. n. 15 del 2009, ex art. 11, comma 7, alla materia della contabilità pubblica. La cognizione attribuita alla Corte dei Conti - sezioni riunite in speciale composizione - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 169, deve intendersi pertanto estesa a tutti i vizi dell’atto, del procedimento, al difetto di motivazione o di istruttoria, all’incompetenza (estensione che attiene ai limiti interni della detta giurisdizione: cfr. Cass., Sez. Un., 21/12/2005, n. 28263).

Tuttavia, a prescindere dai pronunciamenti della Corte dei Conti, il perimetro delle Amministrazioni pubbliche su cui si basa il conto economico consolidato, non può che essere quello individuato dall’Istat, in accordo con Eurostat, sulla base dei criteri statistici definiti dal SEC 2010.

L’esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l’immediata opposizione di Eurostat, e verosimilmente la decisione di porre una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica, con evidenti conseguenze negative per il Paese.

Le statistiche di finanza pubblica e, più in generale, i conti economici nazionali, sono informazioni necessarie a supportare le decisioni politiche in tema di economia e finanza, e a monitorare le politiche sociali ed economiche dell’UE e dei suoi stati membri. I dati prodotti coerentemente con le raccomandazioni del SEC 2010 consentono, in particolare: a) il monitoraggio e l’orientamento della politica monetaria e macroeconomica nella zona dell’euro e la definizione dei criteri di convergenza per l’unione economica e monetaria; b) la definizione dei criteri relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi.

La produzione delle statistiche di finanza pubblica poggia su un sistema vincolante di trasmissione dei dati e di monitoraggio della qualità. In applicazione dei regolamenti, l’Istat trasmette alla Commissione Europea i dati sui livelli dell’indebitamento netto, del debito pubblico – stimato dalla Banca d’Italia – e di altre grandezze di finanza pubblica due volte all’anno secondo un programma di trasmissione obbligatoria.

I dati trasmessi sono sottoposti ad un stringente processo di verifica condotto da Eurostat e coordinato, a livello nazionale, dall’Istat. I dati contenuti in tavole standardizzate, in particolare, sono integrati da un ampio insieme di informazioni, richieste tramite un questionario ad esse associato, che permettono ad Eurostat un’analisi in profondità dei conti sottostanti. Il questionario stesso è oggetto di un continuo aggiornamento dei contenuti, finalizzato al potenziamento della capacità di analisi e di coerenza interna delle stime. La trasmissione ufficiale dei dati è seguita da uno o più round di *clarifications*, ossia richieste di precisazione a cui i Paesi devono rispondere in tempi molto brevi e prestabiliti. Il confronto che ne deriva può portare alla modifica dei dati notificati o, nel caso permangano problemi rilevanti, alla comunicazione di Eurostat dell’intenzione di porre riserve sulla qualità dei dati, che costituiscono giudizi di insufficiente robustezza delle stime di deficit e di debito.

Le tavole approvate da Eurostat a conclusione del processo di verifica, che si svolge nei giorni immediatamente successivi alla trasmissione, sono diffuse sul sito di Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notificationtables>).

I dati prodotti dall'Istat nell'ambito dei conti nazionali sono utilizzati, inoltre, ai fini della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF). Con il rilascio dei quadri di contabilità nazionale annuali, l'Istat fornisce elaborazioni integrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - RGS). I dati sono trasmessi due volte l'anno: a marzo, in tempo utile per la predisposizione delle analisi dei dati di consuntivo e dell'aggiornamento delle previsioni contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (REF) entro il 15 aprile; intorno al 20 settembre, per la predisposizione della Nota di aggiornamento del DEF finalizzato alla costituzione della legge di bilancio.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui osservato, si evidenzia che il perimetro delle istituzioni pubbliche più ampio e basato su metodologie di rilevazione e integrazione consolidate, nonché quello che consente una classificazione statistica delle amministrazioni pubbliche coerente con le raccomandazioni europee (settore S13), è costituito proprio dall'elenco Istat che appare, quindi, un imprescindibile punto di riferimento per l'individuazione del settore pubblico in una logica che superi il solo criterio giuridico-formale, criterio peraltro caratterizzato da complesse difficoltà interpretative.

6.3 Le classificazioni statistiche⁴

6.3.1 Classificazione dei reati

Sistema di classificazioni adottate per le statistiche giudiziarie penali che si basano sull'impianto normativo previsto dai codici e dalle leggi complementari che prevedono sanzioni penali.

La Classificazione sintetica dei reati è la presentazione delle violazioni penali a un alto livello di aggregazione: sono mostrati i raggruppamenti dei delitti secondo i titoli e le sezioni del codice penale con alcune voci di dettaglio maggiormente significative.

La Classificazione dettagliata dei reati è la versione estesa della classificazione delle violazioni penali in uso in Istat con numerose voci di interesse sociale oltre che giuridico.

La Classificazione internazionale dei reati (ICCS) è la classificazione internazionale, articolata su più livelli di dettaglio, che considera sia i delitti sia le contravvenzioni. Approvata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 2015, e dalla *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) nel maggio 2015 come uno standard statistico internazionale per la raccolta di dati. L'implementazione è curata dall'*Office on Drugs and Crime* (UNODC).

6.3.2 Classificazione delle attività economiche (ATECO)

È la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Rev. 2 (*Statistical classification of economic activities in the European Community*) e presenta le attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni (codici a due cifre), gruppi (codici a tre cifre), classi (codici a quattro cifre), categorie (codici a cinque cifre) e sotto-

⁴ Una classificazione rappresenta lo strumento per organizzare le unità statistiche di una popolazione – o collettivo statistico – in gruppi distinti. <https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/classificazioni>.

categorie (codici a sei cifre). Il dettaglio nazionale di Ateco 2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, è stato realizzato in maniera del tutto coerente con la struttura a quattro cifre definita nella classificazione europea (NACE Rev.2). A sua volta, NACE Rev. 2 deriva dalla classificazione ISIC Rev. 4 (*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*), definita dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite.

In adempimento all'articolo 224 della Legge n. 77 del 17/07/2020, l'Istat ha modificato la struttura e le note esplicative della Sezione A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca). La nuova versione – Ateco 2007, aggiornamento 2021 – sostituisce la precedente ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021. Per il 2022, è stata predisposta una ulteriore versione della classificazione, Ateco 2007 aggiornamento 2022, per la produzione e la divulgazione di dati statistici che sostituisce la precedente (aggiornamento 2021). Per consentire la sua implementazione operativa da parte delle pubbliche amministrazioni che utilizzano la classificazione, la nuova versione è stata adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

6.3.3 Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali

Classificazione delle forme giuridiche predisposta per fini statistici dall'Istat con l'obiettivo di definire un insieme strutturato e aggiornato di forme organizzative delle unità economiche.

6.3.4 Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione

La classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali fa riferimento alla Cofog (acronimo di *Classification Of Function Of Government*), classificazione internazionale adottata come standard dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC). Parte integrante della presentazione delle statistiche di finanza pubblica, la classificazione è stata sviluppata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e pubblicata dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite. Fonti normative: SEC e Legge di contabilità e finanza pubblica.

6.3.5 Classificazione delle professioni

La classificazione delle professioni (CP2011) fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale; non deve invece essere inteso come strumento di regolamentazione delle professioni.

L'oggetto della classificazione, la professione, è definito come un insieme di attività lavorative concretamente svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, competenze, identità e statuti propri. La versione in uso a partire dal 2011 (CP2011) è frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte dalla International standard *Classification of Occupations* – Isco08.

6.3.6 Classificazione dei titoli di studio

A partire principalmente da fonti statistiche, l'Istat ha predisposto e adottato la Classificazione dei titoli di studio con l'obiettivo di ricostruire in maniera il più possibile estensiva l'insieme dei titoli di studio emessi in Italia e potenzialmente in possesso della popolazione. La classificazione è coerente con l'ultima versione della *International Standard Classification of Education* (ISCED 97) utilizzata da OCSE, UNESCO e EUROSTAT nella produzione di indicatori statistici sull'istruzione per il confronto internazionale.

6.3.7 Classificazione delle attività di apprendimento – CLA

L'Istat adotta la Classificazione delle attività di apprendimento (CLA – *Classification of learning activities*), uno degli strumenti principali per la misurazione statistica delle questioni connesse alla partecipazione degli individui al *lifelong learning*.

La CLA è stata progettata come strumento per raccogliere dati statistici comparabili e presentare indicatori relativi alle attività formative sia per singolo Paese sia tra Paesi. La classificazione è coerente con la ISCED 97, la classificazione internazionale dei titoli di studio.

6.3.8 Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (cause di morte, ICD-10)

A partire dall'anno di riferimento 2016, per la codifica delle cause di morte, l'Istat ha adottato il sistema automatico Iris⁵ (versione 5.4) che è lo strumento principalmente utilizzato in Europa e in molti paesi extraeuropei per la codifica automatica e interattiva delle cause di morte. L'adozione di Iris prevede l'utilizzo della classificazione ICD-10. L'ICD (*International Classification of Diseases and Related Health Problems*) è il sistema di classificazione delle malattie, stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). ICD-10 è una revisione in continua evoluzione, in grado di sostenere e di adattarsi al rapido avanzamento delle conoscenze biomediche (in aggiunta a nuove emergenze epidemiologiche che possono verificarsi). A questo scopo l'OMS ha previsto un sistema di aggiornamenti ufficiali pubblicati ogni anno *online*.

6.3.9 Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche

Sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite dal *Manual on Government Deficit and Debt* pubblicato da Eurostat (attualmente, Edizione 2019), l'Istat predispose l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13).

Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore, l'Istat compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht⁶.

⁵ *Iris Institute*. Istat è tra gli istituti che hanno aderito all'attività.

⁶ Cfr., sopra, 6.2 il settore delle Amministrazioni pubbliche S.13.

6.3.10 Unità territoriali amministrative: comuni, province/città metropolitane e regioni

Tra le numerose attività che l'Istituto Nazionale di Statistica svolge per offrire informazione statistica ai cittadini e alle istituzioni, c'è anche quella di documentazione delle variazioni amministrative e territoriali che interessano il territorio italiano. L'Istat, infatti, per le attività di produzione e diffusione dell'informazione statistica, crea e tiene aggiornate le classificazioni territoriali delle unità amministrative territoriali (comuni, province/città metropolitane e regioni), raccoglie le denominazioni ufficiali, e, a partire dagli anni '60, assegna a tutte le unità un codice per identificarle univocamente.

Il codice statistico ha riferimenti amministrativo-territoriali, poiché identifica entità amministrative che hanno, tra le proprie caratteristiche, un ambito territoriale di propria competenza.

Le unità amministrative territoriali sono state e continuano ad essere nel tempo oggetto di cambiamenti che per le loro differenti caratteristiche incidono in diverso modo e grado nel disegno della geografia amministrativa. Le informazioni sulle diverse tipologie di variazioni (amministrative e/o territoriali) occorse sono rilevate attraverso una ricognizione quadrimestrale condotta presso le Regioni. I dati raccolti correntemente vanno ad alimentare un patrimonio informativo storico consistente (dall'Unità di Italia ad oggi) prodotto a partire dalla documentazione statistica detenuta dall'Istat e integrata da una sistematica attività di recupero e analisi delle fonti storiche (prevalentemente pubblicazioni coeve alle variazioni documentate) e un'attenta ricerca bibliografica⁷.

Le variazioni amministrative sono eventi in grado di modificare per le unità amministrative (Ua): la denominazione; l'appartenenza a entità gerarchiche superiori diverse nel tempo; la numerosità, per gli eventi di costituzione o soppressione di unità già esistenti. Tali variazioni sono così classificate:

- CS - Costituzione di una Ua;
- ES - Estinzione di una Ua;
- CD - Cambio denominazione di una Ua;
- AP - Cambio di appartenenza di una Ua all'unità gerarchica superiore (nella fattispecie, attualmente, il passaggio di un comune da una provincia ad un'altra);
- AN - Annessione di una Ua da Stato estero;
- AS - Soppressione di una Ua per cessione a Stato estero;
- RN - Ri-numerazione (anomala) del codice statistico assegnato ai comuni.

Le variazioni amministrativo-territoriali sono eventi in grado di modificare le unità amministrative (Ua) e le relative circoscrizioni territoriali per: incorporazione di territorio di Ua cessate; cessioni di porzioni territorio a fronte della costituzione di nuove Ua. Tali variazioni sono così classificate:

- AQES - Incorporazione del territorio di una o più Ua soppresse;
- CECS - Cessione di una o più porzioni di territorio a fronte della costituzione di una nuova Ua.

⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/218392>. Struttura e dinamica delle unità amministrative territoriali italiane.

Le variazioni territoriali sono eventi in grado di modificare le circoscrizioni territoriali delle unità amministrative (Ua) per: scambi di porzioni di territorio tra Ua limitrofe; incorporazione di territorio di Ua cessate; cessioni di porzioni territorio a fronte della costituzione di nuove Ua. Tali variazioni sono così classificate:

- AQ - Acquisizione di una o più porzioni di territorio;
- CE - Cessione di una o più porzioni di territorio.

Tutte le variazioni sono avvalorate da un provvedimento legislativo o amministrativo (esempio: legge regionale), pubblicato su un documento istituzionale ufficiale (esempio: gazzetta, bollettino regionale)

Tutte le variazioni recepite, e avvalorate da un provvedimento legislativo o amministrativo (esempio: legge regionale), pubblicato su un documento istituzionale ufficiale (esempio: gazzetta, bollettino regionale) alimentano elenchi dedicati, quali ad esempio: le unità vigenti ad una data, le unità cessate, le denominazioni precedenti o le gli scambi di territorio⁸.

L'aggiornamento delle variazioni, delle liste delle unità territoriali e delle relative classificazioni segue tradizionalmente una cadenza semestrale. Ulteriori aggiornamenti possono essere pubblicati in periodi diversi da quelli previsti, per garantire la tempestiva divulgazione dei codici statistici delle unità territoriali interessate da variazione e/o le relative classificazioni di riferimento nazionale ed europeo.

6.3.11 Unità territoriali estere

Tra i compiti istituzionali dell'Istat, ai fini della produzione e diffusione delle statistiche ufficiali nazionali ed europee, vi è anche la gestione degli elenchi dei paesi esteri, distinti tra stati e territori; questi ultimi corrispondenti ad aree geografiche soggette alla sovranità di uno Stato nazionale e riconosciute come luoghi di interesse per le finalità statistiche sotto Regolamenti Eu.

L'Istat assegna un codice statistico ai paesi esteri, ne aggiorna le denominazioni e registra i cambiamenti che avvengono nella configurazione geopolitica mondiale.

L'aggiornamento e la pubblicazione⁹ delle liste dei paesi esteri vigenti e cessati, nonché le variazioni occorse, quali i cambi denominazioni, le costituzioni e/o le soppressioni, segue una cadenza annuale con riferimento alla data del 31 dicembre.

In tali elenchi sono rese disponibili ulteriori elaborazioni come l'associazione dei paesi esteri alle relative nomenclature internazionali, quali la classificazione ISO 3166-1 Alpha 2 e 3 e la classificazione UNSD_M49 Standard country or area codes for statistical use (M49).

6.3.12 Classificazioni territoriali statistiche

Con riferimento alle principali unità territoriali amministrative di interesse per la statistica ufficiale e in particolare per i comuni, l'Istat elabora classificazioni che trovano il loro fondamento su caratteri geo-morfologici e ambientali, misurati a soli fini statistici, come la litoraneità o le ecoregioni.

8 <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni.

9 <https://www.istat.it/it/archivio/6747>. Codici delle unità territoriali estere.

È definito comune litoraneo, l'unità territoriale con almeno un tratto del proprio confine bagnato dal mare. Sono esclusi da tale categoria i cosiddetti comuni lacuali, i cui confini sono interessati dagli specchi d'acqua interni (laghi).

Le Ecoregioni¹⁰, o regioni ecologiche, sono porzioni più o meno ampie di territorio ecologicamente omogenee nelle quali specie e comunità naturali interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell'ambiente. I processi di classificazione ecologica del territorio sono uno strumento di indirizzo per le strategie di gestione e sviluppo sostenibile. La classificazione in regioni biogeografiche, ecosistemi ed ecoregioni rappresenta un quadro di riferimento efficace per le strategie di conservazione della biodiversità, per la valorizzazione del capitale naturale e per la valutazione dei rischi ambientali.

Le Regioni Biogeografiche, definite in ambito europeo su base vegetazionale, climatica e geologica, rappresentano una classificazione ecologica del territorio (9 regioni biogeografiche nell'intera Ue) per l'adozione delle liste dei Siti di Importanza Comunitaria e per la valutazione dell'efficacia della rete Natura 2000. In ambito nazionale, sulla base di caratteri ambientali e della diversità biologica sono state definite le ecoregioni d'Italia, organizzate gerarchicamente in quattro livelli (divisioni, province, sezioni e sottosezioni). Le province ecoregionali sono state adottate come quadro di riferimento per la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e per il reporting sul capitale naturale nazionale. Tali applicazioni si basano sui caratteri prevalenti e distintivi delle ecoregioni in termini di ecosistemi, risorse specifiche a essi associate, complessità dell'ambiente fisico, forme di uso e copertura del suolo, tipi ed intensità dei fattori di pressione.

Ulteriori variabili classificatorie dei comuni, di fonte amministrativa, sono invece la definizione di comune capoluogo di regione e capoluogo provincia/città metropolitana, in quanto sede dei relativi organi di amministrazione locale.

Le classificazioni sono aggiornate correntemente in funzione delle eventuali variazioni occorse. Per assegnare un attributo ai comuni che nel tempo si sono costituiti, si è applicato il criterio della "ereditarietà" della classe dei comuni di provenienza. Ove questa non sia omogenea per tutti, si è adottato il criterio della prevalenza di superficie territoriale.

6.3.13 Unità territoriali statistiche: Sistemi Locali del Lavoro e Distretti Industriali di PMI

Per fini statistici e di policy l'Istat rilascia in occasione dei censimenti della popolazione, dal 1981 con cadenza decennale, unità territoriali costituite da aggregazione di comuni e definite attraverso l'auto-contenimento della popolazione ivi residente rispetto al pendolarismo per motivi di lavoro: i sistemi locali del lavoro. Tali unità territoriali sono utilizzate a fini studio e di policy (si veda ad esempio il Decreto 4 agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, "Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla Legge 15 maggio 1989, n. 181" (GU n.232 del 4-10-2016), per il quale l'Istat provvede a riportare i parametri attraverso cui sono stati identificati i sistemi locali del lavoro e i relativi comuni che li compongono candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa). La metodologia per la delimitazione dei sistemi locali del lavoro del 2011¹¹ è armonizzata a livello europeo (Euro-

¹⁰ Per approfondimenti si rimanda a: <https://www.istat.it/it/archivio/224780>. Classificazione dei comuni secondo le ecoregioni d'Italia: <https://www.istat.it/it/archivio/240989>. Rapporto sul territorio 2020. Ambiente, economia e società.

¹¹ Istat. 2015. "La nuova geografia dei sistemi locali". *Lecture Statistiche - Territorio*. <https://www.istat.it/it/archivio/172444>.

stat¹², 2020) e oggetto di studio e implementazione a livello internazionale (Ocse¹³, 2020).

Ulteriori caratterizzazioni permettono di classificare alcune di tali unità statistiche in distretti industriali di piccole e medie imprese¹⁴ modello produttivo tipico dell'economia italiana (Istat¹⁵, 2015). Anche tali sistemi locali del lavoro specializzati sono stati oggetto di policy specifiche¹⁶.

L'Istat rilascia statistiche sia in ambito economico (addetti e unità locali per SLL, risultati economici delle imprese e delle multinazionali)¹⁷ sia provenienti dall'indagine sulle forze di lavoro basate su tale geografia funzionale.

6.4 Classificazioni ufficiali internazionali

6.4.1 Main industrial groupings (MIGs)

La classificazione, in italiano Raggruppamenti principali di industrie (RPI), fornisce una ripartizione statistica alternativa delle attività economiche dell'industria rispetto alla Nace (Statistical classification of economic activities in the European Community). La base giuridica per le definizioni dei RPI è il regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 (allegato II) che attua il regolamento (UE) n. 2019/2152 del 27 novembre 2019 (regolamento sulle statistiche europee sulle imprese).

6.4.2 Classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP)

La COICOP (in Inglese, Classification of Individual Consumption According to Purpose) è la classificazione internazionale di riferimento della spesa delle famiglie. L'obiettivo della

12 European harmonised Labour Market Areas — Methodology on functional geographies with potential: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/ks-tc-20-002>.

13 Delineating Functional Areas in All Territories; <https://doi.org/10.1787/19900759>.

14 I criteri di individuazione dei distretti utilizzati dall'Istat consistono nell'individuare sistemi locali caratterizzati dalla presenza di piccola o media impresa, con una elevata concentrazione territoriale di occupazione manifatturiera focalizzata in una industria principale.

15 I distretti industriali 2011: <https://www.istat.it/it/archivio/172446>.

16 Il riconoscimento giuridico del distretto industriale è costituito dall'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", da cui hanno avuto avvio provvedimenti di politica economica, e, in sua attuazione, il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1993 ("Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei Distretti Industriali") che stabiliva specifici parametri di riferimento per l'identificazione dei distretti industriali a partire dall'uso dei sistemi locali. L'altro pilastro normativo è costituito dalla Legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive" con cui sono stati modificati e semplificati i criteri di individuazione dei distretti industriali. Altri riferimenti normativi che hanno assunto rilievo in materia sono stati la Legge 7 agosto 1997, n.266 "Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive" con cui si stabilisce il finanziamento agli interventi nei Distretti Industriali, e la Delibera CIPE 3 maggio 2001 "Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di Distretti economico-produttivi" con cui si demanda alle regioni e alle province autonome il ruolo di individuare i Distretti industriali anche sulla base dei sistemi locali. L'ampliamento del concetto di distretto si completa mediante la Legge 366/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1 (commi 366-372), la quale definisce "distretti produttivi", come "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche creando modalità di collaborazioni con le associazioni imprenditoriali" (comma 369).

17 <https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro>.

6. Le classificazioni dei dati

COICOP è quello di fornire un quadro di categorie omogenee di beni e servizi, che sono considerati una funzione o uno scopo della spesa per i consumi delle famiglie.

La COICOP è parte integrante del Sistema dei Conti Nazionali (SNA), ma è anche usata in diverse altre aree statistiche, come: statistiche sulla spesa; indici dei prezzi al consumo; statistiche relative alla cultura, sport, alimentazione, salute e turismo.

La classificazione è stata adottata dalla United Nations Statistical Commission per la prima volta nel 1999.

6.4.3 Classificazione ProdCom

È una lista di voci merceologiche appartenenti all'industria estrattiva e a quella manifatturiera utilizzata dall'Unione europea per l'osservazione statistica della produzione industriale negli Stati Membri; l'elenco è approvato annualmente con apposito regolamento della Commissione europea.

6.4.4 Nomenclatura combinata (NC8)

Combined Nomenclature (CN) è uno strumento di classificazione delle merci adottata dai paesi dell'Ue nelle rilevazioni del commercio estero. Consta di oltre 10.000 voci codificate a otto cifre e rappresenta il livello di dettaglio più fine secondo cui vengono rilevate all'origine le informazioni sulle merci. Essa costituisce una disaggregazione della classificazione delle merci del Sistema Armonizzato (SA; Harmonized System - HS) predisposta dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, costituita da raggruppamenti di merci in oltre 5.000 posizioni a sei cifre.

6.4.5 Statistical Classification of Products by Activity in the European Union (CPA)

È la classificazione dei prodotti associati alle attività, sviluppata a livello europeo coerentemente con la Central Product Classification (CPC) definita a livello mondiale (United Nations Statistics Divisions). La versione attuale, CPA 2.1, è in vigore dal 2015 (Commission Regulation (EU) No 1209/2014 of 29 October 2014).

6.4.6 Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GEONOM)

La classificazione permette di identificare gli attori coinvolti nel commercio internazionale: paese dichiarante e paese partner. Regolamento in vigore: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione del 12 ottobre 2020.

6.4.7 Standard goods classification for transport statistics (NST)

La Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (2007) è una nomenclatura statistica per le merci trasportate da quattro modi di trasporto: strada, ferrovia, vie navigabili interne e mare (marittimo). Regolamento (CE) n. 1304/2007 del 7 novembre 2007 che modifica la direttiva 95/64, il regolamento (CE) n. 1172/98, i regolamenti (CE) n.

91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo all'istituzione della NST 2007 quale classificazione unica delle merci trasportate in taluni modi di trasporto.

6.4.8 Classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations)

Classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla Johns Hopkins University (US, Baltimora) nell'ambito di un progetto di ricerca sulle istituzioni non profit avviato all'inizio degli anni Novanta. La classificazione, ripresa in Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, comprende 28 classi raggruppate in 11 settori”.

6.4.9 Classificazioni sviluppate in collaborazione con altri Enti

Per tali classificazioni, sono state sviluppate specifiche modalità di trattamento e risulta essenziale seguirne l'evoluzione sia in termini di sviluppi delle classificazioni stesse sia di acquisizione dati. Generalmente, si tratta di classificazioni utilizzate per specifici processi produttivi. Particolarmente rilevante è la seguente:

6.4.9.1 Relazioni di parentela (con il capofamiglia)

Contiene i diversi tipi di relazioni parentali (Istat, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR).

6.4.10 Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)

L'Unione europea ha istituito una Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche, denominata «NUTS», per permettere la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'UE. Questo sistema gerarchico, che in Italia ricalca i concetti di ripartizione, regione e provincia/città metropolitana, viene anche utilizzato per condurre analisi socioeconomiche nelle regioni ed elaborare gli interventi nel contesto della politica di coesione dell'UE. La classificazione della NUTS viene aggiornata con cadenza triennale a partire dal Regolamento (CE) n. 1059/2003. Con riferimento al livello nazionale, le nomenclature Eurostat sono aggiornate secondo le modalità indicate dall'Istat in virtù dei cambiamenti territoriali intervenuti nella normativa nazionale/regionale.

6.4.11 Classificazioni territoriali statistiche a livello Europeo (Regolamento Tercet)

A livello Europeo, ai fini del miglioramento delle analisi e della caratterizzazione del territorio per fini di policy è stato varato il Regolamento (EU) 2017/2391 (Tercet) per l'armonizzazione delle tipologie statistiche territoriali sia a livello di NUTS3 (province) sia a livello di comuni (Lau, *Local Administrative Units*). Le classificazioni identificano aspetti collegati all'urbanizzazione e densità di popolazione e aspetti connessi a specifiche attività economiche connesse al turismo.

6. Le classificazioni dei dati

Fondamento del Regolamento è la geografia di base regolare sulla griglia a maglie quadrate regolari di un km² (*Geostat grid*¹⁸) posta sul territorio europeo la cui popolazione viene stimata in occasione del censimento generale della popolazione¹⁹.

- Classificazione delle celle della griglia regolare: l'individuazione della tipologia prevede la combinazione del criterio di contiguità geografica tra le celle abbinato con quello di soglia di popolazione minima e densità abitativa: le celle sono classificate come centri urbani²⁰ (a elevata intensità abitativa), agglomerati urbani²¹ (zone con intensità abitativa ridotta) e celle rurali (intensità abitativa esigua)²².
- Classificazione delle Lau (comuni) per grado di urbanizzazione (DEGURBA)²³; al primo gennaio 2018 in Italia erano presenti 255 Città, 2.621 Piccole città e sobborghi e 5.084 Comuni di Zone rurali²⁴.
- Zone urbane funzionali: Il regolamento identifica infine le Zone urbane funzionali (FUA, *Functional Urban Areas*) costituite dalle città (city e greater city) e dalla relativa Zona di pendolarismo²⁵; la metodologia per la costruzione delle FUA è condivisa a livelli Eurostat e Ocse²⁶.
- Zone costiere²⁷.
- Tipologia urbana-rurale delle NUTS 3²⁸.
- Tipologia metropolitana; un'unica regione o un'aggregazione di regioni di livello NUTS 3 in cui almeno il 50% della popolazione vive in zone urbane funzionali di almeno 250.000 abitanti (Zona non metropolitana altrimenti).
- Tipologia costiera: le Zone costiere sono regioni di livello NUTS 3 situate sulla costa o in cui almeno il 50% della popolazione vive a una distanza dalla costa inferiore a 50 km (Zone non costiere altrimenti).

Tali classificazioni armonizzate a livello Eu sono utilizzate sia ai fini di reporting e confronti internazionali sia nelle politiche di coesione.

18 L'approccio permette il confronto tra centri urbani diversi in quanto prescinde dai confini amministrativi che spesso sono dettati da motivi storici e politici.

19 Statistiche sulla popolazione per griglia regolare: <https://www.istat.it/it/archivio/155162>

20 Densità non inferiore a 1500 abitanti per km² e popolazione nelle celle contigue non inferiore a 50 mila abitanti.

21 Celle contigue di densità non inferiore a 300 abitanti per km² e popolazione nelle celle contigue non inferiore ai 5000 abitanti.

22 Densità inferiore a 300 abitanti per km² e popolazione nelle celle contigue inferiore a 5000 abitanti.

23 Le celle della griglia regolare sono associate con metodi GIS (Geographical Information System) all'unità territoriale (comune); il comune è classificato come Città o Zone densamente popolate se almeno la metà della popolazione stimata nella griglia associata al comune ricade nella tipologia di Centri urbani; il comune è nella classe Zone rurali o Zone scarsamente popolate nel caso di bassa intensità abitativa dove la maggioranza della popolazione delle celle ricade nella tipologia di griglia rurale; il comune è nella classe Piccole città e sobborghi o Zone a densità intermedia di popolazione, nel caso di comuni con una intensità abitativa che non sia né a maggioranza rurale né a maggioranza urbana.

24 Per maggiori informazioni si rimanda al Rapporto sul territorio; <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/Rapportoterritorio2020.pdf>.

25 Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 15% della popolazione lavorativa è costituito da pendolari che lavorano in grandi città, enclave incluse ed exclave escluse.

26 Per la descrizione tecnica di rimanda a [The EU-OECD definition of a functional urban area](#).

27 Unità territoriali di livello LAU situate sulla costa o aventi almeno il 50% della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km. Sono aggiunte le enclave (LAU non costiere circondate da LAU costiere adiacenti). Zone non costiere altrimenti.

28 Zone prevalentemente urbane se più dell'80% della popolazione delle celle della griglia associate alla regione NUTS3 vive in agglomerati urbani; Zone prevalentemente rurali se la maggioranza della popolazione (almeno il 50%) vive in celle classificate come rurali; nei rimanenti casi la classe è Zone Intermedie.

6.5. PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI ADOTTATE²⁹

Classificazione delle attività economiche - Ateco 2007	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Provvedimento del 16/11/2007 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007
Riferimento classificazione europea	Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2)
Riferimento classificazione internazionale	International Standard Industrial Classifications of All Economic Activities (ISIC Rev.4)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata in tutte le statistiche sulle unità economiche. Inoltre, sappiamo che l'aggiornamento al 2022 è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, INPS; più, in generale, la classificazione ATECO è ormai utilizzata all'interno di normative nazionali di diverso tipo (anche i CCNL) che però sembrano richiamare l'Ateco 2007 e non i successivi aggiornamenti. Utilizzata per il Censimento della Popolazione e le indagini sulle famiglie. Utilizzata nelle indagini sulla sicurezza dei cittadini e sicurezza delle donne.
Classificazione delle attività economiche – Ateco 2007 aggiornamento 2021	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Comunicazione dell'Istat, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26/10/2020
Riferimento classificazione europea	Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2)
Riferimento classificazione internazionale	International Standard Industrial Classifications of All Economic Activities (ISIC Rev.4)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata in tutte le statistiche sulle unità economiche. Inoltre, sappiamo che l'aggiornamento al 2022 è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, INPS; più, in generale, la classificazione ATECO è ormai utilizzata all'interno di normative nazionali di diverso tipo (anche i CCNL) che però sembrano richiamare l'Ateco 2007 e non i successivi aggiornamenti. Utilizzata per il Censimento della Popolazione e le indagini sulle famiglie.
Classificazione delle attività economiche – Ateco 2007 aggiornamento 2022	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Comunicazione dell'Istat, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021
Riferimento classificazione europea	Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2)
Riferimento classificazione internazionale	International Standard Industrial Classifications of All Economic Activities (ISIC Rev.4)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata in tutte le statistiche sulle unità economiche. Inoltre, è utilizzata per l'aggiornamento al 2022 è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, INPS; più, in generale, la classificazione ATECO è ormai utilizzata all'interno di normative nazionali di diverso tipo (anche i CCNL) che però sembrano richiamare l'Ateco 2007 e non i successivi aggiornamenti. Utilizzata per il Censimento della Popolazione e le indagini sulle famiglie.

29 Approfondimenti di Luisa Franconi e di Tiziana Clary, con riguardo alle classificazioni territoriali.

Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività - CPA 2.1	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	Statistical Classification of Products by Activity in the European Union (CPA 2.1)
Riferimento classificazione internazionale	Central Product Classification (CPC 2.1)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione del 29 ottobre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle indagini sul commercio con l'estero, nelle indagini sui prezzi e quelle sulla produzione industriale (ProdCom).
Classificazione CPA-Ateco	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Si tratta della versione nazionale della CPA adottata esclusivamente nell'ambito delle indagini sul Commercio con l'estero di beni disponibile su COEWEB, il Data Warehouse delle statistiche del commercio estero di beni. Si tratta di una versione nazionalizzata perché, tenendo conto della realtà economica nazionale, differisce per alcuni aspetti dalla versione CPA europea, ed è a cinque Digit e riguarda esclusivamente i beni escludendo i servizi. Essa si aggancia alla versione europea della CPA del 2008 essendo ancora in fase di lavorazione la versione aggiornata alla CPA 2.1, più recente.
Classificazione ProdCom	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	ProdCom List (l'ultima versione disponibile è quella del 2021)
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (UE) n. 2019/1933 Della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle statistiche sulla produzione industriale.
Nomenclatura combinata (NC8)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	Combined Nomenclature (CN) (l'ultima versione disponibile è quella del 2022)
Riferimento classificazione internazionale	Harmonized System (SA)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle indagini sul commercio con l'estero.

Raggruppamenti principali di industrie (RPI)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	Main Industrial Groupings (MIG's) 2009
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 (allegato II) che attua il Regolamento (UE) n. 2019/2152 del 27 novembre 2019 (Regolamento sulle statistiche europee sulle imprese). Per la definizione della classificazione si veda invece il Regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione del 14 giugno 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 586/2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata principalmente nelle indagini economiche congiunturali.
Codici dei comuni, delle province e delle regioni	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Normativa nazionale e regionale
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata in tutte le statistiche sulle unità economiche. Utilizzata per il Censimento della Popolazione e per tutte le indagini sulle famiglie. Rilevazioni dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria (fonte Ministero Interno); rilevazione delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (procedimenti definiti in Procura); rilevazione dei Condannati; Rilevazione sui detenuti, indagini sulla sicurezza dei cittadini, sicurezza delle donne, sull'utenza dei centri antiviolenza
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - Nuts	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), by regional level, version 2021
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento delegato (UE) n. 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS); Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) 21-11-2016 n. 2016/2066 Regolamento della Commissione che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	

Classificazione degli Stati esteri	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	<p>Regolamento delegato (UE) n. 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;</p> <p>Regolamento (CE) 21-11-2016 n. 2016/2066 Regolamento della Commissione che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)</p>
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	<p>Utilizzata nelle statistiche di commercio estero.</p> <p>Utilizzata per il Censimento della Popolazione, alcune indagini sulle famiglie, permessi di soggiorno.</p> <p>Rilevazioni dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria (fonte Ministero Interno); rilevazione delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (procedimenti definiti in Procura); rilevazione dei Condannati; Rilevazione sui detenuti, Indagine sulla sicurezza dei cittadini, sicurezza delle donne, sull'utenza dei centri antiviolenza</p>
Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GEONOM)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1470 della Commissione del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese.
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle statistiche di commercio estero.
Standard goods classification for transport statistics (NST)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento (CE) n. 1304/2007 del 7 novembre 2007 che modifica la direttiva 95/64, il Regolamento (CE) n. 1172/98, i Regolamenti (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo all'istituzione della NST 2007 quale classificazione unica delle merci trasportate in taluni modi di trasporto
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	

Classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (versione europea E-COICOP)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	E-COICOP (European Classification of Individual Consumption according to Purpose)
Riferimento classificazione internazionale	COICOP
Eventuale riferimento normativo europeo	Sistema europeo dei conti SEC 2010, definito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	La COICOP è parte integrante del Sistema dei Conti Nazionali, ma è anche usata in diverse altre aree statistiche, come: statistiche sulla spesa; indici dei prezzi al consumo; statistiche relative alla cultura, sport, alimentazione, salute e turismo.
Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	COFOG
Riferimento classificazione internazionale	COFOG
Eventuale riferimento normativo europeo	Sistema europeo dei conti SEC 2010, definito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	La COFOG è parte integrante del Sistema dei Conti Nazionali.
Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Lista S13 2021)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 30 settembre 2021.
Riferimento classificazione europea	European system of accounts (ESA 2010) in italiano Sistema europeo dei conti SEC 2010
Riferimento classificazione internazionale	System of National Accounts, 2008 (2008 SNA)
Eventuale riferimento normativo europeo	Sistema europeo dei conti SEC 2010, definito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle statistiche sulle istituzioni pubbliche (registro statistico e censimento).
Classificazione delle professioni CP2011	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	International standard Classification of Occupations (Isco08)
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle statistiche sociali come Forze di Lavoro ma anche da altre Istituzioni come ad esempio INPS, INAIL, MIUR. Utilizzata per il Censimento della Popolazione e in alcune indagini sulle famiglie. Utilizzata in indagine sulla sicurezza delle donne e sull'utenza dei centri antiviolenza.

Classificazione dei titoli di studio	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	International Standard Classification of Education (ISCED 97)
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata per il Censimento della Popolazione e le indagini sulle famiglie. Utilizzata nelle indagini sulla sicurezza dei cittadini e sicurezza delle donne.
International Classification of Nonprofit Organization (ICNPO)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	International Classification of Nonprofit Organization (ICNPO)
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata nelle statistiche sulle istituzioni non-profit (registro statistico e censimento).
Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Disposizioni normative di settore, codice civile, ecc.
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	
Classificazione internazionale dei reati (ICCS - International Classification for statistical Purposes)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata per le rilevazioni dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria (fonte Ministero Interno); rilevazione delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (procedimenti definiti in Procura); rilevazione dei Condannati; Rilevazione sui detenuti
Classificazione italiana dei reati	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	Disposizioni normative di settore.
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata per le rilevazioni sui procedimenti definiti in Procura e sulle persone per cui è iniziata l'azione penale; rilevazione dei Condannati; Rilevazione sui detenuti

Unità territoriali amministrative: comuni, province/città metropolitane e regioni	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	D.lgs. 322/89 Art. 15, comma 1, e; D.P.R. 223/89, Capo VII
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Statistiche, indagini a base territoriale e censimenti. Amministrazioni centrali, enti pubblici e privati, istituzioni e privati per finalità amministrative ai fini dell'individuazione del luogo di nascita, di residenza, lavoro, elezioni, giustizia, ecc.
Classificazioni territoriali	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	Regioni Biogeografiche
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Conti economici ambientali; indagini ambientali e indagini sulle città; indagini sul turismo
Unità territoriali statistiche: Sistemi Locali del Lavoro e Distretti Industriali di PMI	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Utilizzata per il rilascio di informazione statistica in ambito sociale (soprattutto forze di lavoro) ed economico (risultati economici delle imprese e statistiche su addetti e numero di Unità locali). Utilizzata dal MEF in ambito di policy
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - Nuts	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), by regional level
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamenti (UE) della Commissione n. 1059/2003; n. 105/2007; n. 176/2008; n. 31/2011; n. 1319/2013; 2016/2066; 2019/1755 (Regolamento delegato (UE) n. 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS); Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) 21-11-2016 n. 2016/2066 Regolamento della Commissione che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS))
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Statistiche e indagini regionali sotto regolamento europeo

6. Le classificazioni dei dati

Classificazioni territoriali statistiche a livello Europeo (Regolamento Tercet)	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	Tipologie territoriali europee: Degurba (grado di urbanizzazione); Tipologia costiera; Zona urbana funzionale (FUA); tipologia urbano-rurale, tipologia metropolitana, zone costiere.
Riferimento classificazione internazionale	
Eventuale riferimento normativo europeo	REGOLAMENTO (UE) 2017/2391 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet); REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1130 DELLA COMMISSIONE relativo alle condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Statistiche in ambito sociale per territori urbani contrapposti a territori rurali, SDGs, statistiche sul turismo. PON-Metro: Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Politiche di coesione.
Unità territoriali estere	
Eventuale riferimento normativo o altra fonte	
Riferimento classificazione europea	
Riferimento classificazione internazionale	International Organization for Standardization, classificazioni ISO 3166-1 Alpha2 e Alpha3; Standard country or area codes for statistical use (M49)
Eventuale riferimento normativo europeo	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017; Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione del 12 ottobre 2020. (Regolamento delegato (UE) n. 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS); Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) 21-11-2016 n. 2016/2066 Regolamento della Commissione che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS))
Principale utilizzo in Istat ed eventuali impieghi amministrativi e/o non statistici	Statistiche, indagini a base territoriale e censimenti. Amministrazioni centrali, enti pubblici e privati, istituzioni e privati per finalità amministrative ai fini dell'individuazione del luogo di nascita, di cittadinanza, commercio internazionale, lavoro, ecc.

6.6. CLASSIFICAZIONI ECONOMICHE - CONTABILITÀ

Conti economici dell'agricoltura (Conti satellite)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/ DCCN/CNA
Principali informazioni trattate	Produzione, consumi intermedi, valore aggiunto, redditi da lavoro dipendente, valori unitari, unità di lavoro, Tavola ponte, indice del reddito agricolo
Scadenze previste dalla normativa	9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5 dicembre 2003) relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità Europea.
Sistema dei conti della sanità	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/ DCCN/CNA
Principali informazioni	Spesa sanitaria per tipo di funzione di assistenza sanitaria e finanziamento; Spesa sanitaria per tipo di funzione di assistenza sanitaria e soggetto erogatore; Spesa sanitaria per soggetto erogatore e tipo di finanziamento.
Scadenze previste dalla normativa	28 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) Regolamento (UE) n. 2015/359 della Commissione del 4 marzo 2015 che attua il Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento
Conto della protezione sociale (Conti satellite)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Entrate e uscite per la protezione sociale
Scadenze previste dalla normativa	18 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25 aprile 2007) sul Sistema Europeo di Statistiche Integrate della Protezione Sociale - Esspros (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).
Conti ambientali (conti satellite)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/ DCCN/ CNB
Principali informazioni	Conti delle emissioni atmosferiche (NAMEA); Imposte ambientali (ETEA); Conti dei flussi di materia (MFA); Conti dei beni e servizi ambientali (EGSS); Conti dei flussi fisici di energia (PEFA); Spese per la protezione dell'ambiente (EPEA).
Scadenze previste dalla normativa	dai 12 ai 21 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il Regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei Testo rilevante ai fini del SEE

6. Le classificazioni dei dati

149

Conto satellite del turismo (CST)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCSE-DCCN
Principali informazioni	Il Cst costituisce lo strumento internazionalmente riconosciuto e raccomandato per valutare la dimensione economica dell'industria turistica, dando una rappresentazione congiunta del settore sia dal lato della domanda sia dell'offerta.
Scadenze previste dalla normativa	In genere ogni due anni
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Il CST per l'Italia è costruito sulla base del Quadro Metodologico Raccomandato (QMR 2008) dalla Commissione europea (Eurostat), dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dall'Organizzazione mondiale del turismo (OMT). La compilazione del CST per l'anno 2017 è stata affidata a un gruppo di lavoro costituito nell'ambito del "Comitato di coordinamento Istat-Banca d'Italia nell'ambito della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche".
Reddito nazionale lordo finalizzato al calcolo del contributo degli Stati membri alla quarta risorsa propria	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/ DCCN/CND
Principali informazioni	PIL dal lato della spesa, della produzione e del reddito, reddito nazionale lordo
Scadenze previste dalla normativa	Entro il 30 settembre di ogni anno
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 2019/516 del Parlamento e del Consiglio del 19 marzo 2019 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL).
Notifica all'Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico nell'ambito della Procedura sui Deficit Eccessivi	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Debito lordo consolidato delle AP; Fabbisogno nei sottosettori delle AP; Indebitamento / Avanzo delle AP; Raccordo tra Fabbisogno e Indebitamento netto per sottosettore delle AP; Raccordo tra Indebitamento netto e variazione del Debito delle AP
Scadenze previste dalla normativa	Trasmissione: 31 marzo/30 settembre Diffusione: 21 aprile/21 ottobre
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea
Principali aggregati trimestrali	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/Staff
Principali informazioni	Valore aggiunto e prodotto interno lordo, PIL dal lato della spesa, popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente.
Scadenze previste dalla normativa	30/60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Principali aggregati annuali	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA, CNB
Principali informazioni	Valore aggiunto e prodotto interno lordo, PIL dal lato della spesa, reddito, risparmio e accredita-mento, popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente.
Scadenze previste dalla normativa	2 e 9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Stime per branca di attività economica (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA, CNB
Principali informazioni	Produzione, Valore aggiunto, Investimenti, Occupati e Redditi da lavoro dipendente.
Scadenze previste dalla normativa	2 e 9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione (annuale)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNB
Principali informazioni	Consumi finali per funzione.
Scadenze previste dalla normativa	2 e 9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per attività (annuale)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNB
Principali informazioni	Investimenti fissi lordi
Scadenze previste dalla normativa	24 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per attività (annuale)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNB
Principali informazioni	Capitale fisso lordo, Capitale fisso netto
Scadenze previste dalla normativa	24 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole per branca di attività economica e per area geografica NUTS II (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA, CNB
Principali informazioni	Redditi da lavoro dipendente, Investimenti fissi lordi, occupati interni
Scadenze previste dalla normativa	24 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole per branca di attività economica e per area geografica NUTS III (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA, CNB
Principali informazioni	Valore aggiunto, Occupati totali e dipendenti
Scadenze previste dalla normativa	12 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

6. Le classificazioni dei dati

145

Conti delle famiglie per area geografica, NUTS II (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA
Principali informazioni	Conto della distribuzione dei redditi primari delle famiglie, Conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie
Scadenze previste dalla normativa	24 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Conti non finanziari per settore istituzionale (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA
Principali informazioni	Conto della produzione/Conto del Resto del mondo dei beni e dei servizi, Conto della generazione dei redditi primari e Conto dell'attribuzione dei redditi primari, Conto della distribuzione secondaria del reddito, altro
Scadenze previste dalla normativa	9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/Staff
Principali informazioni	Valore aggiunto, Consumi, Investimenti, Esportazioni, Importazioni, Redditi, Imposte e Contributi.
Scadenze previste dalla normativa	85 giorni dalla fine del trimestre di riferimento
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Stime trimestrali delle voci di entrata e di uscita delle Amministrazioni Pubbliche (AP)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Voci di entrata e di uscita del conto delle AP e relativi saldi di finanza pubblica (indebitamento, saldo primario, saldo corrente e altro).
Scadenze previste dalla normativa	85 giorni dalla fine del trimestre di riferimento
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Conti patrimoniali per attività non finanziarie (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNB
Principali informazioni	Attività prodotte, capitale fisso, fabbricati, ecc.
Scadenze previste dalla normativa	24 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche - contabilità annuale	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Principali aggregati
Scadenze previste dalla normativa	Due scadenze: 3 e 9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Analisi delle entrate fiscali e contributive per settore ricevente per tipo di imposta o di contributo sociale (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Imposte e contributi
Scadenze previste dalla normativa	9 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione di 1° livello secondo la classificazione Cofog (annuale)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Tutte le variabili di spesa per sottosettore istituzionale
Scadenze previste dalla normativa	12 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione di 2° livello secondo la classificazione Cofog (annuale)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNC
Principali informazioni	Tutte le variabili di spesa per il settore istituzionale PA
Scadenze previste dalla normativa	12 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole input-output (dati quinquennali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA
Principali informazioni	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni
Scadenze previste dalla normativa	36 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole input-output (quinquennali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA
Principali informazioni	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base
Scadenze previste dalla normativa	36 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole input-output (quinquennali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/CNA
Principali informazioni	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base
Scadenze previste dalla normativa	36 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

6. Le classificazioni dei dati

Tavole supply (annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/Staff
Principali informazioni	Tavola delle risorse ai prezzi di base, compresa trasformazione ai prezzi di acquisto
Scadenze previste dalla normativa	36 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Tavole use (dati annuali)	
Dipartimento/Direzione/Struttura	DIPS/DCCN/Staff
Principali informazioni	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto
Scadenze previste dalla normativa	36 mesi
Riferimenti Regolamento/Normativa UE e/o Normativa Nazionale (specificare se in corso di approvazione)	Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

7. TRATTAMENTO DEI DATI PER LE STATISTICHE DI GENERE¹

Nell'ambito dei trattamenti di dati effettuati per finalità di interesse pubblico assumono sempre maggiore rilievo i trattamenti finalizzati alla produzione ed all'analisi di informazioni qualitative e quantitative sulle tematiche relative alla parità di genere e alla condizione delle donne.

Un notevole impulso allo sviluppo di questi trattamenti è offerto dalla crescente e diffusa attenzione che le istituzioni sia internazionali, sia europee e nazionali rivolgono al conseguimento dell'obiettivo della parità di genere e all'elaborazione ed implementazione delle politiche associate a tale obiettivo.

Le esigenze conoscitive correlate alle politiche sulla parità di genere concorrono a delineare un quadro di trattamenti di dati sempre più stratificato e composito, connotato da una significativa trasversalità rispetto alla rappresentazione di fenomeni sociali, economici, politici complessi ed in continua evoluzione.

Sul piano internazionale un rilevante flusso informativo relativo alla tematica della parità di genere è determinato dalla necessità di monitorare costantemente l'attuazione dell'obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite dedicato proprio alla “*Gender equality*”, declinato con la formula: “Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”².

L'Istat ha sviluppato indicatori statistici che concorrono a monitorare i progressi del Paese verso il raggiungimento di questo obiettivo, valorizzando anche le sinergie informative di questi indicatori con quelli relativi al monitoraggio delle specifiche politiche di genere.

Un forte stimolo al rafforzamento di un approccio conoscitivo di tipo trasversale al fenomeno delle diseguaglianze di genere è stato recentemente offerto dall'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale affianca ai tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale), tre priorità trasversali, tra le quali è compresa proprio la promozione della parità di genere. Le priorità trasversali non sono affidate a singoli interventi circoscritti, ma perseguite direttamente o indirettamente in tutte e sei le missioni previste del Piano.

In attuazione del PNRR, è stato predisposto un specifico Rapporto di valutazione ex ante “*Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del PNRR per ridurle*” che, in un'ottica di genere, ha individuato e classificato sia misure specificatamente “mirate alle donne” (cioè misure introdotte con l'obiettivo specifico di intervenire a favore delle donne) sia misure “indirettamente riconducibili alla riduzione delle diseguaglianze” (ossia che potrebbero avere un impatto anche indiretto sulla riduzione delle diseguaglianze).

Per misurare, nel breve e nel medio-lungo periodo, i progressi in termini di benessere per le donne e riduzione delle diseguaglianze sono stati individuati specifici indicatori-chiave³. Una particolare analisi di genere è rivolta ai settori di attività economica che sono

1 Il capitolo è stato redatto da Fabio Albo.

2 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel settembre 2015 l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (UN Resolution A/RES/70/1, New York settembre 2015) che prevede il conseguimento di diciassette “*Sustainable Development Goals*” (SDGs), i quali si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo sociale, economico e ambientale, i quali devono essere considerati in maniera integrata.

3 Gli indicatori-chiave sono: tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro; occupazione relativa delle madri; asimmetria nel lavoro familiare; laureati/e STEM su 1000 residenti; persone che vivono in famiglie con grave privazione abitativa, per genere; speranza di vita in buona salute alla nascita, per genere.

immediatamente e potenzialmente attivati dal PNRR al fine di determinare in che misura le azioni inserite nel Piano possano indirizzare le risorse movimentate verso settori a potenziale occupazionale femminile. Inoltre, il Piano promuove i principi del cosiddetto *gender procurement* nei bandi di gara che riguarderanno i progetti finanziati dal PNRR e dal Fondo complementare (decreto legge 77 del 2021).

Direttamente connessa alla definizione e all'attuazione delle misure del PNRR a sostegno della parità di genere è la "*Strategia Nazionale per la Parità di genere 2021-2026*" adottata dal Governo italiano nel 2021 al fine di "tracciare con nitidezza un sistema di azioni politiche integrate in cui troveranno vita iniziative concrete, definite e misurabili". La "Strategia" si concentra su cinque priorità⁴ definendo per ciascuna di esse gli specifici interventi da realizzare. Inoltre sono specificatamente definiti gli indicatori che saranno utilizzati per la relativa misurazione.

Sempre a livello nazionale, uno strumento ormai consolidato di misurazione ed analisi organica delle differenze di genere è rappresentato dal "*Bilancio di genere*", che viene redatto annualmente ai sensi dell'articolo 38-*septies* della Legge n. 196 del 2009 e si accompagna al Rendiconto generale dello Stato. Il Bilancio di genere offre una rappresentazione delle spese del bilancio dello Stato riclassificate contabilmente in chiave di genere e presenta una serie di indicatori statistici utilizzati per monitorare le azioni intraprese e che incidono sulle disuguaglianze di genere e sulla loro associazione alla struttura del bilancio. Il "Bilancio di genere" presenta anche un'analisi dell'impatto sul genere delle principali misure di politica tributaria.

Parte integrante del Bilancio sono le Appendici: Appendice I- Rassegna normativa; Appendice II-Rilevazioni delle azioni realizzate dalle amministrazioni per incidere sui divari di genere; Appendice III- Raccolta degli indicatori.

L'Appendice III è predisposta in collaborazione con l'Istat e monitora l'andamento di un set di indicatori presi a riferimento al fine di evidenziare le diverse caratteristiche e i differenti comportamenti di uomini e donne rispetto a molteplici fenomeni economici e sociali, con dati quanto più recenti e in serie storica. Gli ambiti considerati riguardano: mercato del lavoro (12 indicatori); conciliazione tra vita privata e vita professionale (14 indicatori); tutela del lavoro previdenza e assistenza (15 indicatori); istruzione ed interventi contro gli stereotipi di genere (24 indicatori); partecipazione ai processi economici, decisionali, politici e amministrativi (17 indicatori); contrasto alla violenza di genere (25 indicatori); salute, lo stile di vita e la sicurezza (21 indicatori); Personale delle amministrazioni generali dello Stato.

La necessità di assumere sistematicamente la prospettiva di genere nella realizzazione di trattamenti di dati effettuati in ambito pubblico per la produzione di informazioni quali-quantitative è stata recentemente sancita nel nostro ordinamento grazie all'approvazione della Legge n. 53/2022 ("Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere").

Questa legge stabilisce infatti che "le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare: a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini; b) l'uso di indicatori sensibili al genere" e affida inoltre all'ISTAT sia il compito di assicurare l'attuazione di tale previsione da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante l'adozione di direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, sia di provvedere "all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche." (art. 2, commi 5 e 6).

⁴ Le cinque priorità indicate sono: Lavoro, Reddito, Competenze, Tempo, Potere.

L'implementazione di questa importante previsione normativa costituisce il presupposto per consentire ai soggetti pubblici di reperire ed utilizzare con continuità e secondo standard uniformi informazioni quali-quantitative accurate e tempestive per lo studio e l'analisi delle tematiche di genere e per il monitoraggio delle politiche pubbliche ad esse associate.

Al di là di questa previsione di portata generale, si deve ricordare che la Legge n. 53/2022 è specificamente dedicata al tema della violenza di genere. Essa infatti mira a “garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno” (art. 1).

Sotto tale profilo, questo atto legislativo reca una complessiva razionalizzazione dei trattamenti di dati strumentali alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, soprattutto mediante:

- l'introduzione dell'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare per le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
- l'istituzione di un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
- la previsione che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
- la previsione di ulteriori informazioni da rilevarsi mediante le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio.

La legge si pone in continuità con altri atti e documenti ufficiali già adottati in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere a livello sia internazionale sia nazionale.

Tra questi si segnala in primo luogo la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 ratificata in Italia nel 2013), che all'art. 11 prescrive l'obbligo per gli Stati contraenti di:

- raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione;
- realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione.

In precedenza, il *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (Cedaw), già a partire dal 1983 aveva sottolineato il nesso tra la disponibilità di dati statistici e lo sviluppo di politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza sulle donne, fornendo specifiche raccomandazioni al riguardo.

Sulle modalità di realizzazione delle statistiche sulla violenza di genere, il Gruppo di lavoro sul *Gender Statistics* di UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*), nel *Online Meeting of the UNECE Group of Experts on Gender Statistics 2021*, ha espressamente raccomandato agli istituti di statistica di affiancare all'utilizzo delle fonti di dati tradizionali la sperimentazione del ricorso a nuove fonti.

Nella cornice di queste sollecitazioni internazionali, il nostro Paese ha adottato importanti iniziative come l'istituzione nel 2013 della prima task force interistituzionale sulla violenza contro le donne, l'adozione dei Piani nazionali antiviolenza, la realizzazione di un sistema informativo statistico integrato sul fenomeno della violenza di genere.

8. IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE E LA RACCOLTA DATI PER LA PRODUZIONE DI INFORMAZIONI¹

8.1 Introduzione

L'attività di acquisizione dei dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche rappresenta processi complessi che l'Istat ha sviluppato in diverse forme che si sono evolute nel tempo subendo le innovazioni tecnologiche in campo informatico. L'affinamento di metodi per il trasferimento dei dati, la risoluzione di problematiche legate alla sicurezza informatica e alla tutela della *privacy* sia dei cittadini nonché del patrimonio informativo acquisito, hanno portato alla realizzazione di sistemi di acquisizione via via sempre più complessi ed efficienti.

Nel corso del tempo i sistemi di trasmissione hanno assunto forme e standard sempre più sicuri, ispirati al concetto di flusso, che puntano ad arricchire ulteriormente e velocizzare i sistemi di connessione tra fonti, anche grazie al coinvolgimento di altri soggetti e di altri archivi grazie all'orientamento culturale della Pubblica amministrazione verso una maggiore disponibilità dei dati che rende costantemente possibile l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni disponibili per diverse finalità, in particolare quella statistica.

Una fattispecie concreta è rappresentata dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR, art. 62 CAD), una base di dati nazionale sui servizi demografici per agevolare la digitalizzazione dei flussi informativi coinvolti.

8.2 Principali tecniche di raccolta dati

I dati raccolti dall'Istat seguono due modalità principali di acquisizione: diretta ed indiretta.

La prima modalità è rappresentata dalle indagini statistiche campionarie o totali queste prevedono la raccolta di informazioni che riguardano una popolazione di riferimento (che può essere formata da famiglie e individui, imprese, istituzioni eccetera) e sono filtrate generalmente da un questionario che è frutto della griglia interpretativa che scaturisce dalle esigenze informative dell'Istat.

La seconda modalità si riferisce agli archivi acquisiti da una amministrazione o da una istituzione.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di acquisizione dei dati riguarda il legame tra esigenza e finalità: nel caso delle indagini statistiche c'è un filo diretto che lega i due concetti mentre nel caso degli archivi amministrativi i due concetti non coincidono. In quest'ultimo caso infatti, il cittadino o l'impresa o l'istituzione fornisce all'amministrazione una serie di informazioni che hanno finalità riconducibili alla gestione di un flusso amministrativo dove le definizioni e le classificazioni adottate sono proprie del processo amministrativo che l'archivio rappresenta.

¹ Il capitolo è stato redatto da Claudio Ceccarelli.

Nel caso di acquisizione da indagine, invece, si parte dalla esigenza informativa che genera definizioni e classificazioni legate all'esigenza; alle finalità del processo conoscitivo. In questo paradigma, il flusso del processo può essere concettualmente ripercorso a ritroso perché si può risalire dalla finalità all'esigenza; nel caso dell'acquisizione da archivio amministrativo ciò non è generalmente possibile perché la finalità informativa necessita, per essere realizzata, di integrare più fonti, siano esse amministrative o di indagine.

8.3 Finalità statistica e di integrazione dei dati

Le finalità di un flusso informativo impongono trattamenti statistici lungo il processo che consentono di arricchire il patrimonio informativo e rendere il risultato più aderente alle finalità. In particolare parliamo di integrazione tra fonti.

L'acquisizione di un archivio amministrativo nella maggior parte dei casi non riesce a soddisfare in toto le finalità del flusso informativo. Le metodologie che consentono integrazione statistica tra le fonti consentono di colmare i *gap* informativi rispetto alle varie finalità. Nella fattispecie, da un punto di vista strettamente statistico, un insieme di archivi amministrativi contribuisce a realizzare un registro statistico che soddisfa le finalità di un certo flusso informativo. In che modo? Un registro statistico si configura come una tabella di notevoli dimensioni dove per riga troviamo i soggetti che in qualche momento preciso hanno fornito informazioni alle amministrazioni e in colonna troviamo tutte le variabili che sono frutto dell'integrazione degli archivi di partenza. Il patrimonio si arricchisce non soltanto perché aumentano le variabili o perché si arricchiscono le classificazioni ma può essere aumentato il grado di copertura del registro rispetto alla popolazione di riferimento in cui si concentra l'informazione espressa nelle finalità. In estrema sintesi possiamo ampliare le informazioni nel senso delle righe della tabella, aumentiamo il grado di copertura del registro, ovvero ci avviciniamo di più alla popolazione di riferimento, oppure nel senso dell'arricchimento delle informazioni che consente classificazioni più aderenti alla finalità del flusso informativo.

L'integrazione avviene anche tra flussi di acquisizione derivanti da indagini e da archivi. Ci sono delle differenze legate alla natura delle indagini campionarie che non consentono l'aumento del grado di copertura ma consentono l'arricchimento del patrimonio informativo riferito alla popolazione di riferimento che il campione rappresenta. In altre parole siamo costretti a parlare di stime mentre nel caso dei registri che integrano solo archivi di conteggi.

8.4 Principali tecniche di indagine

Le principali tecniche di indagine utilizzate dall'Istat sono identificabili secondo due dimensioni: ausilio di un computer; presenza di un rilevatore.

Le tecniche assistite da computer prevedono l'autocompilazione o la conduzione dell'intervista da parte di un intervistatore mentre le tecniche che non prevedono l'uso del computer sono realizzate con l'ausilio di un questionario cartaceo. In mezzo a questa classificazione, più sfocata di quanto possa sembrare, c'è l'intervista telefonica che è condotta da un rilevatore ma non in presenza e con l'ausilio del computer ma che l'intervistato non vede (Prospetto 8.1).

Prospetto 8.1 - Classificazione delle tecniche di indagine

		TELEFONO			
		NO		SI	
		Intervistatore		Intervistatore	
		SI	NO	SI	NO
COMPUTER	SI	Computer-Assisted Personal Interviewing CAPI	Computer-Assisted Web Interviewing CAWI	Computer-Assisted Telephone Interviewing CATI	---
	NO	Paper and Pencil Interviewing PAPI	Self-Interviewing	---	---

Le tecniche che fanno uso di questionari cartacei sono ormai residuali come numero, questa tecnica è comunque utilizzata soprattutto in indagini particolari dove il questionario cartaceo è più efficiente e più semplice da utilizzare da parte dell'intervistato, come ad esempio nell'indagine Time Use o il diario giornaliero dell'indagine sulle Spese delle famiglie.

Nel caso delle indagini CAWI soprattutto quando ci si riferisce al mondo delle imprese e delle istituzioni i flussi di indagini sono regolati da portali realizzati *ad hoc* per la conduzione delle indagini presso le unità statistiche interessate. I flussi sono così standardizzati sia per tema sia per unità statistica ottenendo così notevoli incrementi di qualità grazie alla robustezza dei sistemi così concepiti.

Analogo discorso riguarda le acquisizioni dei dati amministrativi. L'Istat in generale e la raccolta dati in particolare deve interfacciarsi con una molteplicità di amministrazioni che sono organizzate e gestite in maniera autonoma rispetto alle proprie finalità amministrative. L'Istituto quindi deve spingersi verso l'armonizzazione dei flussi informativi predisponendo architetture di scambio dati basate sugli stessi standard tecnologici ma non necessariamente sulla stessa tipologia di processo e di flusso.

8.5 Tipi di finalità

Le finalità dei processi statistici di fatto distinguono in maniera sostanziale il processo sotteso. In particolare, le finalità guidano e caratterizzano l'intero flusso delle informazioni e i trattamenti che se ne rendono necessari.

Le finalità che sono soddisfatte grazie all'utilizzo dei flussi di dati amministrativi spesso implicano l'adozione di trattamenti che generano diversi livelli di classificazione delle informazioni proprio per poter rendere confrontabili le definizioni dei dati in entrata e quelle relative alle informazioni necessarie a soddisfare una specifica finalità.

Le classificazioni ovviamente sono diverse rispetto alle tipologie di finalità che determinano output qualitativi o quantitativi.

Nella maggioranza dei casi le finalità dei lavori statistici che riguardano l'istituto rivestono carattere quantitativo del resto la sintesi numerica è l'essenza della statistica. Ci sono però finalità qualitative che sintetizzano altre tipologie di informazioni e danno come risultato aggregazioni di unità statistiche oppure criteri di classificazione o addirittura sono individuati sottoinsiemi di unità statistiche che corrispondono a determinati criteri: un esempio importantissimo è la lista S13 delle amministrazioni pubbliche.

8.6 Flussi amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni

L'evoluzione in atto del sistema di trattamento dei dati si fonda primariamente sul concetto di flusso informativo. L'Istat è esplicitamente chiamato dal dlgs n.322/89 (art. 1) a realizzare "l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale". Anche la normativa europea, in particolare il Regolamento europeo 223/2009, sollecita la *governance* dei dati a livello dell'Unione in questa stessa direzione. Insieme alla armonizzazione delle catalogazioni, il flusso informativo tra i diversi archivi pubblici è determinante per garantire economicità, efficacia e semplificazione all'intero sistema informativo con effetti fortemente benefici sui diversi output e sui servizi al cittadino.

La promozione e la regolazione dei flussi informativi costituisce una realtà già affermata, almeno per alcuni ambiti di informazione (citare esempi). L'innovazione normativa e organizzativa, ispirata al concetto di flusso, punta ad arricchire ulteriormente e velocizzare il sistema di connessione tra le fonti, anche grazie al coinvolgimento di altri soggetti e di altri archivi dati nonché attraverso un orientamento culturale della Pubblica amministrazione a favore di una disponibilità comune del dato che ne renda costantemente possibile l'utilizzo e il riutilizzo.

Ai sensi dell'art. 8 Legge n. 681 del 1996, "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996", l'Istat è autorizzato ad acquisire le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche.

Una fattispecie concreta è rappresentata dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR, art. 62 CAD), una base di dati nazionale sui servizi demografici per agevolare la digitalizzazione dei flussi informativi coinvolti².

² Cfr., sopra, Approfondimenti. 1. La normativa sulle statistiche europee a carattere generale e di settore, 1.3 La disciplina nazionale di settore per i trattamenti statistici.

9. IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA “POPOLAZIONE CENSUARIA”¹

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha conferito all’Istat il compito di effettuare il censimento con cadenza annuale, mediante lo sfruttamento dei dati amministrativi, consentendo il superamento dei limiti informativi connessi all’aggiornamento decennale dei dati. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 227-237 disciplina espressamente la popolazione legale.

L’Istituto Nazionale di Statistica ha prodotto i dati del Censimento della popolazione di ciascuno dei 7.904 comuni italiani. La popolazione è riferita alla data 31 dicembre 2021, e ammonta in totale a 59.030.133 unità.

La produzione dei risultati censuari si articola in una serie di specifici trattamenti statistici, previsti nel Programma Statistico Nazionale e dal Piano generale di censimento. In particolare, il conteggio della popolazione del 2021 è impostato come un processo multi-fonte basato sull’integrazione di dati amministrativi e di dati rilevati sul campo con le indagini campionarie a cadenza annuale che conferiscono al Censimento della popolazione un “carattere permanente”. Quindi oltre alle indagini, un ruolo determinante per il Censimento permanente è assegnato al Registro di Base degli Individui (d’ora in avanti RBI) che, insieme ai registri tematici (quali quelli sull’occupazione e sull’istruzione) e alla regolare acquisizione di fonti amministrative ha permesso di integrare i dati di fonte anagrafica dei Comuni con le informazioni provenienti da altri archivi dell’INPS, del MUR, del Catasto Immobiliare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ecc. Il RBI è un ambiente informativo interno all’Istituto e costituisce l’infrastruttura di base per la produzione delle statistiche ufficiali riferite alla popolazione e il riferimento per l’estrazione dei campioni delle indagini del Censimento permanente.

Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, il RBI e tutte le fonti amministrative non anagrafiche disponibili in Istat contengono dati anonimi “statistici”, ossia derivanti da un processo di elaborazione e validazione statistica e sono riferiti a un numero limitato di variabili funzionali alla rappresentazione delle principali caratteristiche strutturali della popolazione. Il RBI viene “consolidato” con cadenza annuale con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. Questo consolidamento è realizzato mediante l’integrazione dei flussi individuali anagrafici della dinamica demografica (nascite, decessi, trasferimenti di residenza da e per altro comune o da e per l’estero).

In accordo con il Regolamento europeo 763/2008, con la legge censuaria, con il Piano Generale di Censimento e con i trattamenti descritti nel Psn, è previsto per il 2021 l’utilizzo integrato di indagini e fonti amministrative per la realizzazione del Censimento della popolazione. L’utilizzo integrato delle fonti amministrative non anagrafiche (rese anonime e contenute in un apposito *repository* del Sistema Integrato di Micordati - S.I.M.) indicate nello stesso Piano Generale di Censimento producono segnali statistici di presenza/assenza relativi alla dimora abituale e, in tal modo, garantiscono ogni anno la produzione dei dati necessari per il conteggio della popolazione, mentre le indagini statistiche campionarie sono finalizzate a produrre i dati di natura socio-economica previsti dai Regolamenti europei e dalle Raccomandazioni dell’UNECE (Indagine da Lista), nonché, per alcuni comuni, a

¹ Il capitolo è stato redatto da Gerardo Gallo.

stimare la qualità delle fonti amministrative e migliorare, anche in termini di copertura, il conteggio di popolazione (Indagine Areale). I segnali di presenza/assenza relativi alla dimora abituale sono stati riportati nel RBI per stimare la popolazione al 31 dicembre 2021. A riguardo, è stato realizzato un Archivio Integrato dei Dimoranti Abitualmente in Italia (d'ora in avanti AIDA) che raccoglie e integra i segnali delle informazioni derivanti dalle fonti amministrative non anagrafiche organizzate nel SIM. Ai fini del censimento permanente viene effettuata ogni anno una selezione delle fonti da prendere in considerazione per il conteggio della popolazione dimorante abitualmente in Italia, stabilendo anche un ordine gerarchico dei segnali amministrativi che risultano più utili rispetto allo scopo del Censimento permanente. In particolare, il processo di AIDA ha permesso di osservare i “segnali di vita” degli individui in termini di “dimora abituale in Italia”, integrando le informazioni anagrafiche individuali del RBI con quelle delle fonti assicurative sul lavoro dell'INPS, degli archivi dell'istruzione, delle dichiarazioni fiscali e degli archivi della previdenza sociale, nonché del catasto immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

I “segnali di vita amministrativi” (più noti secondo l'UNECE come “*Signs of administrative life*” nelle Linee guida sull'uso dei registri e dei dati amministrativi per i censimenti della popolazione e delle abitazioni) si riferiscono ad attività svolte dagli individui desumibili dagli archivi sopra considerati che permettono di identificare chiaramente un periodo di tempo durevole (ad esempio, un anno) e un luogo (un comune) in cui queste sono svolte. Svolgere un lavoro autonomo o lavorare per un'impresa, essere un dipendente pubblico, avere un regolare contratto d'affitto annuale per un'abitazione, frequentare una scuola o l'università sono esempi di segnali di vita amministrativi diretti. Invece, si definiscono segnali di vita indiretti quelle situazioni, sempre desumibili dagli archivi amministrativi, che identificano uno status o una condizione: ad esempio, essere percettori di reddito di sostegno o di una pensione di vecchiaia, oppure essere familiari a carico in una dichiarazione dei redditi.

L'osservazione longitudinale dei segnali di vita su più anni consente di cogliere specifici profili di presenza “continua” degli individui sul territorio (o durate) che di fatto consentono per alcuni casi di identificare chiaramente la dimora abituale in Italia, mentre in altri i “segnali di vita” risultano di bassa intensità (ad esempio, il profilo dei lavoratori stagionali) per cui non possono essere associati alla popolazione dimorante abitualmente. Questo tipo di approccio consente di utilizzare gli archivi amministrativi in modo “indipendente” rispetto alle informazioni anagrafiche comunali che alimentano il RBI e richiamano molto da vicino il carattere di “universalità” del censimento tradizionale della popolazione: gli individui sono osservati nello stesso istante di tempo e sono sottoposti a tecniche standardizzate sia in riferimento alla metodologia utilizzata (i profili di continuità) sia al trattamento dei dati. Inoltre, a valle del processo di AIDA e attraverso opportune analisi e valutazioni degli esiti dei segnali di vita è possibile conteggiare, così come accadeva solitamente ai censimenti passati della popolazione, i seguenti tre aggregati di popolazione:

- gli individui presenti in RBI che vengono confermati come dimoranti abitualmente dai segnali delle altre fonti amministrative;
- gli individui eleggibili alla sovra copertura di RBI perché privi di segnali di vita e, in quanto tali, da non conteggiare come abitualmente dimoranti;
- gli individui eleggibili alla sotto copertura di RBI, ovvero gli individui non presenti nel registro di popolazione ma con segnali di vita continui e localizzati sul territorio e, in quanto tali, da conteggiare nella popolazione abitualmente dimorante in Italia.

Inoltre, è da osservare che il processo di produzione dei dati di Censimento sopra descritto è quello che meglio risponde alla definizione di popolazione “abituale dimorante”. La determinazione di questa popolazione, infatti, è obiettivo tanto del Censimento permanente quanto delle statistiche demografiche elaborate in funzione dei regolamenti europei (Reg. (UE) n. 1260/2013).

La definizione europea di popolazione abituale dimorante si fonda su due criteri: la continuità della dimora abituale per almeno 12 mesi (prescindendo dall’essere iscritti nelle liste anagrafiche oppure no) oppure l’intenzione a stabilirsi per almeno 12 mesi (cosiddetto criterio time criteria).

La popolazione che risponde a questi criteri è, nel nostro Paese, largamente sovrapponibile con la popolazione iscritta in anagrafe ma non è coincidente. Le anagrafi infatti, pur essendo una fonte rilevante e di elevata qualità per quanto riguarda le principali caratteristiche demografiche della popolazione, tendono ad essere affette da errori di copertura (in difetto e/o molto più spesso in eccesso). Tradizionalmente l’Istat correggeva il conteggio di popolazione basato sulle fonti anagrafiche ogni dieci anni attraverso i risultati della rilevazione censuaria che portavano alla definizione della popolazione legale.

L’estendersi delle esigenze informative e delle informazioni di ausilio alla contabilizzazione della popolazione abituale dimorante, secondo la definizione europea, ha portato l’Istat a concepire il progetto del censimento permanente, in modo da operare un conteggio della popolazione statisticamente “corretto” ogni anno con rilevanti ricadute sulla qualità della produzione statistica.

Il passaggio al un nuovo modello di Censimento è reso possibile dunque dall’acquisizione, dal trattamento e dall’utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, mediante processi di validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.

Pertanto, le operazioni censuarie così concepite svolgono un ruolo insostituibile per la stima della sovra e sotto copertura del Registro di popolazione. Sulla base dell’integrazione dei dati amministrativi, validati sfruttando al massimo il potenziale informativo sulla “durata” della dimora abituale desumibile dai segnali amministrativi di presenza sul territorio, guidati anche dalle indicazioni che emergono dalle indagini sul campo, è possibile correggere annualmente i dati di conteggio di RBI e fornire alla UE tutti gli ipercubi richiesti dal regolamento demografico sugli eventi demografici (nascite, decessi e migrazioni) e quelli sulla struttura della popolazione (per sesso, anno di nascita, paese di nascita, cittadinanza, ecc.) effettuando il conteggio sui micro-dati individuali in coerenza con le risultanze censuarie.

10. TIPOLOGIE DI LAVORI PSN¹

Le definizioni delle tipologie dei lavori statistici inclusi nel Psn (adottate nel 2008) sono state di recente parzialmente modificate, per garantirne l'adeguamento all'evoluzione intervenuta nei processi statistici e di utilizzo delle fonti. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha approvato tali modifiche nella seduta del 16 dicembre 2021.

In particolare, il Comstat ha approvato la rivisitazione delle definizioni delle Statistiche da indagine (Sdi), delle Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati (Sda) e delle Statistiche derivate (Sde).

Ha invece lasciato invariate le definizioni degli Studi progettuali e dei Sistemi informativi statistici.

Inoltre, sempre nel 2021, il Comstat ha formalizzato la tipologia Statistiche (Sta), già introdotta operativamente nel 2018 per raggruppare le pre-esistenti tipologie Sdi, Sda e Sde, caratterizzate da un comune orientamento al prodotto.

Nell'ambito delle Statistiche, l'attribuzione dei singoli lavori alle sottotipologie Sdi, Sda e Sde viene operata dal sistema online sulla base delle informazioni sulle fonti utilizzate per l'acquisizione dei dati. Tali informazioni sono fornite dai titolari dei lavori statistici annualmente, in occasione dell'aggiornamento del Psn.

A seguire una sintetica descrizione che riassume le definizioni delle tipologie citate.

10.1 Tipologia Statistiche (Sta)

La tipologia Sta (Statistiche) comprende le Sdi, le Sda e le Sde (Statistiche da indagine, Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati, Statistiche derivate), caratterizzate da un comune orientamento al prodotto.

10.2 Statistiche da indagine (Sdi)

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico.

Rientrano in questa sotto-tipologia anche le rilevazioni pilota e quelle di misura e di copertura, finalizzate a migliorare la qualità delle stime prodotte da altre rilevazioni o dai registri statistici.

In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di rilevazione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione.

¹ Il capitolo è stato redatto da Ilaria Diaco.

10.3 Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati (Sda)

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su fonti non statistiche. Sono comprese le fonti di natura amministrativa o rispondenti ad altre finalità, di titolarità di enti pubblici o privati, oltre alle nuove fonti di dati come i Big Data (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WP7_Big_data_sources_overview1).

In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di acquisizione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione.

10.4 Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde)

Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento di dati provenienti da processi delle tipologie Sdi o Sda, o sull'ulteriore elaborazione di Statistiche derivate.

In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di acquisizione, elaborazione, analisi e diffusione.

10.5 Tipologia Studi progettuali (Stu)

Attività di analisi e ricerca finalizzata all'impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per l'analisi statistica.

10.6 Tipologia Sistemi informativi statistici (Sis)

Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali e rese disponibili secondo modalità definite dall'utente, derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari e/o aggregati).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ambroselli, S. 2015. “I codici identificativi univoci all’interno del SIM (Sistema Integrato di Microdati)”. *Istat working papers*, N. 5/2015. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/156101>.
- Balestrino, R., C. Cipriano, F. Garritano, e L. Fanfoni. 2005. “Metodi e aspetti tecnologici di raccolta dei dati sulle imprese”. *Documento interno*. Roma, Italia: Istat.
- Balestrino, R., e A. Gaucci. 2009. “Tecniche di cattura dati nei processi di produzione statistica”. *Documenti Istat*, N. 2/2009. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/218839>.
- Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. “Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell’Istat”. *Lecture Statistiche - Metodi*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/259025>.
- Bond, S., M. Brandt, and P.-P. De Wolf. 2013. “Guidelines for Output Checking”. *Standalone Document*, Project N. 262608 – Data Without Boundaries - DWB.
- Boselli, C., S. Brunetti, M. Cammarota, V. De Giorgi, A. D’Urzo, M. Ricci, R. Pazzini, G. Seri, G. Siesto, and L. Virgili. 2020. “The dissemination process of the Frame-SBS: legislative and methodological aspects linked to increase information detail”. *Rivista di statistica ufficiale/Review of official statistics*, N. 1-2-3/2017. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/253415>.
- Brancato, G. (a cura di). 2018. *Linee Guida per la Qualità delle Statistiche del Sistema Statistico Nazionale, ver. 1.0*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/files/2018/08/Linee-Guida-2.5-agosto-2018.pdf>.
- Bruno, B. 2020. “Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali”. *Federalismi.it. Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, N. 14/2020: 11-45.
- Califano, L., e C. Colapietro (a cura di). 2017. *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*. Napoli, Italia: Editoriale Scientifica.
- Carlioni, E. 2019. “Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni”. *Diritto Pubblico*, N. 2/2019: 363-391.
- Cassese, S. 2009. “Il diritto alla buona amministrazione”. *European Review of Public Law*, Volume 21, N. 3: 1037-1047.
- Cavallo Perin, R., e D.U. Galetta (a cura di). 2020. *Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale*. Torino, Italia: Giappichelli Editore.
- Cecconi, N. (a cura di). 2021. “La conduzione della raccolta dei dati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019”. *Lecture Statistiche – Metodi*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/257115>.
- Conti, C., e L. Quattrococchi (a cura di). 2017. “L’indagine sull’integrazione delle seconde generazioni: obiettivi, metodologia e organizzazione”. *Lecture Statistiche – Metodi*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/210559>.
- Cremona, E., F. Laviola, e V. Pagnanelli (a cura di). 2022. *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*. Torino, Italia: Giappichelli Editore.
- Di Bella, G. (a cura di). 2021. “Il sistema di documentazione dei dati amministrativi in Istat”. *Lecture Statistiche – Metodi*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/263001>.
- Drovandi, G., P. Giacomini, M. Giacommo, and E. Sibilio. 2017. “ARCA: reengineering of Admin Data acquisition”. Presentation at *New Techniques and Technologies for Statistics - NTTS 2017*. Brussels, 13-17 March 2017.
- Fedeli, M. (a cura di). 2021. “Il ruolo e l’evoluzione dell’IT nella statistica ufficiale: l’esperienza dell’Istat”. *Lecture Statistiche – Metodi*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/263485>.

- Franconi, L., e G. Seri (*a cura di*). 2004. “Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica”. *Metodi e norme*, N. 20/2004. Roma, Italia: Istat.
- Hundepool, A., J. Domingo-Ferrer, L. Franconi, S. Giessing, R. Lenz, J. Naylor, E. Schulte Nordholt, G. Seri, and P.-P. De Wolf. 2010. “Handbook on Statistical Disclosure Control. Version 1.2”. ESSNet SDC - *Statistical Disclosure Control*. Luxembourg: Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/SDC_Handbook.pdf.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat. 2022. “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Allegato B. Caratteristiche tecniche delle fasi di *acquisizione dei dati*”. *Allegato B dell’Allegato alla Deliberazione del Consiglio N. 4/22*, del 22 marzo 2022. Roma, Italia: Istat.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat, Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche – DCIT (*a cura di*). 2020. *Piano triennale IT - triennio 2021-2023 (DOP/245/2020 del 4/3/2020)*. Roma, Italia: Istat.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat. 2017. *Documento Annuale sulla Sicurezza dei Dati - DAS*. Roma, Italia: Istat.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat. 2015. “La nuova geografia dei sistemi locali”. *Lecture Statistiche - Territorio*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/172444>.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat. 1994. *Il Sistema Statistico Nazionale*. Roma, Italia: Istat.
- Istituto Nazionale di Statistica – Istat. *Statistica & Imprese. Servizi statistici per le imprese*. Roma, Italia: Istat. <https://imprese.istat.it/>.
- Monducci, R. 2018. “Accesso e utilizzo di dati amministrativi: strategia, risultati e prospettive della statistica ufficiale”. Presentazione al Convegno Inps-Siep *I dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche*. Roma, Italia, 23 maggio 2018.
- Signore, M., M. Scanu, and G. Brancato. 2016. “Statistical Metadata: a Unified Approach to Management and Dissemination”. *Journal of Official Statistics - JOS*, Volume 31, Issue 2: 325–347.
- Simeoni, G., and M. Scanu M. 2019. “Challenges in re-designing the national metadata system according to international standards”. Conference of European Statisticians, *ModernStats World Workshop 2019*, Geneva, Switzerland, 26-28 June 2019.
- Torelli, R. 2012. “GINO++, un sistema generalizzato per indagini statistiche via WEB”. *Newstat*, Periodico della statistica ufficiale, N. 4/2012: 18. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/55033>.
- United Nations Economic Commission for Europe – UNECE. 2019. *Generic Statistical Information Model - GSIM: Specification (current version 1.2, 2019)*. Geneva, Switzerland: UNECE, UNECE, Modernstats by High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics - HLG-MOS.
- United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, Eurostat, and Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, The Joint Group on Statistical Metadata - METIS. 2009. *Generic Statistical Business Process Model - GSBPM (current version: 5.1, 2020)*. Geneva, Switzerland: UNECE, Modernstats by High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics - HLG-MOS.
- Venturi, M. (*a cura di*). 2015. “Il sistema informatico integrato”. In Istituto Nazionale di Statistica – Istat. *Atti del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit*. Fascicolo 6. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/archivio/179737>.
- Virgili, L., e F. Foschi. 2013. “La produzione di MFR e mlcro.STAT in breve. Indagini su famiglie e individui”. *Linee guida per MFR e micro.Stat*. Roma, Italia: Istat.